SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA –

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

117° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 MARZO 1997

N.B. – Nell'odierno bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari è inserito anche il resoconto delle sedute di venerdì 21 marzo dei Comitati della Commissione per le Riforme Costituzionali.

INDICE

SEDUTE DI VENERDÌ 21 MARZO

Organismi bicamerali Riforme costituzionali	Pag.	3
SEDUTE DI MARTEDÌ 25 MARZO		
Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	27
2 ^a - Giustizia	»	54
3 ^a - Affari esteri	>>	58
7 ^a - Istruzione	>>	65
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	>>	74
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	105
10 ^a - Industria	»	125
11 ^a - Lavoro	»	129
12 ^a - Igiene e sanità	>>	153
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	162
Commissioni riunite 3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	Pag.	22
Giunte Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	21
Organismi bicamerali		
Riforme costituzionali	Pag.	166
Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	189
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	191
4 ^a - Difesa - Pareri	»	192
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	193
CONVOCAZIONI	Pag.	200

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le riforme costituzionali

COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

VENERDÌ 21 MARZO 1997

Presidenza della Presidente Ersilia SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,50. (R050 0001, B74^a, 0001°)

Prende la parola il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), osservando che il bicameralismo si giustifica soltanto se una delle due Assemblee viene a rappresentare interessi sezionali. Giudica pertanto mistificante la concezione che assegna ad una Camera un ruolo di riflessione; storicamente, la Camera alta è servita anzi per dare voce ai ceti aristocratici. Nell'ordinamento costituzionale rinnovato il bicameralismo si giustifica soltanto se una Camera conferisce rappresentanza alle autonomie locali, trattandosi quindi soltanto di stabilirne le modalità di formazione. A questo proposito la proposta del senatore Morando presenta elementi di interesse, per quanto essa non sia del tutto idonea rispetto all'obiettivo prescelto. Non comprende poi le critiche formulate al meccanismo in vigore per l'elezione del Bundesrat e non crede alla possibilità di distinguere le funzioni dei due rami del Parlamento, secondo un'impostazione che reputa scolastica ed astratta. Nota infine che il Senato degli Stati Uniti svolge compiti di controllo, ma in quel sistema sono esclusi meccanismi fiduciari.

Il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) manifesta alcune preoccupazioni per le soluzioni che si vanno profilando alla questione del bicameralismo, la quale si trascina dal tempo dell'Assemblea Costituente. Indubbiamente le due Camere, nell'asprezza del contrasto politico del dopoguerra, hanno svolto un effetto di stabilizzazione, sebbene manchi ancora una ricerca documentata che verifichi se le due

Assemblee abbiano complessivamente fornito occasioni di ripensamento o non abbiano piuttosto aperto la strada all'azione di gruppi di pressione. Le soluzioni indicate in realtà oscillano tra due esiti ambedue insoddisfacenti: dare vita a possibili doppioni o a frequenti conflitti. Il sistema bicamerale funziona in modo positivo negli USA, ma va ricordato anche il successo alla fine riportato dal Senato francese nella disputa con il Presidente De Gaulle. Egli è un convinto sostenitore del sistema bicamerale, con riferimento in particolare al procedimento di revisione costituzionale e l'esperienza comparatistica lo conferma in questa sua visione. Una riforma del bicameralismo perfetto appare certo matura agli occhi dell'opinione pubblica, ma essa presenta anche indubbie difficoltà istituzionali con possibili esiti contradditori. L'assimilazione strutturale tra i due rami del Parlamento era giustificata nel presupposto di un bicameralismo perfetto: se questa condizione invece cade e se una Camera perde il potere fiduciario, non appare razionale conservare una derivazione popolare diretta anche per la seconda Camera. Questo disagio è evidente in talune delle proposte di differenziazione esaminate dal Comitato. Il programma di governo e l'attività politica sono suscettibili di assumere con-tenuti mutevoli ed imprevedibili. Non sembra quindi possibile circoscrivere preventivamente le materie rimesse alla deliberazione di una Camera ed è fatale che l'organo titolare del potere fiduciario detenga l'ultima parola nel procedimento legislativo, fatta esclusione per un nucleo estremamente ristretto di casi. Anche rispetto al potere di nomina, di conseguenza, sarà difficile escludere la Camera politica e non giova addurre l'esempio del Senato americano, operante in un sistema nel quale vi è una diversa struttura di partiti. La presenza di queste formazioni sarà forte, d'altronde, anche nella seconda Camera, eventualmente eletta con il sistema proporzionale, per cui l'attività di controllo da essa svolta appare poco efficace. Conclusivamente, la previsione di una seconda Camera dotata di poteri ridotti, come accaduto nell'ordinamento spagnolo, finirebbe per esaltare le contraddizioni insite nel sistema bicamerale. Dubita quindi della possibilità di distinguere tra una Camera più direttamente titolare dell'indirizzo politico ed un'altra investita di prevalenti compiti di controllo e garanzia, perchè anche queste ultime funzioni finirebbero per essere attratte nella Camera investita del potere fiduciario.

Il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia) nota con sorpresa come il dibattito segni il passo e come le considerazioni espresse da esponenti che fanno parte di altri Comitati rischiano di rimettere in discussine elementi che sembravano acquisiti, come l'elezione diretta di entrambi i rami del Parlamento.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, dà atto della circostanza che l'elezione diretta di entrambe le Camere era sembrata condivisa da un'opinione maggioritaria nel Comitato, per quanto l'assenza di votazioni in questa fase dei lavori non consenta di escludere dalla considerazione altre ipotesi. La procedura da seguire dovrà essere quindi oggetto di riflessione nell'Ufficio di Presidenza; il Comitato intanto dovrà proseguire

nel proprio esame con l'approfondimento delle varie proposte presentate. Personalmente ha tratto elementi ulteriori a favore del monocameralismo.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) dichiara di aver ascoltato con molto interesse gli interventi del deputato Rebuffa e del senatore Elia, che rimettono in discussione alcuni aspetti, i quali meritano tuttavia di essere ulteriormente valutati.

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), premesso che forse si è compiuto un errore di metodo nel trattare preliminarmente la questione del bicameralismo, esorta a prendere le mosse dalle innovazioni politiche intervenute nel corso degli ultimi anni, rivolte ad introdurre un sistema politico competitivo e di alternanza. Non appare coerente con questa scelta la volontà di indirizzare il sistema istituzionale verso meccanismi di codecisione che confondono le responsabilità. Egli è favorevole al monocameralismo piuttosto che ad un bicameralismo modellato sulla Camera delle regioni o sul Bundesrat, che giudica artificioso, convinto che meccanismi di concertazione, per essere realmente operanti, presuppongano una omogeneità di fondo che invece non sussiste nel nostro Paese. Rispetto alle considerazioni sviluppate dal senatore Elia, rileva che il controllo risulta più efficace proprio quando esso è svolto da organi che non detengono anche il potere di revocare l'esecutivo.

Il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) obietta che l'esercizio della funzione ispettiva appare arduo da parte della seconda Camera se anch'essa deriva con un'elezione diretta dal corpo elettorale.

Replica il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) sostenendo che, per la natura delle funzioni attribuite, alla seconda Camera non può mancare una forte legittimazione democratica, circostanza che non si verificherebbe in caso di una sua elezione di secondo grado. Nella specie, un organo espressione degli esecutivi regionali appare del tutto inadeguato a svolgere un controllo efficace. Nella propria impostazione occorre perseguire una chiara distinzione di competenze tra i vari livelli istituzionali, rimettendo la soluzione degli eventuali conflitti alla Corte costituzionale e riservando forme di concertazione ai soli ambiti che concernono la distribuzione delle risorse. Conclude ravvisando una certa insensibilità da parte dei fautori dell'ipotesi alternativa.

Il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) sostiene che, se nella nuova forma di governo viene mantenuto il rapporto fiduciario, va escluso che il controllo possa essere disgiunto dalla titolarità del potere di accordare o negare la fiducia. Dubita inoltre della possibilità di costituire due rami del Parlamento ispirati a logiche diverse e come se uno di essi facesse parte integrante di un regime presidenziale.

Il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) precisa che egli si è limitato ad enucleare soltanto alcune critiche nei confronti delle indicazioni emerse, senza formulare una propria proposta. Reputa quindi poco pertinenti alcune obiezioni e conferma come inevitabile la politicità dei poteri di nomina eventualmente attribuiti alla seconda Camera. Il superamento del bicameralismo perfetto, posto il mantenimento dell'eguale legittimazione popolare dei due organi, non farebbe che evidenziare le contraddizioni.

Il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), in merito all'esercizio della funzione di controllo parlamentare, segnala che alcune decisioni di governo riflettono esigenze di natura tecnocratica; resta quindi aperto uno spazio per esercitare un controllo relativamente più indipendente da parte di una Camera legittimata direttamente dal corpo elettorale.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) afferma che un controllo imparziale deve essere svolto innanzitutto dalla società civile e dalla libera stampa. Il riscontro parlamentare è necessariamente finalizzato a decisioni di carattere politico ed esso quindi difficilmente presuppone una sufficiente indipendenza. Ravvisa pertanto delle incoerenze interne difficilmente superabili nella proposta della relatrice.

La relatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU) manifesta il proprio apprezzamento per gli elementi emersi nel corso del dibattito e ritiene che persistano le condizioni per approfondire ulteriormente i contenuti della propria proposta. Rispetto all'intervento del deputato Rebuffa, si ripromette di sviluppare lo spunto in base al quale la seconda Camera dovrebbe rappresentare interessi a carattere sezionale. Per quanto attiene poi all'esercizio della funzione di controllo e di garanzia, osserva che proprio un sistema elettorale maggioritario sollecita l'opportunità che alcune funzioni siano sottratte all'influenza diretta della maggioranza di governo. A questo proposito considera persuasivi gli argomenti svolti dai senatori Villone e Vegas, i quali spiegano anche la scarsa efficacia degli strumenti finora impiegati. Il controllo parlamentare attuato dalla seconda Camera potrebbe inoltre mettere capo a proposte rivolte alla prima Camera, al Governo ed al Presidente della Repubblica, nei rispettivi ambiti di competenza, attivando un circuito di responsabilità politica in grado di conseguire una forte eco nella pubblica opinione e superando gli inconvenienti derivanti dalla tendenziale identità che sussiste tra il Governo e la propria maggioranza. Conclude preannunciando l'intenzione di raccogliere le indicazioni emerse nel corso del dibattito, non escludendo la possibilità di prevedere una diversa durata delle due Camere o di fornire qualche indicazione circa il rispettivo sistema elettorale.

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) aggiunge che l'argomento potrà essere oggetto di esame senza dover essere necessariamente regolato nell'ambito della riforma.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, non esclude questa possibilità. Avverte infine che nelle prossime seduta la relatrice introdurrà anche il dibattito sugli argomenti restanti rimessi all'esame del Comitato.

La seduta termina alle ore 11,45.

COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE

Presidenza del Presidente Giuliano URBANI

La seduta inizia alle ore 10,50. (R050 001, B75^a, 0002°)

Il Comitato prosegue la discussione sui temi relativi all'ordinamento giudiziario.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, vuole in primo luogo sottolineare che le problematiche in esame sono tra loro intimamente connesse ed hanno un'origine storica comune, che si è risolta nel nostro secolo nell'attribuzione ad un complesso di organi indipendente e separato dell'esercizio della funzione giudiziaria (quantomeno tendenzialmente è questa la posizione degli ordinamenti contemporanei paragonabili a quello italiano, con differenziazioni, anche significative, rispetto alla funzione svolta dal pubblico ministero).

Tale principio si trova codificato al comma 1 dell'articolo 104 della Costituzione, secondo il quale la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (formulazione che implicitamente attribuisce la qualità di potere alla magistratura stessa).

Le radici di tale principio si trovano principalmente nella storia costituzionale inglese, americana e francese.

Per quanto riguarda la storia italiana rammenta che lo Statuto albertino prevedeva che la giustizia venisse amministrata dai giudici istituiti dal re e che questi, ad eccezione di quelli di mandamento, fossero inamovibili dopo tre anni di esercizio.

La prima istituzione di un Consiglio superiore della magistratura risale al 1907 (nel 1908 a tale organo fu affiancata la Corte suprema disciplinare), in un quadro che vedeva tuttavia i poteri decisionali prevalentemente affidati al ministro della giustizia.

Nel vigente sistema costituzionale le competenze del CSM sono nettamente separate da quelle del ministro (vedi articolo 110 della Costituzione) e il CSM stesso è organo principalmente diretto a consentire la indipendenza istituzionale della magistratura nel suo complesso (anche se secondo la dottrina e la giurisprudenza della Corte costituzionale tale magistratura comprende solo i giudici ordinari e non anche quelli delle altre giurisdizioni).

L'affermazione di indipendenza della magistratura nel quadro costituzionale è principalmente rivolta nei confronti del potere esecutivo (per le illustrate ragioni storiche e anche per ragioni funzionali) e si è determinato di affidare al CSM l'autogoverno della magistratura in quanto organo che non ne costituisce il vertice funzionale ma che, tuttavia, resta interno alla magistratura stessa, tant'è che è stato definito vertice organizzativo dell'ordine giudiziario.

I rapporti del CSM con il Parlamento sono, invece, limitati alla previsione dell'elezione di parte dei componenti del Consiglio stesso. I particolari *quorum* previsti per tali elezioni dovrebbero stemperare la provenienza politica di parte degli eletti, che in tal modo sarebbero espressione di maggioranze più ampie di quelle ordinarie.

La composizione del Consiglio (formato da membri di diritto, elettivi laici e togati e presieduto dal Presidente della Repubblica) è espressamente prevista dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 104 della Costituzione.

La istituzione del CSM è stata effettuata con la legge n. 195 del 1958, che è stata successivamente più volte modificata, anche in modo significativo.

L'elezione dei componenti togati viene effettuata secondo un sistema maggioritario per circoscrizioni. Il comma terzo dell'articolo 104 prevede inoltre che i componenti eletti dai magistrati (due terzi) devono essere scelti tra gli appartenenti alle varie categorie (di magistrati). L'elezione dei componenti laici è invece effettuata dal Parlamento in seduta comune a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea (o dei votanti dopo il secondo scrutinio).

Ai componenti del Consiglio spetta la garanzia della non punibilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e concernenti l'oggetto della discussione; tale garanzia è stata peraltro introdotta con legge ordinaria (articolo 5 della legge n. 1 del 1981). Il fondamento di tale disposizione è stato ravvisato nel fatto che l'esercizio di tali competenze costituisce strumento essenziale dell'autonomia e indipendenza di cui all'articolo 104.

In sostanza il Consiglio realizza l'autonomia e l'indipendenza citate esercitando le attribuzioni relative alla carriera e allo stato giuridico dei magistrati (spettanti al ministro di grazia e giustizia nel sistema previgente).

Le funzioni del CSM si distinguono in amministrative, giurisdizionali e paranormative.

Le funzioni amministrative sono relative all'organizzazione e al funzionamento interno dello stesso Consiglio (verifica dei titoli di ammissione dei componenti, relativa autonomia contabile) e allo *status* dei magistrati e a funzioni ausiliarie (proposte e pareri al ministro di grazia e giustizia).

Le funzioni giurisdizionali sono relative al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, che viene devoluto ad un'apposita sezione disciplinare. Le funzioni paranormative sono relative ad alcuni atti generali come la redazione del regolamento del Consiglio ovvero di circolari a contenuto generale ed astratto.

Le deliberazioni a contenuto amministrativo sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo; le sentenze in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione (si tratta quindi di attività di carattere giurisdizionale, nell'espletamento della quale il CSM opererebbe quindi come giudice speciale).

Per quanto riguarda i rapporti tra Governo e CSM si è già segnalato che il rapporto con il ministro di grazia e giustizia è di natura di separazione ma, come ha precisato la Corte costituzionale, anche di collaborazione (sentenza n. 168/1963). L'articolo 110 della Costituzione attribuisce infatti al ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia stessa. Nel sistema costituzionale tale disposizione va quindi coordinata con quelle degli articoli 105, 106 e 107 comma secondo della Costituzione.

Per quanto riguarda le proposte ed i disegni di legge costituzionali all'esame del Comitato le principali tematiche (che peraltro devono essere poste in un'ottica di coerenza con la scelta preliminare verso un sistema di giurisdizione unitaria o plurima) sono le seguenti:

- 1. giurisdizione unitaria con un unico CSM o più CSM per varie giurisdizioni;
- 2. CSM unitario e diviso in sezioni in relazione alle varie articolazioni della magistratura;
- 3. CSM distinti per la magistratura giudicante e quella requirente;
- 4. presidenza del CSM (attribuita al Presidente della Repubblica da coordinare con un'eventuale riforma in senso presidenziale o semipresidenziale della forma di Governo – ovvero necessariamente ad un componente dell'organo eletto dal Parlamento) e relativa vicepresidenza;
- 5. espressa menzione in Costituzione del metodo elettorale e diversificazione delle quote di appartenenza degli eletti rispettivamente dal Parlamento e dalla magistratura (il che comporta ovviamente un diverso peso nella rappresentanza e nel bilanciamento dei poteri).

Accanto alle disposizioni relative al CSM (che come si è visto sono dirette a tutelare la magistratura nel suo complesso), la Costituzione prevede una serie di garanzie per i giudici singolarmente considerati (articolo 107, l'ultimo comma del quale prevede che il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalla legge).

Sempre l'articolo 107 prevede che i magistrati (e quindi anche i pubblici ministeri) si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero fa parte dell'ordine giudiziario in una posizione particolare (articolo 73 dell'ordinamento giudiziario) e a tale organo vengono attribuite una pluralità di funzioni relative a diverse materie (non solo penale ma anche civile e amministrativo, con la sorveglianza sul servizio dello stato civile); con tale termine si indica in definitiva un

complesso di uffici cui è demandato il compito di proporre azioni o intervenire nei giudizi promossi da privati.

Storicamente il pubblico ministero è nato come organo di collegamento tra le autorità politiche e quelle giurisdizionali e, almeno nel nostro ordinamento, la sua evoluzione è coincisa con un progressivo affrancamento da tale situazione, tanto che la dottrina prevalente ritiene che la Costituzione lo pone in una posizione di soggezione solo alla legge, anche se in realtà tale guarentigla di riferisce in sostanza all'ufficio più che al singolo magistrato appartenente all'ufficio.

La legge del 1865 prevedeva che i pubblici ministeri fossero un ruolo a sè; successivamente si è passati alla unificazione dei ruoli e nell'ordinamento giudiziario del 1941 il pubblico ministero era alle dipendenze del ministro della giustizia. Nel 1946 il pubblico ministero, pur restando sotto il controllo del ministro, godeva di garanzie di indipendenza dal potere esecutivo.

Tale organo deve vigilare sulla osservanza della legge, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci e anche per questo si dice che è organo imparziale (dovendo, per esempio, acquisire nelle indagini preliminari anche prove a difesa dell'indagato, chiedere l'assoluzione, ecc). Esistono quindi vari modelli e figure di pubblici ministeri, e sono previsti anche presso la Corte dei conti, i tribunali militari e la Corte costituzionale integrata nei giudizi di accusa, pur essendo il pubblico ministero che agisce in materia penale il modello di riferimento più rilevante.

L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero si articola in procure (presso le preture e il tribunale) e procure generali (presso le corti di appello e presso la Cassazione).

Per quanto riguarda l'indipendenza del pubblico ministero la formula del citato ultimo comma dell'articolo 107, che pure rimette al legislatore ordinario la disciplina del pubblico ministero, viene generalmente interpretata nel senso che vi debbano comunque essere garanzie per il pubblico ministero e il comma primo di tale articolo estende agli stessi la garanzia di inamovibilità. Ugualmente gli articoli 105 e 106 estendono a tutti i magistrati le garanzie assicurate dall'esistenza del CSM e dal sistema di nomina del concorso.

La natura giuridica del pubblico ministero è stata variamente dibattuta in dottrina. Se ne è affermata anche la natura amministrativa mentre generalmente viene riconosciuta la natura giudiziaria, come pure è stato ritenuto da taluno che tale organo abbia un carattere neutrale.

Le proposte e i disegni di legge all'esame del comitato generalmente equiparano, con riguardo alle garanzie, la posizione del pubblico ministero a quelle dei giudici. Per quanto riguarda le carriere degli stessi le proposte sono variamente articolate e devono essere lette anche in relazione a quanto previsto per il CSM.

L'articolo 112 della Costituzione prevede che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 22/1959) ciò esclude qualsiasi discrezionalità in ordine all'opportunità del promuovimento dell'azione stessa.

La dottrina ha inoltre collegato la disposizione dell'articolo 112 con quella dell'articolo 3 (principio di uguglianza).

Il ruolo del pubblico ministero anche in relazione all'esercizio dell'azione penale, è stato ridisegnato con l'introduzione del processo accusatorio, sicchè dovrebbe (tendenzialmente) presentarsi come organo di ricerca (non di istruzione), di richiesta (non di decisione), di azione (e non di giudizio).

L'accentuazione del carattere di parte del pubblico ministero conseguente alla riforma del processo penale secondo alcune proposte dovrebbe quindi suscitare una riforma della figura del pubblico ministero.

La maggior parte delle proposte e dei disegni di legge all'esame del comitato mantiene generalmente la previsione dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, sia pur con varie precisazioni ed aggiunte. Altre proposte articolano invece un differente meccanismo in virtù del quale l'esercizio della stessa viene determinato sulla base di criteri determinati dal Parlamento.

Riepiloga quindi, sinteticamente, le questioni che il Comitato dovrà affrontare, nel quadro della complessiva problematica afferente la magistratura:

- 1) scelta tra unità e pluralità delle giurisdizioni;
- 2) la valutazione se la sottoposizione soltanto alla legge debba essere riferita dalla Costituzione soltanto ai giudici ovvero anche ai pubblici ministeri (e, in tal ultimo caso, se riguardi i singoli ovvero l'ufficio);
- 3) la scelta se dare vita ad un solo organo di autogoverno per tutte le magistrature (eventualmente diviso per sezioni) o se mantenere ovvero costituzionalizzare l'attuale situazione, che contempla distinti organi di autogoverno per le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e tributaria;
- 4) la ulteriore scelta se prevedere sia per la magistratura giudicante che per quella requirente un unico CSM, eventualmente diviso in due sezioni, ovvero se creare due CSM diversi per giudici e pubblici ministeri;
- 5) la questione della presidenza dell'organo (o degli organi) di autogoverno, problema che risulta in parte condizionato dalle opzioni che saranno adottate in materia di forma di governo. Inoltre, nel caso si mantenga la presidenza del CSM in capo al Presidente della Repubblica, occorre valutare se esplicitare o meno in Costituzione gli eventuali poteri di quest'ultimo relativamente alla fissazione dell'ordine del giorno;
- 6) la questione dei membri di diritto del CSM, con particolare riferimento alla presenza o meno eventualmente senza diritto di voto e con la sola facoltà di formulare proposte e richieste del ministero di grazia e giustizia, nonchè, in ipotesi, dell'avvocatura generale dello Stato;
- 7) la questione della composizione dell'organo di autogoverno, che si pone sia nel caso di organo unico, sia nel caso di organo unico diviso per sezioni rispetto alle funzioni giurisdizionali, sia ancora nel caso di suddivisione per sezioni relative l'una alla magistrautra giudicante

- e l'altra a quella requirente, sia, infine, nel caso di più organi di autogoverno come attualmente conformati. Tale questione riguarda ovviamente i rapporti numerici tra la componente togata e quella laica e, con riferimento a quest'ultima, la ulteriore valutazione se debba esservi una predeterminazione della quota riservata agli avvocati;
- 8) la scelta se inserire nella Costituzione ovvero se rinviare alla legge ordinaria la disciplina delle modalità di elezione (o di nomina) delle due componenti;
- 9) l'ipotesi di modificare eventualmente la durata del mandato. Si deve segnalare in proposito che risulta esservi unanimità in ordine alla non rieleggibilità;
- 10) la questione dei poteri del CSM, con particolare riferimento alla eventualità di sancire espressamente la esclussione di poteri di indirizzo politico. Tale eventuale esigenza esplicitamente recepita nella proposta di legge A.C. 3064 si pone evidentemente in relazione non già all'attuale testo della Costituzione, che non attribuisce poteri di indirizzo politico al CSM, bensì alla prassi. La questione si porrebbe inoltre in termini distinti nel caso di più organi di autogoverno ovvero di unico organo diviso in sezioni;
- 11) la questione della impugnazione di provvedimenti del CSM, che è ovviamente condizionata dalle scelte adottate sulla unicità ovvero pluralità delle giurisdizione;
- 12) la questione della incompatibilità con le funzioni di magistratura, nonchè quella delle eventuali incompatibilità successive all'esercizio del mandato di componente del CSM;
- 13) la questione dell'accesso alla magistratura, che riguarda sia l'eventuale esclusione di modalità di accesso diverse dal pubblico concorso, sia l'ipotesi di concorsi unici con successiva separazione delle funzioni o delle carriere e con eventuale possibilità di passaggi dall'una all'altra funzione o carriera;
- 14) la scelta se la garanzia dell'inamovibilità debba riguardare indistintamente tutti i magistrati ovvero soltanto i guidici e se, con riferimento ai pubblici ministeri, possano essere introdotte deroghe per assicurare l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale in tutto il territorio della Repubblica;
- 15) la questione della titolarità dell'azione disciplinare, se, cioè, essa debba essere attribuita solo al ministro ovvero al ministro e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ovvero ancora al ministro per il tramite del procuratore generale. Alcuni progetti di legge prevedono inoltre in materia un obbligo di relazione al Parlamento;
- 16) la problematicità dell'obbligatorietà dell'azione penale: alcuni progetti prevedono la pura e semplice conferma della attuale previsione costituzionale; altri la obbligatorietà «secondo le modalità stabilite dalla legge»; altri ancora stabiliscono che il Parlamento indichi le priorità in materia; altri infine, nel confermare l'obbligatorietà, prevedono che il ministro riferisca annualmente al Parlamento dell'adempimento dell'obbligo e sull'uso dei mezzi di indagine.

Tutte le questioni dovranno essere affrontate nelle loro interconnessioni ed altresì ispirandosi ad alcuni principi di carattere generale, quali la terzietà del giudice, l'effettiva parità delle parti nel processo, l'autonomia e l'indipendenza, la responsabilità e l'autogoverno, l'esclusione di funzioni politiche, il bilanciamento fra i poteri e nei poteri, l'effettività dell'obbligatorietà dell'azione penale. Riguardo a tale ultimo principio, occorre tener presente l'attuale situazione, caratterizzata prevalentemente da una sostanziale discrezionalità; peraltro, se si intendesse esplicitamente rinunciare alla obbligatorietà, occorrerebbe ovviamente misurarsi con i problemi posti dall'articolo 3 della Costituzione e con l'esigenza di assicurare comunque la sicurezza dei cittadini. Infine, le soluzioni adottate dovranno ovviamente essere tali da rispondere in maniera effettiva alla domanda di giustizia che proviene dalla società.

Giuliano URBANI, *Presidente*, ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per l'onestà intellettuale dimostrata: ciò consente al Comitato di avere un quadro complessivo delle problematiche da affrontare.

È noto che su diverse questioni le posizioni sono molto distanti; invita però i colleghi a non ripetere quanto già detto e a fare lo sforzo di ricercare per quanto possibile soluzioni accettabili dalla più larga maggioranza dei componenti del Comitato.

In riferimento a ciascuna problematica, sarebbe pertanto opportuno individuare i principi cui ispirare le soluzioni, soluzioni che sarebbe auspicabile che tenessero conto, per quanto possibile, delle ragioni degli altri. Certo nessuno è contrario ad alcuni principi di carattere generale quali: l'autonomia e l'indipendenza, la responsabilità e la terzietà dei giudici. Inoltre, nella individuazione delle soluzioni bisogna essere ispirati alla logica dei pesi e dei contrappesi che non deve però essere intesa come la logica delle ambiguità.

Il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), ringraziando il relatore per la esposizione svolta, tiene a sottolineare che esiste nel Comitato un accordo su alcuni principi di carattere generale cui nessuno è disposto a rinunciare, in misura maggiore di quanto appare all'esterno, seppure diverse siano le ipotesi di concreta attuazione degli stessi principi.

Si dichiara favorevole ad estendere a tutti i magistrati la sottoposizione soltanto alla legge, riferita dalla Costituzione ai giudici. A suo giudizio, però, è opportuno modificare anche il primo comma dell'articolo 101; al riguardo, ricorda che già durante i lavori dell'Assemblea Costituente erano state avanzate preoccupazioni sulla formulazione di tale comma. Le preoccupazioni in cinquanta anni si sono acuite, per cui sarebbe favorevole a prevedere che la giustizia sia amministrata in nome della legge. La ragione di tale modifica coinvolge, a suo giudizio, il tema del rapporto tra i poteri e il riferimento alla «legge» lascerebbe meglio intendere come tale rapporto deve essere inteso. Sottolineando che la Costituzione è stata certamente molto sintetica in materia di giustizia – e ciò ha determinato una libertà della prassi – ritiene opportuno che la Costituzione intervenga in materia più incisiva sulla questione dell'accesso alla magistratura, che deve avvenire per concorso (che, a suo giudizio, deve essere unico per giudici e per pubblici ministeri e deve ri-

guardare tutti gli operatori della giustizia, anche gli avvocati); non si dovrebbe inoltre escludere l'ipotesi di prevedere dei tirocini oppure delle verifiche di professionalità.

Sulla questione della separazione delle funzioni, affermata l'ipotesi di unicità di accesso, sarebbe favorevole a precisare meglio il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 107, demandando nel contempo alla legge ordinaria la previsione di vincoli precisi per la possibilità di passagio da una funzione all'altra.

Considera assai delicata la questione delle incompatibilità, poichè a fronte di un potere politico non forte si è determinata negli ultimi anni una condizione di invasività dell'ordine giudiziario; pertanto, sarebbe favorevole a prevedere nella Costituzione limiti precisi alle incompatibilità.

Ricorda che il Consiglio superiore della magistratura svolge tre diverse funzioni: funzioni amministrative, giurisdizionali e paranormative; di queste ultime, però, non vi è traccia alcuna nel disposto dell'articolo 105 e di fatto tali funzioni sono divenute invadenti, tanto da potere configurarsi come funzioni politiche. Al riguardo, ricorda che già la Commissione Bozzi aveva proposto di modificare l'articolo 108 nel senso di specificare che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite «esclusivamente» con legge. A suo giudizio, quindi, l'esercizio delle funzioni paranormative hanno determinato uno stato di confusione, che in qualche modo va risolto.

La problematica relativa alla disciplina dell'organo di autogoverno va affrontata sotto ogni profilo con grande chiarezza, considerando anche i rapporti tra tale organo e il ministro di grazia e giustizia.

Altra questione rilevante concerne l'accertamento della responsabilità disciplinare dei magistrati. Al riguardo, non esprime critiche sul modo con il quale finora è stata esercitata tale funzione; riterrebbe però opportuno garantire una prevalenza alla componente laica nella sezione disciplinare del CSM.

Osserva poi che nessuno certamente vorrebbe rinunciare al principio della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale; invita però a considerare che la situazione attuale, soprattutto dal punto di vista normativo, è radicalmente mutata.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), sottolineando che il suo intervento sarà interlocutorio, ringrazia il relatore per la dettagliata esposizione svolta.

Osserva che finora non è stato detto se è opportuno mantenere nella Costituzione il divieto della istituzione di giudici speciali. A suo giudizio, tale divieto deve essere mantenuto per quanto riguarda i giudici speciali penali, mentre potrebbe rivelarsi inutile per quanto riguarda la istituzione di altri giudici e particolarmente per quelli destinati a risolvere specifiche controversie (ad esempio le controversie locatizie).

Riterrebbe poi opportuna una riflessione sulla disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 111, che prevede che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso per Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Condivide le indicazioni di metodo formulate dal Presidente; auspica però che nel corso del dibattito siano ben individuati i principi e le problematiche, invitando tutti a non ricercare delle soluzioni rimanendo prigionieri dell'esistente. Bisogna pertanto fissare nella Costituzione i principi fondamentali, demandando il resto alla legislazione ordinaria, e comunque discutere sulla base di una conoscenza reale dei problemi. Al riguardo, non condivide – alla luce di precisi dati di fatto – l'opinione secondo cui vi sarebbe una crisi del processo disciplinare.

Giuliano URBANI, *Presidente*, rinvia il seguito della discussione sui temi relativi all'ordinamento giudiziario alla seduta già convocata per martedì 25 marzo alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 13.

COMITATO FORMA DI STATO

Presidenza del Presidente Leopoldo ELIA

La seduta inizia alle ore 15,20. (R050 001, B72^a, 0001°)

Leopoldo ELIA, *Presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati presentati due testi dal relatore.

Si apre quindi la discussione sulle proposte, presentate dal relatore D'Onofrio, riguardanti rispettivamente i mutamenti territoriali (allegato n. 14) e gli statuti regionali (allegato n. 15).

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), circa il testo sulle modifiche territoriali, esprime innanzitutto la preoccupazione che le procedure previste possano alimentare contrapposizioni di natura etnica. Quanto al secondo periodo, onde evitare squilibri eccessivi con l'istituzione di nuove macro-regioni, invita ad introdurre limiti dimensionali massimi, nel senso ad esempio di stabilire che comunque una nuova regione non possa superare l'estensione di un quinto del territorio della Repubblica.

Quanto al testo sugli statuti, propone di introdurre, al punto 1, un esplicito riferimento al principio dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica; nonchè di unificare i punti 3.2 e 3.3 onde evitare confusioni nell'ambito delle relazioni internazionali e dei rapporti con l'Unione europea.

Esprime poi perplessità per la formulazione del punto 3.4, che potrebbe comportare una compressione dell'autonomia degli enti locali. Infine, suggerisce al punto 3.5, ai fini di una maggiore chiarezza normativa, di sostituire l'espressione: «l'organizzazione costituzionale», con l'altra: «l'organizzazione istituzionale della regione».

La senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale) dichiara di concordare sull'innalzamento del limite minimo demografico a due milioni di abitanti per l'istituzione di nuove regioni (rispetto al limite di un milione di cui all'attuale articolo 132 Cost.). Condivide altresì la salvaguardia delle particolari forme e condizioni delle autonomie speciali.

Il senatore Mario RIGO (gruppo misto), dopo aver dichiarato di concordare sul principio del «rovesciamento», richiama l'attenzione sulla questione della legislazione concorrente, che forse verrà affrontata in un secondo tempo, nonchè sulla materia della giurisdizione amministrativa, che non appare esplicitata nell'elencazione elaborata dal relatore.

Dopo aver ribadito la necessità di individuare formule istituzionali che consentano di coniugare il principio del federalismo competitivo con le esigenze della solidarietà, dichiara di condividere l'impostazione del relatore quanto ai mutamenti territoriali dei soggetti istituzionali, concordano altresì con la proposta del senatore Servello circa il limite dimensionale superiore per le nuove regioni.

Il senatore Adriano OSSICINI (gruppo rinnovamento italiano) si dichiara in linea di massima d'accordo con le impostazioni e le proposte del relatore circa l'individuazione delle materie affidate alla competenza legislativa dello Stato, i mutamenti territoriali e gli statuti regionali. Quanto alla metodologia seguita, ne sottolinea l'organicità e l'efficacia, anche se manifesta la preoccupazione che altri Comitati stiano affrontando e decidendo questioni istituzionali che hanno altresì una rilevanza decisiva in molti aspetti affidati alla competenza del Comitato sulla forma di Stato.

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), sotto un profilo metodologico, non ritiene che la proposta del relatore sugli statuti regionali possa rappresentare – a differenza degli altri precedenti documenti da lui elaborati - il testo base di discussione, a causa delle divaricate posizioni sul punto. Infatti, a suo avviso in primo luogo tutti gli statuti regionali dovrebbero caratterizzarsi per la pari specialità, a parte le regioni la cui particolare autonomia è garantita da accordi internazionali. Inoltre, non condivide in generale il meccanismo elaborato per l'approvazione degli statuti (con legge costituzionale su mera proposta dell'Assemblea legislativa regionale). Parimenti dichiara di non concordare sull'ipotesi di affidare agli statuti regionali poteri ordinamentali relativi alle autonomie locali, che devono invece trovare una definizione direttamente in Costituzione; così come appare poco congruo attribuire allo statuto della regione Lazio, e non alla Costituzione, la definizione delle posizione costituzionale della città di Roma, quale capitale della Repubblica.

Leopoldo ELIA, *Presidente*, esprime l'avviso, ad una prima lettura della proposta del relatore, che forse vi è un'eccessiva tendenza devolutiva ad altri soggetti istituzionali di decisioni che invece andrebbero assunte già nella proposta normativa in via di elaborazione presso il Comitato.

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) – premettendo di condividere i contenuti generali della proposta del relatore – manifesta però perplessità sulla persistente validità della distinzione tra statuti speciali ed ordinari. Inoltre, quanto all'iter approvativo degli statuti regionali, ribadisce la sua posizione favorevole ad una procedura decisionale che si esaurisca interamente nell'ambito delle regioni, proprio per esaltarne le differenziazioni e la competitività anche istituzionale.

Dopo aver espresso perplessità sull'affidamento allo statuto del Lazio della definizione della posizione costituzionale della capitale, si sofferma poi sull'esigenza di salvaguardare l'autonomia degli enti locali, che a suo avviso può essere meglio attuata mediante dirette previsioni costituzionali, anche perchè il modello del relatore fondato sulla concertazione e sulla legge costituzionale approvativa, a suo avviso, non fornisce adeguate garanzie nella sfera dell'esperienza concreta. Invita pertanto ad una maggiore riflessione sulla proposta del relatore di affidare direttamente agli statuti regionali l'assetto ordinamentale degli enti locali.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ritiene che in linea di massima possa ritenersi condivisibile l'elencazione del relatore quanto alla potestà legislativa dello Stato, che però a suo avviso dovrebbe ricomprendere anche la materia elettorale. Quanto agli statuti, la stessa autonomia delle regioni esige che non debba intervenire l'approvazione con legge costituzionale dello Stato, anche in considerazione del principio del «rovesciamento» introdotto nell'individuazione delle competenze statali.

Dopo essersi soffermato sull'esigenza di affidare alla legislazione statale la disciplina delle ineleggibilità e delle incompatibilità riguardanti i consiglieri degli enti sub-statali, anche per garantire una certa uniformità nell'esercizio delle professioni e degli incarichi a livello sovraregionale, esprime l'avviso che i principi dell'autonomia finanziaria dei comuni e delle province debbano essere fissati in Costituzione.

Leopoldo ELIA, *Presidente*, segnala come la proposta del relatore, ipotizzando una pluralità di statuti dal diverso contenuto, abbia il merito di permettere una differenziazione di funzioni tra le regioni, similmente a quanto, seppure per altra via, avviene nell'ordinamento spagnolo, ove ciascuna regione, valutate le proprie possibilità, dimensiona le proprie competenze. Se questo obiettivo di differenziazione degli ordinamenti regionali appare condivisibile, rileva però criticamente come possa trovare ostacolo nella previsione di una approvazione degli statuti con legge costituzionale, il cui ruolo uniformatore potrebbe, a suo avviso, prevalere sulle proposte di ogni singola regione. Manifesta quindi perplessità sulla possibilità di fissare secondo criteri differenziati, negli statuti, l'autonomia finanziaria di ogni singola regione, ritenendo invece preferibile un ordinamento finanziario comune, lasciando alle regioni la scelta di avvalersi o meno di strumenti definiti a livello nazionale.

Richiamando il dibattito svoltosi sul tema nella Comissione per le riforme istituzionali della XI legislatura, ritiene necessario definire con chiarezza ciò che deve essere lasciato all'autonomia statutaria delle singole regioni; in proposito crede che lo statuto non debba riguardare la definizione delle materie di competenza delle regioni e concernere piuttosto, essenzialmente, la forma di governo e l'organizzazione interna regionale. Ritiene peraltro che, anche in questi ultimi ambiti, alcuni istituti difficilmente possano essere lasciati all'autonoma scelta delle singole re-

gioni e siano piuttosto meritevoli di una disciplina uniforme: si pensi in particolare al tema dello scioglimento delle assemblee regionali.

A questo proposito interviene brevemente il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il quale precisa come, a suo avviso, il problema stia nel decidere se si vuole lasciare, o meno, alle singole regioni il potere di scioglimento delle assemblee rappresentative.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) ritiene opportuno – nell'ambito di una revisione dell'ordinamento in chiave federalistica – che sia introdotta una previsione costituzionale sulla definizione della città di Roma quale capitale della Repubblica. Inoltre, in riferimento all'intervento del senatore Villone, manifesta forti perplessità sulla ipotesi di affidare la legislazione elettorale all'autonomia delle singole regioni, con il rischio di una artificiale cristallizzazione di molte situazioni di potere esistenti a livello locale. Si riserva sul punto di presentare proposte emendative.

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) precisa che la riforma di stampo federalistico deve nella sua ottica basarsi su di una «ripartizione istituzionale» forte (tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali): se ha espresso la preoccupazione che la posizione dello Stato non deve essere ridisegnata con un carattere troppo debole, fa tuttavia notare che già in alcuni statuti speciali vigenti la disciplina elettorale degli enti locali viene affidata alle regioni.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, innanzitutto fa notare che probabilmente il Comitato sulla forma di governo tenderà a rafforzare i poteri dello Stato centrale, mentre il Comitato sulla forma di Stato quelli dei soggetti sub-statali. In secondo luogo, il punto 2 della sua proposta – che affida agli statuti la disciplina dei poteri della regione attuativi ed integrativi della potestà legisltiva dello Stato – già presuppone una certa differenziazione tra le regioni. Quanto alle procedure di approvazione degli statuti regionali, il ricorso alla legislazione costituzionale dello Stato può favorire la tendenza ad una certa uniformità, anche se comunque la stessa previsione della derivazione dalle proposte delle singole regioni abilita di per sè alle differenziazioni statutarie.

Infine, circa la volontà di introdurre un federalismo fondato soprattutto sulle autonomie locali minori, fa presente che le ipotesi di regolamentazione in linea generale sono tre: affidare la disciplina dell'ordinamento degli enti locali alle regioni, o al contrario allo Stato centrale, oppure mediante un processo di concertazione tra soggetti istituzionali (soluzione da lui proposta).

Leopoldo ELIA, *Presidente*, rinvia il seguito del dibattito ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 17,15.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

44^a Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno. (R030 000, C21ª, 0003°)

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3a (Affari esteri, emigrazione)4a (Difesa)

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

1ª seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione GUALTIERI

Interviene il Capo di stato maggiore della Difesa, ammiraglio di squadra navale Guido Venturoni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, R47^a, 0001°)

Il presidente GUALTIERI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'identità europea di difesa e di sicurezza e sui nuovi assetti dell'Alleanza atlantica: audizione del Capo di stato maggiore della Difesa

(R048 000, R47a, 0001°)

Il presidente delle Commissioni riunite GUALTIERI fa presente che, con la seduta odierna delle Commissioni riunite, ha inizio un'Indagine conoscitiva di grande rilevanza e attualità sia per la politica estera che per la difesa. Si tratta infatti di approfondire tutti gli aspetti dell'identità europea di difesa e di sicurezza, tanto in relazione alla NA-TO quanto nella prospettiva di un rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea. In particolare nel corso dell'indagine saranno esaminati problemi delicati, come l'allargamento della NATO, la posizione dell'Italia rispetto alla stretta intesa che sembra sia stata raggiunta dalla Francia e dalla Germania sui problemi della sicurezza, l'importanza del Mediterraneo nei nuovi equilibri strategici. È in tale quadro che si collocheranno anche la riforma delle Forze armate italiane e il nuovo modello di difesa.

Il presidente della Commissione affari esteri MIGONE si scusa con i senatori e con l'ammiraglio Venturoni poichè dovrà allontanarsi tra breve per partecipare alla celebrazione del quarantennale del Trattato di Roma. Con riferimento all'introduzione del presidente Gualtieri, fa presente che la Commissione affari esteri ha discusso sinora l'allargamento della NATO nei suoi aspetti politici, ma ritiene assai utile approfondirne anche gli aspetti militari e finanziari. È altresì essenziale capire fino a qual punto i paesi membri della NATO, qualora non partecipassero a singole missioni, potranno influenzare le relative decisioni e condizionare l'impiego delle risorse dell'Alleanza. Infine rileva che uno dei possibili sbocchi dell'indagine conoscitiva potrebbe essere una riflessione sulle attribuzioni istituzionali in materia di sicurezza, con riguardo alla eventuale istituzione di un organismo simile al Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Il presidente GUALTIERI dà la parola all'ammiraglio Venturoni, Capo di stato maggiore della difesa, cui rivolge un cordiale saluto.

L'ammiraglio VENTURONI premette che il 1997 è un anno di svolta per l'Alleanza atlantica, che affronterà la triplice sfida dell'adattamento interno, dell'allargamento ad alcuni paesi che ne hanno fatto domanda, nonchè della definizione di una identità europea di difesa e sicurezza. Con riferimento al primo punto, osserva che nella mutata situazione internazionale è apparso necessario ridefinire e snellire la struttura dell'Alleanza, riducendo i livelli di comando e – fermi restando i due comandi strategici dell'Europa e dell'Atlantico – diminuendo a due il numero dei comandi regionali: quello del Centro-Nord e quello del Centro-Sud.

Per i comandi regionali la Francia, che desidera rientrare nella struttura militare integrata, ha chiesto la nomina di comandanti europei, rivendicando per sè il comando del Centro-Sud. L'Italia, come la maggior parte degli alleati, ritiene che la regione meridionale sia troppo delicata per rinunziare in questo momento a un comandante statunitense; nel contempo considera opportuno individuare soluzioni che contemperino tale esigenza con le ragioni sostenute dalla Francia.

L'identità europea di difesa all'interno dell'Alleanza atlantica è legata soprattutto alla possibilità di costituire *combined joint task forces* al fine di affrontare situazioni di crisi di prevalente interesse europeo. Peraltro tali forze, messe a disposizione dai paesi europei interessati, do-

vrebbero avvalersi del sostegno logistico e tecnologico di altri alleati, tra cui gli Stati Uniti, che sono i soli a detenere risorse strategiche indispensabili come ad esempio i satelliti. È quindi ovvio che, se si vuole disporre del supporto concreto di un alleato, si dovrà anche acquisire il suo consenso all'impiego delle sue risorse.

Contemporaneamente l'Italia opera anche all'interno dell'Unione europea per un rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonchè per una maggiore visibilità dell'Europa nel settore della difesa. A tal fine è necessario superare la regola dell'unanimità, prevedendo che le decisioni relative alla PESC siano adottate con una maggioranza qualificata, fermo restando il sostegno politico degli Stati che non prenderanno parte all'iniziativa.

L'ammiraglio Venturoni si sofferma poi sulla questione dell'allargamento della NATO, rilevando che la prevista adesione della Polonia, della Repubblica Ceca e dell'Ungheria ha profili di maggiore delicatezza rispetto ad altri allargamenti verificatisi nel passato, poichè per la prima volta entrerebbero nell'Alleanza paesi in precedenza appartenenti al Patto di Varsavia. Benchè non sia stata la NATO ad assumere l'iniziativa dell'allargamento, non vi è dubbio che si debba tener conto del modo in cui esso è percepito dalla Russia, la quale resta pur sempre una grande potenza militare. Pertanto l'Alleanza, pur senza riconoscere ad alcun paese terzo un diritto di veto, si è preoccupata di chiarire che l'allargamento non è rivolto contro alcuno Stato e viene concepito come un modo di aumentare la sicurezza in Europa, e non già per alimentare nuove tensioni.

In tale prospettiva l'Alleanza in un primo tempo ha proposto la partnership for peace, cui hanno aderito molti paesi orientali e balcanici. Si tratta di un importante strumento di cooperazione e di sicurezza, al quale la NATO non intende rinunziare, ma che per molti paesi non basta. Di fronte alla reiterata domanda di adesione di tali Stati, la NATO ha posto alcune condizioni, prevalentemente politiche, che si riferiscono agli stessi principi-guida del Trattato dell'Atlantico del Nord: rispetto della democrazia e dei diritti umani, nonchè controllo politico delle Forze armate. Sulla base di tali principi, i paesi che hanno maggiori probabilità di aderire in tempi brevi alla NATO sono la Polonia, la Repubblica Ceca e l'Ungheria.

La posizione dell'Italia è ispirata dall'esigenza politica di non dirigere l'allargamento soltanto verso i paesi del dissolto Patto di Varsavia, sembrando più opportuno che l'Alleanza costituisca un fattore di stabilità in aree di crisi, come già è avvenuto in passato: pertanto l'Italia è favorevole all'ingresso della Slovenia, che darebbe contiguità territoriale all'Ungheria, nonchè di altri paesi dell'Europa sud-orientale. Tuttavia per alcuni di tali paesi vi sarebbero obiettive difficoltà alla stregua dei principi-guida del Trattato precedentemente indicati.

In definitiva, l'aspetto più importante della questione è che si deve tener conto delle legittime preoccupazioni della Russia e convincerla che l'allargamento non sarà rivolto contro di lei. Ciò potrebbe essere possibile se si stipulerà una carta che dia reciproche garanzie, stabilendo tra l'altro un meccanismo di consultazione per gestire congiuntamente le crisi. Resta comunque inteso che, per alcuni Stati dell'Europa orientale, l'adesione alla NATO in tempi brevi è sconsigliabile per obiettive considerazioni geostrategiche.

Si svolge quindi un breve dibattito sul prosieguo dei lavori nel quale intervengono i senatori FORCIERI, AGOSTINI e VERTONE GRI-MALDI, nonchè il presidente GUALTIERI che propone di consentire ai senatori di porre quesiti all'Ammiraglio Venturoni il quale avrà modo di fornire chiarimenti richiesti nella prossima riunione delle Commissioni riunite.

La Commissione conviene.

Il senatore MANCA, dopo aver rivolto parole di saluto e di ringraziamento all'ammiraglio Venturoni, chiede quale riflesso può avere sulla politica interna della Federazione russa un eventuale allargamento della NATO. Inoltre, considerato che nella mutata situazione internazionale il ruolo delle Forze armate dei paesi occidentali è divenuto più complesso ed impegnativo, vorrebbe conoscere l'avviso dell'ammiraglio in ordine all'ipotesi di una trasformazione in senso più spiccatamente professionale del nostro strumento militare.

Il senatore JACCHIA, ringraziato l'ammiraglio Venturoni per la dettagliata relazione, osserva che l'allargamento della NATO alla Polonia, alla Repubblica Ceca e all'Ungheria potrebbe essere interpretato dalla Federazione russa come una minaccia alimentando nuove tensioni. Esiste poi una forte frizione tra gli Stati Uniti e la Federazione russa in ordine allo strumento per realizzare l'allargamento della NATO, poichè la seconda chiede che sia un trattato che preveda procedure aggravate per eventuali ulteriori allargamenti dell'alleanza; non ritiene opportuno che l'Italia si inserisca in tale scontro assumendo posizioni che possono creare problemi all'alleato americano. Infine, in ordine al comando NATO del Centro-sud, chiede se l'assunzione del suddetto comando da parte della Francia o di altro paese, come ad esempio l'Italia, possa assicurare una protezione della regione equivalente a quella finora garantita dagli americani.

Il senatore CONTESTABILE rileva che in diversi incontri delle delegazioni parlamentari dell'Unione europea occidentale i parlamentari russi hanno manifestato decisa opposizione all'allargamento della NA-TO, posizione condivisa dal Governo della Federazione russa. La decisione di allargare la NATO, prevista a suo dire per il prossimo mese di luglio, verrà quindi assunta a prescindere dal consenso russo. Ciò premesso, chiede se l'ammiraglio ritenga che l'arsenale nucleare russo possa rappresentare ancora una minaccia reale.

Il senatore FORCIERI, nel rilevare che qualunque decisione in ordine all'allargamento della NATO, dovrà passare al vaglio del Parlamento, chiede chiarimenti in ordine alla ipotesi di modificare la struttura di comando della NATO, in particolare per quanto riguarda la regione meridionale. Riprendendo poi il problema dell'allargamento della NATO, pur non potendo certo riconoscere alla Federazione russa alcun diritto di veto, giudica sbagliato non considerare la posizione di quel paese anche per i riflessi che essa può assumere per la sicurezza nel continente. Del resto un allargamento dell'Alleanza atlantica unicamente verso i paesi del dissolto patto di Varsavia potrebbe essere interpretato dalla Russia come una minaccia. In conclusione egli afferma che un sistema efficace di sicurezza del continente europeo non può prescindere dal coinvolgimento della Federazione russa.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, premesso che la ricerca della stabilità e della pace presuppone l'identificazione di minacce, chiede per quali ragioni il Governo italiano ritiene che, nonostante il mutamento del quadro geo-politico, la minaccia per l'occidente provenga ancora dall'est e in particolare dalla Federazione russa. Del resto, se è vero che i paesi occidentali intendono accelerare il processo di allargamento della NATO proprio sfruttando l'attuale debolezza della Federazione russa, non si comprende quali possano essere i pericoli che provengono da quel Paese. Tali incongruenze rischiano di avere pericolosi riflessi sulla politica interna della Federazione russa favorendo la nascita di un nazional-comunismo che potrebbe davvero minacciare la sicurezza nel continente.

Il senatore MANFREDI ritiene che all'indomani della caduta del muro di Berlino si è verificata una sovrapposizione di responsabilità e compiti tra NATO e Unione europea in materia di concertazione militare. Inoltre, venuta meno la minaccia globale, l'Alleanza ha mostrato i suoi limiti nella capacità di gestire le crisi locali. Chiede quindi all'ammiraglio se si sta valutando l'ipotesi di creare in ambito NATO meccanismi di consultazione tra i paesi membri per consentire interventi anche unilaterali nelle diverse aree di crisi.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'Indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

119^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Bogi e il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE ricorda i fatti notori che hanno dato luogo all'emanazione del decreto-legge: le misure che vi sono contenute hanno lo scopo di fronteggiare l'emergenza determinata dall'eccezionale afflusso di cittadini albanesi, prevedendo la possibilità di interventi straordinari da parte delle amministrazioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Si tratta di provvedimenti rivolti ad assicurare le misure di prima accoglienza, di protezione e di assistenza igienico-sanitaria, a concedere un nulla osta provvisorio di 60 giorni prorogabile fino a 90 e a disporre la provvista dei mezzi finanziari occorrenti. Ad avviso del relatore, è evidente la sussistenza dei presupposti costituzionali per l'emanazione del decreto-legge. Propone, di conseguenza, la formulazione di un parere favorevole.

Il sottosegretario SINISI precisa che il decreto si articola in una serie di disposizioni rivolte ad assicurare le misure di accoglienza e di sicurezza, nonchè in tema di procedure contabili e di copertura finanziaria. Si tratta di fronteggiare una situazione eccezionale con un insieme di strumenti normativi, integrati da una direttiva del Ministero dell'interno rivolta ad assicurarne un'applicazione avveduta, soprattutto nel di-

scernimento tra le situazioni di effettivo bisogno e gli ingressi riconducibili a un fenomeno di immigrazione clandestina. Ritiene sussistenti, pertanto, i presupposti costituzionali per l'emanazione del decreto-legge.

Il senatore SPERONI opina che il provvedimento non è affatto necessario, trattandosi di un evento di immigrazione clandestina già previsto dalla normativa vigente, peraltro inadeguata. Rileva inoltre la prevedibilità del fenomeno e censura la condotta del Governo, che non ha provveduto tempestivamente. D'altra parte, non risulta che i Paesi direttamente confinanti con l'Albania abbiano un problema di afflussi paragonabile a quello italiano. Quanto alle possibili misura di assistenza, sarebbe stato preferibile, a suo avviso, inviare un corpo di spedizione in Albania, con le necessarie strutture di accoglienza e di soccorso, come in altri casi analoghi, ad esempio in Somalia e in Ruanda: il sostegno dell'Italia sarebbe stato più efficace e meno costoso.

Il senatore ROTELLI afferma che la necessità delle specifiche misure contenute nel decreto-legge non risulta dimostrata: dinanzi a una situazione indubbiamente eccezionale, la necessità di un provvedimento d'urgenza sarebbe infatti da rinvenire nella disposizione di poteri non consentiti dalla normativa vigente. Rileva, in proposito, che l'articolo 1, comma 5, prevede una potestà di coordinamento nei confronti delle regioni degli enti locali, che evidentemente è stata ritenuta insussistente nell'ordinamento vigente.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI condivide le osservazioni del senatore Rotelli e rileva l'inadeguatezza e l'incoerenza del provvedimento, con particolare riguardo ad alcune misure che sono da ritenere comprese nei poteri di ordinanza stabiliti dalla normativa vigente sulla protezione civile. Osserva, inoltre, che le deroghe stabilite dall'articolo 2, comma 5 in tema di tutela giurisdizionale, non appaiono compatibili con i principi generali dell'ordinamento richiamati dall'articolo 1. Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, esse risultano pleonastiche, salvo che non abbiano l'effetto di escludere alcune delle amministrazioni competenti. Ritiene, pertanto, che il provvedimento in esame introduce gravi deviazioni ad alcuni principi generali dell'ordinamento giuridico, senza disporre misure efficaci, nè tantomeno necessarie.

Il senatore BESOSTRI ritiene che l'eccezionale situazione di fatto presupposta dal provvedimento, ne giustifica l'adozione e ne qualifica la stessa opportunità, con particolare riguardo alla misura del nulla osta provvisorio. Quanto alle deroghe in materia di tutela giurisdizionale, reputa che siano conformi ai principi generali dell'ordinamento.

Il senatore GUERZONI condivide la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente, ritiene che le obiezioni rivolte al decreto-legge abbiano un fondamento esclusivamente politico e non esclude tuttavia una valutazione anche critica in sede di esame nel merito.

Il senatore PASSIGLI si dichiara sorpreso per i rilievi formulati dal senatore Rotelli, rilevando che il decreto-legge introduce alcune misure non previste dalla normativa vigente, in ragione della necessità e dell'urgenza di provvedere.

Anche per il senatore ANDREOLLI risultano evidenti le ragioni di necessità e urgenza che hanno dato luogo all'emanazione del decreto-legge.

Il senatore MAGNALBÒ considera invece sprovvisto dei presupposti costituzionali il provvedimento in esame, che è stato adottato tardivamente e non assicura alcun risultato efficace.

Il relatore VILLONE, in sede di replica, dichiara di comprendere alcune delle obiezioni rivolte al decreto-legge ma ritiene che la normativa vigente sulla immigrazione clandestina non sia sufficiente a fronteggiare la specifica situazione di emergenza: in particolare, la misura del nulla osta provvisorio, funzionale al rimpatrio, dimostra l'utilità del provvedimento nell'assicurare la protezione necessaria e sufficiente per i profughi albanesi.

Il sottosegretario SINISI replica a nome del Governo precisando che numerose misure contenute nel decreto-legge non sarebbero consentite dalla normativa vigente e rilevando che si tratta di un fenomeno inedito, tale da imporre un accurato discernimento tra esigenze di accoglienza umanitaria e necessità di autotutela.

Si procede alla votazione sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Per dichiarazione di voto contrario interviene il senatore ROTELLI, che conferma le critiche rivolte alla formulazione del decreto-legge.

Anche il senatore MAGGIORE annuncia un voto contrario.

Il senatore MARINI preannuncia il suo voto favorevole, sottolineando la differenza tra il fenomeno in questione e l'immigrazione di altra provenienza.

Il senatore SPERONI motiva il suo voto contrario, affermando che si tratta di una vera e propria invasione straniera, di fronte alla quale ogni altro Stato avrebbe adottato le misure necessarie. Conferma il suo giudizio negativo sulla capacità dimostrata dal Governo nel fronteggiare il fenomeno.

La Commissione, quindi, a maggioranza accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee-legge comunitaria 1995-1996 (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio e rinviato nella seduta del 6 marzo.

Interviene il ministro BOGI, motivando il contenuto del disegno di legge, rivolto ad assicurare il recepimento delle direttive comunitarie fino alle scadenze comprese nella data del 30 giugno 1998. Si tratta, pertanto, di anticipare una serie di provvedimenti di attuazione, anche attraverso ulteriori integrazioni, che il Governo propone in forma di emendamento, riservandosi di aggiungere nuove ipotesi di recepimento. Si sofferma, quindi, sul ritardo accumulato nell'attuazione di direttive in via regolamentare, rilevando la complessità dei relativi procedimenti ma anche alcune inadempienze da parte delle amministrazioni competenti. Quanto al coinvolgimento delle regioni nel processo di recepimento della normativa comunitaria, il Governo intende corrispondere alla richiesta da più parti avanzata per l'introduzione di misure più efficaci. Ricorda, infine, che il Governo ha presentato al Parlamento una relazione sullo stato attuale dell'ordinamento comunitario, che riguarda anche la fase di elaborazione degli strumenti normativi.

Il presidente VILLONE invita i proponenti ad illustrare i rispettivi emendamenti.

Il senatore SPERONI motiva l'emendamento 1.All.2, riferendolo all'esigenza di adeguamento temporale già sottolineata dal ministro Bogi. Illustra, quindi, anche l'emendamento 1.0.1.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dà per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.All.B.2.

Il relatore BESOSTRI illustra l'emendamento 1.All.A.1.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 1.2, mentre il relatore BESOSTRI illustra il 2.1, sottolineando l'opportunità di conferire maggiore certezza alla normativa vigente e rilevando una deprecabile tendenza, nella normativa comunitaria, alla confusione tra direttive e regolamenti.

Il senatore MAGGIORE dà per illustrato l'emendamento 3.All.E.1.

Il senatore SPERONI illustra l'emendamento 3.All.E.2, riservandosi di svolgere una verifica puntuale circa la sua persistente attualità.

Il ministro BOGI, infine, si riserva di illustrare in una seduta successiva gli emendamenti proposti dal Governo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI CASE DA GIOCO

Il presidente VILLONE comunica che il Presidente del Senato ha sollecitato l'esame dei disegni di legge che prevedono l'istituzione di case da gioco, assegnati alle Commissioni riunite affari costituzionali e finanze.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1780

Art. 1.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 95/29/CE è fissato al 30 settembre 1997».

1.1 Lubrano di Ricco

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti».

1.2 IL GOVERNO

Nell'allegato A, sopprimere la direttiva 96/51/CE.

1.All.A.3 IL GOVERNO

Nell'Allegato A, inserire le seguenti direttive:

«96/99/CE

96/95/CE

96/94/CE

96/89/CE

96/87/CE

96/86/CE

96/80/CE 96/82/CE

96/78/CE

90/76/CE

96/77/CE

96/76/CE

96/75/CE

96/72/CE

96/70/CE

96/69/CE

96/68/CE

96/67/CE

96/66/CE

96/65/CE

96/62/CE

96/61/CE 96/60/CE

96/52/CE

96/48/CE 96/43/CE

96/42/CE

96/35/CE

96/30/CE

96/29/EURATOM

96/19/CE

96/17/CE

96/16/CE

96/13/CE

96/7/CE

96/3/CE

96/2/CE

95/69/CE

95/67/CE

95/66/CE

95/65/CE

95/64/CE

95/63/CE

95/57/CE

95/49/CE

95/43/CE

95/41/CE

95/40/CE

95/30/CE

95/17/CE

95/15/CE

95/8/CE

95/7/CE

95/6/CE

95/4/CE

94/79/CE

94/76/CE

94/75/CE

94/74/CE

94/71/CE

94/69/CE

94/66/CE

94/64/CE 94/62/CE 94/61/CE 94/60/CE 94/49/CE 94/46/CE 94/44/CE 94/43/CE 94/42/CE 94/41/CE 94/40/CE 94/38/CE 94/37/CE 94/36/CE 94/35/CE 94/32/CE 94/28/CE 94/21/CE 94/16/CE 94/14/CE 94/13/CE 94/9/CE».

1.All.A.2 Speroni

Nell'allegato A, inserire le seguenti direttive:

«94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE;

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE;

95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante;

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (secondo direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE);

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale

contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e della direttiva 90/675/CEE;

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE;

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile;

96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale;

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità».

1.All.A.4 IL GOVERNO

Nell'Allegato A, aggiungere la seguente direttiva:

«96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose».

1.All.A.1 IL RELATORE

Nell'allegato B, inserire le seguenti direttive:

«93/36/CE

93/88/CE

93/104/CE 94/33/CE 94/45/CE».

1.All.B.1

MARCHETTI, MANZI, MARINO, BERGONZI

Nell'allegato B, inserire la seguente direttiva: «95/29/CE».

1.All.B.2 Lubrano di Ricco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea)

- 1. Ogni regione ha la facoltà di istituire presso la sede della Commissione delle Comunità europee una propria rappresentanza permanente della regione. Più regioni possono di comune accordo istituire una comune rappresentanza permanente.
- 2. I componenti di ciascuna rappresentanza permanente regionale sono alla esclusiva e diretta dipendenza della rispettiva Giunta regionale e svolgono principalmente le seguenti funzioni:
- a) tempestiva comunicazione alla Giunta di informazioni, anche solo ufficiose ed informali, su tutte le iniziative e i progetti comunitari di interesse regionale;
- b) riferire sul corso e l'avanzamento di pratiche e progetti della rispettiva regione presso le istituzioni comunitarie;
- c) fornire informazioni e tenere pubbliche relazioni a cura e nell'interesse della rispettiva regione.
- 3. Ogni Rappresentanza permanente della regione è composta da funzionari della regione nominati dalla rispettiva Giunta regionale per cinque anni. I funzionari regionali in servzio presso le Rappresentanze permanenti regionali hanno diritto alle stesse indennità del personale consolare amministrativo italiano in servizio all'estero.
- 4. Si intendono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni previste dal presente articolo.
- 5. Le spese e gli oneri derivanti dall'istituzione delle Rappresentanze permanenti della regione gravano sui rispettivi bilanci regionali».

1.0.1 Speroni

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.2 Lubrano di Ricco

2.3 (Identico all'em. 2.2)

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – 1. Per le Direttive non recepite nell'ordinamento il Governo non oltre tre mesi prima della scadenza del termine previsto per la loro attuazione è autorizzato ad individuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 le disposizioni puntuali, precise e non condizionate delle Direttive, che si applicano nell'ordinamento interno indipendentemente dalla loro formale ricezione una volta scaduto il termine assegnato allo stato nazionale per l'adeguamento della propria legislazione

- 2. Il termine per il parere del Consiglio di Stato previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 è ridotto a 40 giorni e se ne prescinde se non è reso nel termine.
- 3. Lo schema di regolamento unitamente al parere del Consiglio di Stato, se espresso, è trasmesso alla Camere per il parere delle competenti Commissioni.
- 4. Il parere delle Commissioni deve essere espresso entro 40 giorni dalla ricezione dello schema, in difetto il Governo ne prescinde.
- 5. Il regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
- 6. In ogni caso il giorno della scadenza del termine per l'attuazione della direttva deve essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* serie ordinaria un avviso contenente il numero della direttiva, il suo oggetto, gli estremi di pubblicazione della Direttiva nella G.U.R.I e nella G.U.C.E., nonchè le indicazioni delle norme adottate per la sua attuazione o, in difetto del regolamento di cui ai precedenti commi».
- 2. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 le parole: "entrata in vigore" sono sostituite con le parole "scadenza del termine per la presentazione"».

2.1 IL RELATORE

Art. 3.

Nell'allegato E, aggiungere la seguente sentenza:

«sentenza 25 luglio 1991 (Causa 345/89) sulla violazione dell'articolo 5 della direttiva 76/207/CE concernente l'attuazione della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro».

3.All.E.1. Maggiore

Nell'allegato E, aggiungere le seguenti sentenze:

Sentenza del 15/11/83, Causa C-322/82, concernente norme di qualità per gli ortofrutticoli;

Sentenza del 12/02/86, Causa C-69/86, concernente norme di qualità per gli ortofrutticoli;

Sentenza del 12/07/88, Causa C-322/86, concernente la qualità delle acque idonee alla pescicoltura;

Sentenza del 09/03/94, Causa C-291/93, concernente la qualità delle acque idonee alla pescicoltura;

Sentenza del 17/01/91, Causa C-157/89, concernente la protezione della avifauna selvatica, stagione venatoria;

Sentenza del 26/02/91, Causa C- 180/89, concernente le restrizioni alla libera prestazione dei servizi di guida turistica;

Sentenza del 16/05/91, Causa C-263/85, concernente i contributi alle regioni per l'acquisto di autobus e tram di produzione nazionale;

Sentenza del 13/12/91, Causa C-33/90, concernente lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Sentenza del 09/06/93, Causa C-95/92, concernente radioprotezione ed esami sanitari;

Sentenza del 02/08/93, Causa C-366/89, concernente il monopolio per la raccolta e lo smaltimento degli olii esausti;

Sentenza del 09/02/94, Causa C-119/92, concernente il monopolio e le tariffe degli agenti doganali;

Sentenza del 23/02/94, Causa C-289/93, concernente il trasporto su strada e gli apparecchi di controllo;

Sentenza del 26/04/94, Causa C-272/91, concernente gli appalti pubblici di forniture in relazione al sistema informatico per il gioco del lotto;

Sentenza del 18/05/95, Causa C-57/94, concernente gli appalti pubblici di lavori in relazione alla costruzione della strada Ascoli-Mare:

Sentenza del 01/06/95, Causa C-182/94, concernente l'omessa comunicazione della normativa di ricezione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE;

Sentenza del 12/10/95, Causa C-257/94, concernente prowedimenti comunitari per la lotta alla peste suina classica;

Sentenza del 30/11/95, Causa C-118/95, concernente materiali di moltiplicazione delle piante da frutto;

Sentenza del 06/06/96, Causa C-101/94, concernente l'attività di intermediazione in valori mobiliari;

Sentenza del 20/06/96, Causa C-237/95, concernente il mancato recepimento delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE;

Sentenza del 11/07/96, Causa C-303/95, concernente inadempienza relativa alla direttiva 91/157/CEE;

Sentenza del 17/09/96, Causa C-289/94, concernente inadempienza di Stato relativa all'obbligo di previa notifica in virtù della direttiva 83/189/CEE;

Sentenza del 12/10/96, Causa C-257/94, concernente il mancato recepimento della direttiva 91/685/CEE;

Sentenza del 26/09/96, Causa C-117/95, concernente il mancato recepimento nei tempi prescritti delle direttive 92/35/CEE e 92/40/CEE;

Sentenza del 07/11/967 Causa C-315/95, concernente il mancato recepimento delle direttive 93/48/CEE7 93/49/CEE, 93/61/CEE e 93/85/CEE;

Sentenza del 29/06/95, Causa C-135/947 concernente la ricevibilità della direttiva 89/6 1 8/EURATOM;

Sentenza del 14/03/967 Causa C-238/957 concernente la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze pericolose;

Sentenza del 12/12/967 Causa C-302/957 concernente il trattamento delle acque urbane reflue;

Sentenza del 23/01/977 Causa C-314/957 concernente il mancato recepimento di direttive relative a problemi sanitari e polizia sanitaria».

3.All.E.2 Speroni

120^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente VILLONE

Interviene il sottosegretario per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 marzo.

Il relatore VILLONE ricorda che nella seduta precedente si era convenuto di riconsiderare le previsioni normative sul numero degli assessori.

In proposito il sottosegretario VIGNERI ricorda le vicende normative che hanno dato luogo a una successione di limiti diversi, e alla conseguente confusione alla quale si intende porre rimedio. Allo stato attuale, il Governo è propenso a demandare la determinazione del numero degli assessori alle autonome decisioni degli enti locali, definite nei rispettivi statuti. In tal senso propone di riformulare il comma 5 dell'articolo 6, confermando la disciplina transitoria del comma 6, corrispondente alla normativa vigente ma integrata in riferimento ai comuni di minori dimensioni.

Il relatore VILLONE, quanto alla proposta avanzata dal rappresentante del Governo, esprime il suo consenso ma richiama l'attenzione sulle possibili implicazioni finanziarie; si impegna, peraltro, a presentare come proprio emendamento la prospettata riformulazione del comma 5.

Il senatore BESOSTRI rileva i possibili effetti finanziari di una disciplina senza limiti massimi, che sono comunque opportuni anche per un fondamentale principio di buona amministrazione. Osserva, inoltre, che la possibile proliferazione del numero degli assessori sarebbe un incentivo alla frammentazione politica. Il senatore SPERONI si dichiara invece favorevole alla soluzione indicata dal rappresentante del Governo, pur sottolineando i possibili rischi che ne conseguono, in particolare riguardo a una ipotetica moltiplicazione del numero degli assessori, che in alcuni casi potrebbe dar luogo alla coincidenza tra consiglieri di maggioranza ed esecutivo dell'ente locale. D'altra parte, tale rischio potrebbe essere rimosso con una prescrizione di incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore, estesa anche ai comuni con meno di 15.000 abitanti, per i quali attualmente non vi è una simile limitazione.

Il relatore VILLONE considera fondato il rilievo del senatore Speroni.

Il senatore PARDINI esprime il suo consenso alla soluzione enunciata dal rappresentante del Governo, che a suo avviso accentua la responsabilità delle amministrazioni locali e non si presta realisticamente ad abusi in ordine al possibile eccesso di assessori.

Secondo il senatore TIRELLI, un limite fissato dalla legge è viceversa necessario, anche perchè nei piccoli comuni sarebbe inopportuna una prescrizione di incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore: in tali situazioni, infatti, le cariche politiche sono normalmente assunte da un numero limitato di cittadini, tra i quali sarebbe assai arduo individuare un numero sufficiente di consiglieri e inoltre un numero di assessori che non siano consiglieri. Occorre pertanto, a suo avviso, un parametro quantitativo fissato dalla legge.

Concorda il senatore MAGGIORE, che considera opportuno un vincolo legislativo anche per prevenire pressioni improprie nella composizione delle giunte.

Il senatore SPERONI richiama l'attenzione sulla possibilità che un numero eccessivo di assessori attenui la dialettica politica nel consiglio, in quanto i consiglieri di maggioranza tendenzialmente si identificherebbero con la giunta, perdendo ogni capacità di autonoma determinazione rispetto all'indirizzo dell'esecutivo. A suo parere, sarebbe comunque sufficiente indicare in legge la metà del numero dei consiglieri quale numero massimo di assessori.

Il senatore PELLEGRINO osserva che il timore di un eccesso nel numero di assessori, una volta conferita agli enti locali la piena autonomia di determinazione in materia, implica un giudizio negativo sulla stessa autonomia degli enti locali: ritiene preferibile, peraltro, una indicazione flessibile nella legge, derogabile dagli statuti, che peraltro non possono essere modificati se non attraverso procedure complesse.

Il senatore GUERZONI conviene su una soluzione ispirata a flessibiltà e autonomia e auspica che l'indirizzo manifestato al rappresentante del Governo sia definitivo. Ritiene preferibile, peraltro, articolare la disciplina secondo la tipologia dei comuni.

Il relatore VILLONE considera possibile affidare la determinazione del numero degli assessori all'autonomia degli enti locali, prescrivendo tuttavia la incompatibilità assoluta tra le cariche di consigliere e di assessore, al fine di prevenire i rischi evocati dal senatore Speroni.

Il senatore BESOSTRI si dichiara persuaso dagli argomenti sostenuti a favore di una autonoma determinazione da parte degli enti locali e condivide anche la proposta di integrare tale soluzione con una prescrizione di incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore. Ritiene, peraltro, che tale prescrizione dovrebbe essere rimessa agli statuti, mentre la legge dovrebbe prevedere che in caso di mancata prescrizione di incompatibilità il numero di assessori non dovrebbe eccedere un limite massimo.

Il relatore VILLONE osserva che l'esclusione dell'incompatibilità nella normativa di legge potrebbe avere effetti destabilizzanti nell'assetto politico degli enti locali.

Il senatore PELLEGRINO precisa che si dovrebbe discutere preferibilmente di un caso di ineleggibilità, piuttosto che di incompatibilità.

Secondo il senatore GUERZONI, la possibilità di un numero eccessivo di assessori danneggia l'autonomia degli enti locali, potendo assumere effetti paradossali.

Il senatore PARDINI obietta che l'esclusione di effetti irragionevoli è rimessa alla responsabilità degli stessi enti locali e prevede che le conseguenze assurde da taluno paventate non si verificheranno, in base a una valutazione ragionevole.

Il senatore SPERONI osserva che non è dato un limite legislativo al numero di ministri e sottosegretari e nondimeno non si sono mai verificati eccessi delle dimensioni dianzi paventate.

Il sottosegretario VIGNERI rileva che molte delle riserve espresse nel corso della discussione si riferiscono in effetti alla autonomia statutaria degli enti locali, alla quale peraltro sono state demandate recentemente alcune determinazioni di notevole impatto amministrativo e politico, come ad esempio la definizione delle piante organiche del personale, nella quale possibili eccessi potrebbero comportare, specie nei comuni di minori dimensioni, un sostanziale coinvolgimento della popolazione locale alle dipendenze dell'ente territoriale. Conviene con il senatore Tirelli, inoltre sull'inopportunità di estendere l'incompatibilità anche ai comuni minori, laddove è più difficile reperire personale politico aggiuntivo rispetto alla composizione del consiglio.

Il relatore VILLONE, quindi, presenta l'emendamento 6.200, rivolta a conferire agli enti locali, nel proprio statuto, la potestà di determinare il numero degli assessori e, avendo registrato un consenso generalizzato su tale soluzione, dispone che l'emendamento sia trasmesso alla Commissione bilancio per il parere, e ne sia pertanto rinviata la votazione.

L'emendamento 6.80 è fatto proprio dal senatore Maggiore in assenza dei proponenti. Il relatore VILLONE si dichiara contrario, rilevando una possibile, sostanziale assimilazione tra la figura del consigliere e quella dell'assessore. Anche il senatore SPERONI esprime il suo dissenso sottolineando l'incertezza inerente alla delega di cui si tratta e ricordando le esperienze negative maturate in proposito. Il senatore PARDINI ritiene invece che in molti casi l'incarico affidato a consiglieri è da valutare positivamente. Il relatore VILLONE replica che tale eventualità ricorre piuttosto quando non vi sia una delega formale. Conviene il senatore PARDINI. Il senatore MAGGIORE, quindi, ritira l'emendamento.

L'emendamento 6.69 viene quindi accantonato, dopo che il RELA-TORE ha espresso un parere contrario e il senatore SPERONI ha richiamato l'attenzione sui comuni a popolazione variabile in funzione delle stagioni turistiche.

Sono accantonati anche gli altri emendamenti rivolti a modificare il comma 5 dell'articolo 6.

Quanto agli emendamenti 6.59, 6.71 e 6.73, di contenuto identico, il relatore VILLONE si dichiara contrario, in quanto la proposta di modifica tende ad elidere le incompatibilità tra le cariche di assessore e di consigliere. Anche il sottosegretario VIGNERI si dichiara contrario. Il senatore PELLEGRINO esprime parimenti una valutazione contraria agli emendamenti in esame. Secondo il senatore PARDINI, sarebbe invece inopportuno limitare la possibilità per un consigliere di assumere la carica di assessore. Il relatore VILLONE precisa che gli emendamenti renderebbero possibile la contestualità delle cariche. Il senatore PELLE-GRINO conferma le sue riserve e ritiene inopportuno riconsiderare una scelta già compiuta dal legislatore in coerenza con il nuovo sistema elettorale. La votazione degli emendamenti viene quindi accantonata, su proposta del senatore BESOSTRI, per la connessione all'emendamento 6.200.

Il senatore SPERONI ritira l'emendamento 6.29. L'emendamento 6.75, di contenuto identico, viene accantonato in ragione del preannunciato impegno dei proponenti in una riunione del rispettivo Gruppo parlamentare.

Il sottosegretario VIGNERI illustra quindi un nuovo emendamento (6.300), rivolto a introdurre una disciplina transitoria sulla questione del

numero degli assessori; per la connessione all'emendamento 6.200, anche la votazione sull'emendamento 6.300 è rinviata ad altra seduta.

Gli emendamenti 6.44, 6.30, 6.46, 6.31 e 6.5 sono accantonati per la connessione con l'emendamento 6.300.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 6.61.

Gli emendamenti 6.51 e 6.52 sono dichiarati decaduti per l'assenza della proponente. L'emendamento 6.62 è ritirato dal senatore BESO-STRI.

Quanto all'emendamento 6.32, il relatore VILLONE e il sottosegretario VIGNERI esprimono un parere favorevole. Anche il senatore BE-SOSTRI dichiara di condividere l'emendamento, che viene approvato dalla Commissione.

L'emendamento 6.38 è fatto proprio dal senatore BESOSTRI in assenza della proponente.

In proposito, il sottosegretario VIGNERI osserva che si tratterebbe di accentuare la natura ispettiva dell'attività di controllo e ricorda che il Governo ha avanzato in proposito una specifica proposta (emendamento 6.100). Il senatore GUERZONI si interroga sulla stessa utilità dell'intera disposizione contenuta nel capoverso in esame, ritenendo che tali forme di controllo siano da affidare alle dinamiche politiche. Il relatore VIL-LONE precisa che si tratta di conferire un carattere formale alla fase iniziale del rapporto tra giunta e consiglio. Il senatore GUERZONI rileva l'assenza di qualsiasi sanzione in caso di mancata osservanza della prescrizione. Il sottosegretario VIGNERI sottolinea che si tratta di uno strumento minimo per riconoscere e affermare il ruolo del consiglio, da valorizzare in fase di controllo, una volta escluso dai compiti di gestione. Il relatore VILLONE ritiene che vi sia un elemento normativamente significativo quanto al coinvolgimento del consiglio nella definizione delle linee programmatiche. Concorda il sottosegretario VIGNERI. Il relatore VILLONE si sofferma quindi sulla modifica proposta con l'emendamento 6.38, manifestando la propria perpessità, soprattutto quanto all'efficacia. Il senatore SPERONI ricorda che il controllo del consiglio sull'operato della giunta si realizza prevalentemente in sede di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo: l'emendamento 6.38 a suo avviso è pleonastico, ma egli non è contrario alla modifica. Il relatore VILLONE insiste nel disconoscere l'efficacia normativa dell'emendamento e ritiene preferibile ricorrere ai normali strumenti di imputazione della responsabilità politica. Il senatore PELLEGRINO osserva che il capoverso 2-bis, di cui si discute, è rivolto a valorizzare il ruolo del consiglio, mentre l'emendamento 6.38 ne depotenzia gli effetti, postulando la possibilità che non vi sia una necessità di adeguamento all'esito delle verifiche periodiche. Il senatore STANISCIA ritiene che le questioni evocate dall'emendamento in esame si risolvano nell'ambito

dei meccanismi già vigenti senza la necessità di ulteriori prescrizioni legislative. Il senatore GUERZONI si dichiara contrario all'emendamento 6.38, ritenendo sufficienti in proposito gli strumenti di controllo già disponibili per i consiglieri. Dopo che il relatore VILLONE e il sottosegretario VIGNERI hanno confermato le proprie riserve sull'emendamento 6.38, quest'ultimo viene ritirato dal senatore BESOSTRI.

L'emendamento 6.2, identico al 6.37 viene fatto proprio dal senatore LUBRANO DI RICCO in assenza del proponente. Il relatore VIL-LONE si dichiara favorevole, osservando che la competenza delle commissioni è da ritenere comunque implicita. Concorda il sottosegretario VIGNERI. Il senatore BESOSTRI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Gli emendamenti, posti congiuntamente in votazione, sono quindi accolti dalla Commissione.

Sull'emendamento 6.63, il relatore VILLONE esprime un parere contrario, così come il sottosegretario VIGNERI. Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento.

Quanto all'emendamento 6.65, il relatore VILLONE esprime un parere favorevole e il senatore PELLEGRINO sollecita un chiarimento da parte del rappresentante del Governo. Dopo un breve intervento del senatore SPERONI, su richiesta del sottosegretario VIGNERI si conviene di accantonare momentaneamente l'esame dell'emendamento.

Si procede all'esame congiunto degli emendamenti 6.33, 6.39, 6.41, 6.53 e 6.57. Il sottosegretario VIGNERI condivide la proposta di sostituire l'intesa con i responsabili della altre amministrazioni interessate all'intesa con il prefetto e di formulare in modo più corretto il riferimento ai servizi di cui si tratta (emendamento 6.53). Il relatore VILLO-NE dichiara di preferire la semplice consultazione delle amministrazioni interessate, proposta dall'emendamento 6.57. Anche il senatore BESO-STRI condivide tale soluzione, purchè essa non comporti un onere per l'ente locale. Il sottosegretario VIGNERI richiama l'attenzione sulla possibile inefficacia di una normativa che conferisce al sindaco un potere dispositivo sugli orari di apertura al pubblico degli uffici dislocati nel territorio, senza aver ridefinito preventivamente l'assetto dell'amministrazione periferica dello Stato, come previsto dalla legge n. 59 del 1997. Il senatore SPERONI ritiene che la normativa vigente in proposito è inefficace perchè il potere dispositivo del sindaco è subordinato a una disciplina regionale, in molti casi non ancora adottata. Tuttavia, l'opportuna tendenza a unificare gli orari di apertura al pubblico va incoraggiata, affidando la relativa responsabilità al sindaco, che più di ogni altro responsabile pubblico conosce le esigenze della popolazione locale. Il senatore GUERZONI esprime rammarico per la valutazione esposta dal rappresentante del Governo: egli ricorda che la legge n. 59 del 1997 investe direttamente la questione, particolarmente avvertita nei centri urbani, ove si rilevano problemi acuti di coordinamento tra gli orari di apertura al pubblico degli uffici, le esigenze di lavoro della popolazione re-

sidente, la compatibilità tra gli impegni di cura e di lavoro che incombono sulle donne, la disciplina del traffico veicolare e la tutela dei centri storici. Si tratta, pertanto, di un problema assai complesso, la cui rilevanza sociale non può essere sottovalutata. Il sottosegretario VIGNERI non disconosce la rilevanza della questione ma auspica una disciplina efficace e non declamatoria e osserva che la legge n. 59 del 1997 postula una nuova articolazione dei poteri periferici statali, accentuando l'autonomia degli enti locali. Il relatore VILLONE ritiene che l'articolo 36 della legge n. 142 del 1990 si è rivelato inefficace soprattutto per l'assenza della prevista disciplina regionale, ma il riferimento a quest'ultimo può essere escluso, prevedendo l'intesa con le amministrazioni interessate. Il senatore PELLEGRINO conviene con il relatore ma paventa qualche inconveniente applicativo, che potrebbe essere risolto mantenendo la prescrizione dell'intesa con il prefetto. Il senatore SPERONI condivide la proposta del relatore e ritiene preferibile un'intesa con le amministrazioni direttamente interessate. La senatrice BUCCIARELLI rileva che la modifica introdotta dal disegno di legge è limitata in sostanza a prevedere un'intesa con il prefetto e a disporre un potere organizzativo in capo al sindaco. A suo parere, nell'incertezza attuale è preferibile mantenere la formula adottata dal disegno di legge. Il sottosegretario VIGNERI considera corretta l'analisi normativa svolta dalla senatrice Bucciarelli e ritiene preferibile la locuzione «uffici pubblici localizzati nel territorio» a quella, contenuta nel testo, di «uffici periferici delle amministrazioni pubbliche». Quanto alle possibili intese, si rimette alla valutazione della Commissione. Il senatore MAGGIORE ricorda che il prefetto presiede il comitato provinciale per la pubblica amministrazione, cui è affidato anche il compito di coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici: l'intesa con il prefetto è dunque quanto mai opportuna. Il senatore SPERONI ritiene che la formulazione normativa contenuta nel disegno di legge sia lesiva dell'autonomia locale, prevedendo sia la disciplina regionale che l'intesa con il prefetto. Osserva, inoltre, che il riferimento alle amministrazioni interessate dovrebbe essere precisato con l'imputazione ai responsabili locali, al fine di evitare che di ogni questione sia investito il Ministero competente. Il senatore STANISCIA si dichiara contrario alla previsione di una intesa con il prefetto, al quale sarebbe in tal modo attribuita la potestà decisionale, da ritenere inopportuna soprattutto in riferimento ai piccoli comuni. Il senatore MAGGIORE obietta che la dislocazione degli uffici statali periferici normalmente non riguarda i piccoli comuni. Il senatore BESOSTRI considera preferibile accantonare la questione per svolgere una riflessione ulteriore. Il relatore VILLONE, quindi, propone l'emendamento 6.400, che riassume il contenuto della discussione svolta. Il senatore GUERZONI considera rischioso escludere ogni riferimento alla disciplina regionale. Il relatore VILLONE precisa che non ne sarebbe impedita la possibilità, mentre sarebbe esclusa la sua necessità. Il senatore GUERZONI conferma la sua perplessità, paventando un rischio di confusione in materia, soprattutto per la disciplina delle attività commerciali. Viene quindi accantonata la votazione dell'emendamento 6.400.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, presenta una nuova formulazione dell'emendamento 6.65, precedentemente accantonato.

La Commissione approva l'emendamento 6.65 (nuovo testo).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388

Art. 6.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

- «5. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
- "1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto"».

6.200 IL RELATORE

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «non superiore nel massimo ad un quarto dei componenti» con le seguenti: «non superiore nel massimo ad un terzo dei componenti».

6.76 PINGGERA

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «massimo ad un quarto» con le seguenti: «massimo ad un quinto».

6.43 Marchetti

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: «un quarto dei componenti» inserire le seguenti: «il consiglio».

6.50 Dentamaro

Al comma 5, capoverso, in fine, dopo le parole: «numero pari di componenti», inserire le seguenti: «Nei comuni fino a 15.000 abitanti il sindaco può conferire deleghe anche ai consiglieri comunali per assolvere particolari compiti o curare specifici settori».

6.80 Lauro, Schifani

Al comma 5, capoverso, in fine, dopo le parole: «numero pari di componenti», inserire le seguenti: «La giunta dei comuni che sono anche stazione di cura, soggiorno e turismo è composta da un numero pari di assessori, non superiore nel massimo ad un terzo dei componenti, da calcolarsi sulla base dei criteri del precedente comma».

6.69 Lauro, Schifani

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3. Nei Comuni e nelle Province lo statuto può prevedere la nomina ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consiglieri. Sono abrogate le norme che rendono incompatibile la carica di Assessore con quelle di Consigliere comunale o provinciale"».

6.59 D'Onofrio, Fumagalli

6.71 (Identico all'em. 6.59) PASQUALI, MAGNALBÒ, SCHIFANI

6.73 (Identico all'em. 6.59) ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Sopprimere il comma 6.

6.29 Speroni

6.75 (Identico all'em. 6.29) ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 5 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali

sono composte da un numero pari di assessori stabilito nelle seguenti misure:

a) non superiore a quattro nei comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti; non superiore a sei nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100 mila abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500 mila abitanti; non superiore a quattordici nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti e non superiore a sedici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti:

b) non superiore a sei per le provincie a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a otto per le provincie a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le provincie a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a dodici per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

6.300 IL Governo

Al comma 6, lettera a), sostituire rispettivamente le cifre:

```
«8» con «6»;
«10» con «8»;
«12» con «10»;
«14» con «12»;
e sopprimere l'ultimo periodo.
```

6.44 Marchetti

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «e nelle città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142», nonchè le parole: «e fatta eccezione per le città metropolitane».

6.30 Speroni

Al comma 6, lettera b), sostituire rispettivamente le cifre:

```
«8» con «6»;
«10» con «8»;
«12» con «10».
```

6.46 Marchetti

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «, comunque, per le province comprendenti le aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;».

6.31 Speroni

Al comma 6, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

6.5 Mazzuca Poggiolini

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«b-bis) in caso di fusione di comuni le giunte, ove lo preveda lo statuto, sono composte in tutto o in parte dai pro-sindaci. I pro-sindaci si conteggiano ai fini della verifica del limite di cui all'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

b-ter) in caso di fusione di tre o più comuni il numero degli assessori è aumentato di due unità rispetto a quello spettante ai comuni con lo stesso numero di abitanti».

6.61 Besostri, Duva, De Carolis, Marineddu, Squarcialupi, Piatti, Pasquini, Marini Cortiana

Sopprimere il comma 7.

6.51 Dentamaro

Al comma 8, capoverso, sopprimere il primo periodo.

6.52 Dentamaro

Al comma 8, capoverso, dopo la parola: «consiglio» inserire le seguenti: «a pena di decadenza dalla carica».

6.62 Besostri, Duva, De Carolis, Marineddu, Squarcialupi, Piatti, Pasquini, Marini

Al comma 8, capoverso, sostituire la parola: «disciplinano» con le parole: «possono inoltre disciplinare».

6.32 Speroni

Al comma 8, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche» con le seguenti: «alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori».

6.38 D'Alessandro Prisco

Al comma 8, capoverso, secondo periodo sopprimere le parole: «anche mediante l'attività delle commissioni».

6.2 Pieroni

6.37 (Identico all'em. 6.2)

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 8, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In assenza delle previsioni statutarie e regolamentari del precedente periodo la presentazione delle linee programmatiche si deve concludere con un voto del consiglio di approvazione anche condizionata a determinati ordini di priorità delle azioni da intraprendere o opere da realizzare. La mancata approvazione non comporta l'obbligo di dimissioni del sindaco o della giunta».

6.63 Besostri, Duva, De Carolis, Marineddu, Squarcialupi, Piatti, Pasquini, Marini

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 36, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: "rappresentano l'ente", sono inserite le seguenti: ", agiscono e resistono in giudizio in via esclusiva per conto e nell'interesse dello stesso"».

6.65 Il Governo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 36, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: "rappresentano l'ente", sono inserite le seguenti: ", determinano di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse dello stesso"».

6.65 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili locali delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"».

6.400 IL Relatore

Al comma 9, capoverso, sopprimere le parole: «di intesa con il prefetto».

6.33 Speroni

6.39 (Identico all'em. 6.33)

D'ALESSANDRO PRISCO

6.41 (Identico all'em. 6.33)

MARCHETTI

Al comma 9, capoverso, sostituire le parole: «il prefetto» con le seguenti: «i responsabili delle altre amministrazioni interessate». Sostituire inoltre le parole: «l'esplicazione dei servizi alle esigenze» con le seguenti: «l'espletamento dei servizi con le esigenze».

6.53 Dentamaro

Al comma 9, capoverso, sostituire le parole: «di intesa con il prefetto», con le seguenti: «sentite le Amministrazioni interessate».

6.57 Marchetti

GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

109^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia AYALA.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

- (1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità
- (100) LISI. Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati
- (1383) SALVI ed altri. Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
- (1435) SALVATO ed altri. Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra
- (2107) MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di valutazione sulla professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sui provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 19 marzo scorso.

Poichè nessuno dei senatori presenti chiede di intervenire, il presidente SENESE rinvia il seguito della discussione generale, con l'intesa – di cui la Commissione prende atto – che, nella prossima seduta in cui la materia verrà trattata, potranno intervenire i soli senatori assenti oggi per missione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

- (1406) Deputato SIMEONE. Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati
- (205) SALVATO. Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene
- (472) GERMANÀ. Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario
- (1064) MANCONI ed altri. Nuove norme in materia di sanzioni penali
- (1210) MANCONI e PERUZZOTTI. Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
- (1212) MANCONI e PERUZZOTTI. Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari
- (1430) MANCONI. Norme in materia di esecuzione delle pene detentive
- (1529) BONFIETTI. Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore FASSONE propone di procedere all'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, stante la connessione per materia.

Conviene la Commissione.

Il RELATORE rileva preliminarmente come i provvedimenti incidano sulla materia dell'esecuzione delle pene detentive e dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione, sia sotto il profilo del diritto penitenziario sostanziale, sia sotto il profilo del diritto processuale.

Passa ad esaminare, quindi, il disegno di legge n.1406, già approvato dalla Camera dei deputati, che propone altresì di assumere come testo di riferimento dell'esame dei provvedimenti. Tale provvedimento muove dalla constatazione che, nella pratica, molti condannati a pene detentive brevi non riescono in concreto ad accedere alle misure alternative, considerati i lunghi tempi di decisione impiegati dai tribunali di sorveglianza per adottare la relativa decisione. Per tale ragione il disegno di legge interviene essenzialmente sull'articolo 656 del codice di procedura penale, prevedendo che, se la pena detentiva non è superiore a tre anni, il pubblico ministero debba sospendere automaticamente – ed indipendentemente dalla ricorrenza del pericolo di fuga – l'emissione dell'ordine di esecuzione e trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza competente perchè provveda all'eventuale applicazione di una misura alternativa. La disposizione proposta nel disegno di legge approvato dalla Camera, tuttavia, fa riferimento, tra le altre, anche alle misure alternative alla detenzione di cui all'articolo 47-bis della legge n. 354 del 1975. Tale norma, introdotta nel 1985, prevede la possibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale di persona tossicodipendente o alcooldipendente condannata a pena detentiva non superiore a tre anni. Poichè l'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, che si ritiene abbia implicitamente abrogato l'articolo 47-bis della legge n. 354 del 1975 – ai fini dell'accesso alla medesima misura alternativa – prevede il limite massimo della condanna alla reclusione fino a quattro anni, sarebbe necessario coordinare le due disposizioni, al fine di evitare indesiderabili equivoci interpretativi.

Sulla base del disegno di legge n. 1406, la sospensione dell'emissione dell'ordine di esecuzione – prosegue il relatore – non può essere disposta, tra gli altri, nel caso di condanna per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. Nell'ambito di tali delitti è, tuttavia, compresa anche la rapina impropria, che costituisce un reato molto frequente nel settore della devianza marginale, che si vorrebbe, per contro, agevolare nell'accesso alle misure alternative. Anche una ulteriore eccezione alla sospensione – riguardante coloro che abbiano riportato due o tre condanne a pena detentiva non superiore a tre anni per delitti non colposi commessi nei dieci anni antecedenti – non sembra tenere adeguatamente conto della facilità con la quale i piccoli criminali potrebbero totalizzare condanne per un massimo superiore a tre anni.

Il disegno di legge prevede, inoltre, che, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero emetta ordine di esecuzione, ma disponga provvisoriamente la detenzione domiciliare. Tale previsione, tuttavia, investe di fatto il pubblico ministero di una competenza propria del tribunale di sorveglianza.

Quanto, poi, alla disposizione dell'articolo 4 del disegno di legge, concernente la detenzione domiciliare, il relatore osserva che le modifiche da essa apportate all'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 potrebbero essere interpretate nel senso che le categorie speciali di soggetti ammessi a tale misura alternativa siano private della possibilità di accedere alla detenzione domiciliare qualora subiscano una condanna compresa tra i due e i tre anni di detenzione.

In conclusione, il disegno n. 1406 – se muove dal giusto presupposto che i tribunali di sorveglianza impiegano tempi lunghi per pronunziarsi sull'applicazione di misure alternative alla detenzione – non sembra tenere in sufficiente considerazione la circostanza che, modificando nel senso proposto l'articolo 650 del codice di procedura penale, si correrebbe il rischio di rimettere in libertà, con conseguente reiterazione dell'attività criminosa, tossicodipendenti che, fino alla pronunzia del tribunale di sorveglianza, sarebbero altrimenti affidati ad un programma di recupero. Sarebbe comunque opportuno prevedere un alleggerimento delle competenze, e dunque dei carichi di lavoro, dei tribunali di sorveglianza.

Il relatore passa, quindi, a riferire sugli altri disegni di legge in titolo. Il disegno di legge n. 205, di iniziativa della senatrice Salvato, presenta una struttura molto complessa e articolata ed, oltre ad abrogare espressamente l'articolo 47-bis della legge n. 354 del 1975 con ciò superando i molti interrogativi sulla sua abrogazione implicita, allinea tutti i limiti massimi di condanna a pena detentiva entro i quali è possibili accedere alle misure alternative alla detenzione, al livello di quattro anni. Altre disposizioni riguardano la detenzione domiciliare e la progressione nel trattamento di semilibertà.

Il limite per l'accesso all'affidamento in prova ordinario è, invece, innalzato a cinque anni dal disegno di legge n. 472, di iniziativa del senatore Germanà. Il disegno di legge n. 1064, di iniziativa del senatore Manconi ed altri, interviene, invece, sulla materia del diritto penale sostanziale con una filosofia molto innovativa, distinguendo le pene detentive temporanee in reclusione, semi-reclusione e detenzione. In particolare, le disposizioni maggiormente significative di tale disegno di legge riguardano la previsione della semi reclusione, che è irrogabile sin dal momento della cognizione del reato.

Il relatore passa, quindi, ad esaminare i disegni di legge n. 1210, di iniziativa dei senatori Manconi e Peruzzotti, e n. 1529, di iniziativa della senatrice Bonfietti, aventi contenuto pressocchè identico. La particolarità più evidente di tali disegni di legge è che essi prevedono la possibilità di una commutazione consensuale della pena detentiva, oltre che nell'obbligo di trascorrere almeno dieci ore negli istituti di pena, anche nell'obbligo di prestare attività lavorativa di pubblica utilità non retribuita. Viene, inoltre, introdotta la previsione in base alla quale, ai fini del calcolo della complessiva pena detentiva scontata, ogni giorno di lavoro equivale a due giorni di pena.

Infine, il relatore esamina il disegno di legge n. 1212, di iniziativa dei senatori Manconi e Peruzzotti che è inteso ad estendere le agevolazioni previste per le cooperative sociali alle aziende pubbliche o private che organizzano e gestiscono attività di produzione di beni o servizi all'interno o all'esterno di istituti penitenziari al fine di promuovere la formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei detenuti.

A conclusione dell'intervento del relatore, prende la parola il senatore CENTARO, il quale, considerato il numero e la complessità dei disegni di legge all'esame, rileva l'opportunità dell'istituzione di un comitato ristretto.

A tale valutazione si associano il senatore VALENTINO ed il relatore FASSONE.

Prende atto il presidente SENESE, rilevando che di tale orientamento saranno fatti partecipi i componenti della Commissione oggi non presenti in occasione del successivo esame dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

48^a Seduta

Presidenza del Presidente MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale sulla ripartizione dello stanziamento previsto a favore degli enti, istituti, associazioni e fondazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 73)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: contrario) (R139 b00, C03ª, 0001°)

Riferisce alla Commissione il senatore CIONI, il quale fa presente anzitutto che il parere al Ministro degli affari esteri sullo schema di decreto in esame è obbligatorio, ma non vincolante. In realtà il Ministero non ha tenuto alcun conto del parere contrario espresso nello scorso anno, nè delle indicazioni che lo accompagnavano; stessa sorte toccò inoltre al parere contrario espresso nel 1995 sulla tabella triennale relativa agli enti internazionalistici, che fu poi travolta dalla riforma recata dalla legge 28 dicembre 1995, n.549, con cui furono soppressi numerosi capitoli di bilancio relativi a contributi e gli stessi stanziamenti furono devoluti sul capitolo 1255, di nuova istituzione.

A dispetto delle indicazioni più volte espresse dalle Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento, il taglio del 20 per cento apportato ai contributi nel triennio 1996-1998 continua ad essere applicato in modo indiscriminato a tutti gli enti beneficiari, cosicchè è andata perduta l'occasione propizia per discriminare tra essi in base alla quantità e alla qualità dell'attività svolta. C'è da chiedersi pertanto a qual fine il legislatore abbia concesso un'ampia discrezionalità amministrativa ai Ministri, che ripartiscono con loro decreti lo stanziamento complessivo per contributi previsto nelle tabelle di bilancio di loro competenza, se

alla fine si assiste a tagli lineari che sono l'esatto opposto di una discrezionalità ben usata.

Il relatore Cioni ricorda poi che nel 1995 la Commissione approfondì, anche in sede ristretta, l'attività di tutti gli enti internazionalistici sottoposti alla vigilanza del Ministero, proponendo anche l'accorpamento di alcuni enti. Di fronte all'inerzia del Governo, fu proprio la Commissione ad attivarsi in altra sede, provocando l'unificazione dell'ISMEO e dell'Istituto italo-africano, che hanno dato vita all'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO).

Il relatore Cioni ricorda poi che, nell'ambito dell'ultima manovra finanziaria, con la legge n.662 del 1996 numerosi capitoli di bilancio relativi a contributi agli Istituti italiani di cultura e ad alcune organizzazioni internazionali sono stati ripristinati, enucleando gli stanziamenti corrispondenti dal capitolo 1255. In tal modo si è parzialmente superata l'assurda sequenza – che purtroppo continua per l'UNICEF, l'UNICRI, nonchè per altri contributi derivanti da impegni internazionali – in cui il Governo taglia in una prima fase il contributo, trovandosi così in una situazione di inadempienza, e poi è costretto in una seconda fase a reperire le risorse per integrare lo stesso contributo, magari in sede di assestamento del bilancio.

Per le ragioni esposte il relatore propone di esprimere un parere contrario, che appare ampiamente motivato, e di accompagnarlo con l'indicazione di assumere iniziative idonee a sopprimere il capitolo 1255, ripristinare i capitoli di bilancio precedentemente soppressi e – per quanto riguarda gli enti internazionalistici –operare una vasta razionalizzazione nell'ambito di una programmazione triennale.

Si apre il dibattito.

Il senatore CORRAO si sofferma anzitutto sugli enti a carattere internazionalistico, osservando che nessuno di essi si occupa prevalentemente del mondo islamico, che pure tanta parte ha nelle relazioni internazionali dell'Italia; tale carenza è poi aggravata dal fatto che ben poche università italiane hanno insegnamenti attivati di cultura islamica. Auspica pertanto che il Ministero favorisca l'istituzione di un ente per gli studi islamici e sostenga adeguatamente la ricerca archeologica, soprattutto nel Mediterraneo.

Andrebbe altresì incrementato il volume di risorse destinato a finanziare cattedre di lingua italiana presso università straniere, poichè l'apposito contributo presente nello schema di decreto è pari ad appena 97 milioni di lire. Un paese come l'Italia, per cui la cultura può avere tanta importanza anche nell'ambito delle relazioni internazionali, dovrebbe investire molto di più per la diffusione della propria lingua, anche creando lettorati nelle università straniere. Inoltre dovrebbero essere adeguatamente finanziati i corsi di lingua presso gli Istituti italiani di cultura, per i quali potrebbero rappresentare anche una notevole fonte di finanziamento.

Il senatore JACCHIA condivide l'analisi del relatore Cioni e il parere da lui proposto, pur domandandosi se non vi sia un sistema più efficace per imprimere una svolta in questo andazzo inaccettabile in materia di erogazione di contributi. In particolare, anche in considerazione della sua esperienza quasi ventennale di direttore di un ben noto centro di studi delle relazioni internazionali, rileva l'assoluta incongruità delle scelte operate per i finanziamenti agli enti internazionalistici: istituzioni di ottima reputazione, come il CESPI e la Fondazione De Gasperi, ricevono contributi assai modesti mentre l'ISIAO ha un contributo di circa 2 miliardi di lire per un'attività che, in base alla relazione trasmessa, non sembra certo giustificare tale erogazione.

Si deve dunque superare la dispersione dei fondi pubblici tra un gran numero di enti o associazioni, alcuni dei quali ricevono contributi a volte effimeri e quindi inutili, mentre altri sono gratificati più di quanto meritino. È poi opportuno mantenere il principio che il finanziamento pubblico non debba essere l'unica entrata degli enti a carattere internazionalistico, anche perchè la capacità di attirare finanziamenti privati o di reperire risorse sul mercato è il metro migliore per valutarne l'attività.

Il presidente MIGONE concorda con le conclusioni del relatore e precisa che il parere della Commissione non è vincolante anche perchè i senatori che ne fanno parte furono messi in minoranza, nell'Assemblea del Senato, quando tentarono di introdurre una norma che consentisse di vincolare il Governo, al fine di restituire al Parlamento un potere che precedentemente esercitava, in sede di bilancio, e del quale è stato espropriato con la legge n. 549 del 1995. È quindi legittima la domanda posta dal senatore Jacchia, cui si deve rispondere peraltro che – al di là del parere contrario – ai parlamentari non resta che farsi promotori di una modificazione della legge n. 549.

Nel merito, contesta sia il metodo di distribuire i contributi a pioggia sia i tagli indiscriminati, che costituiscono due facce della stessa medaglia: l'indispensabile razionalizzazione nei finanziamenti si ottiene invece con decisioni differenziate per ciascun ente beneficiario, in modo da incentivare quelli che svolgono un'attività rilevante e sanzionare chi non ne svolge affatto.

Peraltro si deve dar atto al Ministro di aver ereditato una situazione pesante, per quanto riguarda gli enti internazionalistici, poichè per molti anni i partiti hanno dato luogo ad una spartizione secondo criteri meramente politici, che trovavano udienza anche nelle Commissioni parlamentari. Negli ultimi tempi tale situazione è stata però superata e ora pare possibile esprimere un giudizio obiettivo sull'attività di ciascun ente. Il modello verso cui tendere è quello in auge nei principali paesi occidentali, dove i governi sostengono l'attività di istituti indipendenti, che costituiscono un punto di riferimento qualificato per tutti gli studiosi.

Il presidente Migone si sofferma poi brevemente sul contributo all'ISIAO, che presenta più di una peculiarità, trattandosi dell'unico istituto pubblico tra gli enti internazionalistici ed essendo solo provvisoriamente in tabella, dal momento che la legge istitutiva prevede che, a partire dal 1998, il relativo finanziamento sia determinato dalla tabella C della legge finanziaria. Tale istituto eredita l'ingente patrimonio cultura-

le dell'ISMEO e dell'Istituto italo-africano, che negli ultimi anni si trovavano in gravi difficoltà finanziarie, che ne pregiudicavano l'attività e ne mettevano in discussione la stessa sopravvivenza. Con la fusione voluta dal Parlamento si sono ripianati i debiti pregressi e si sono poste le condizioni per un rilancio dell'attività nei prossimi anni, a condizione che il Governo garantisca le risorse necessarie.

Un punto essenziale da evidenziare nel parere è che siano salvaguardati tutti i contributi derivanti da impegni internazionali e, quindi, non soltanto le quote di finanziamento delle organizzazioni internazionali che spettano all'Italia, ma anche altri impegni derivanti da accordi multilaterali e bilaterali. Inoltre è opportuno garantire finanziamenti adeguati alle cattedre di lingua e letteratura italiane nelle università straniere nonchè per la formazione *in loco* dei docenti per i corsi di lingua italiana. Qualche perplessità destano invece i contributi alle scuole non governative all'estero, trattandosi di erogazioni a pioggia che potrebbero comportare una dispersione di risorse senza apprezzabile risultato.

Infine il presidente Migone auspica che in futuro sia allegato allo schema di decreto l'elenco degli enti internazionalistici esclusi dal finanziamento, con l'indicazione del criterio che ne ha determinato l'eclusione.

Il senatore PIANETTA concorda con il relatore circa l'impossibilità di valutare gli enti beneficiari dei contributi ministeriali sulla base della documentazione meramente contabile che, in base alla legge, è trasmessa al Parlamento. Occorrerebbe invece poter disporre degli elementi per giudicare l'attività svolta dagli enti negli scorsi anni e quella programmata per il 1997. Dichiara perciò di condividere la proposta di parere formulata dal relatore e auspica che, in futuro, la legislazione vigente sia modificata al fine di consentire al Parlamento di intervenire realmente sulle decisioni relative all'erogazione dei contributi statali.

Il senatore ANDREOTTI osserva che come ogni anno la situazione si ripete e la Commissione si trova a discutere dello stesso problema in termini non cambiati: si è di fronte ad una serie di istituti in attesa dell'erogazione di un contributo, oltretutto tardivo con conseguente aumento degli interessi passivi sui debiti. Tutto ciò è anche dovuto all'assenza di un vincolo del parere, con la certezza che il lavoro della Commissione produrrà il risultato avvilente già registrato in passato. Per evitare questa continua rincorsa negli anni si dovrebbe operare un tentativo di riforma generale di questo settore, da attuare con apposito disegno di legge, nel termine di due o tre anni: con esso si dovrebbe tentare un accorpamento di istituti analoghi, un inglobamento di altri presso facoltà universitarie, incoraggiando eventuali apporti privati.

Il presidente MIGONE ricorda che una simile iniziativa fu già proposta lo scorso anno e potrebbe ora diventare operativa con l'affidamento ad un gruppo di lavoro ristretto.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si dichiara molto favorevole alla proposta testè avanzata in quanto per questa via si potranno non solo razionalizzare erogazioni sparpagliate ma anche ampliare i criteri dell'inclusione, prevedendo utili spese come quella che potrebbe essere indirizzata per creare un istituto di egittologia a Torino, sede di uno dei più importanti musei egizi del mondo, in modo da rivitalizzare dal punto di vista culturale e politico il ruolo di una città producendo al contempo ricadute economiche, evitando invece contributi dubbiosi per esempio all'istituto Villa Vigoni che non ritiene affatto necessari vista la concomitante attività delle sedi dei Goethe Institut.

Il senatore BRATINA ritiene che valga la pena di lavorare sulla proposta del presidente Migone in quanto, confrontando l'esperienza personale del finanziamento delle istituzioni culturali in Friuli Venezia Giulia, rileva che così si svolge un utile esame di valutazione secondo criteri di contenuti e di merito che creano una griglia di scelta. Stabilire i criteri è quindi il primo passo e tra questi va messo in prima linea quello dell'interesse prevalente della politica estera italiana, distinguendo altresì le spese di mantenimento dai progetti mirati.

Il senatore JACCHIA intende precisare che, per quanto riguarda la proposta di questo sottocomitato, su cui si dichiara pienamente d'accordo, occorrerà affrontare il problema dell'accorpamento, della triennalità, e del passaggio a fonti di finanziamento private. Dato che è stato fatto un riferimento a Torino ritiene utile segnalare anche il ruolo fondamentale di Venezia nella proiezione dei rapporti culturali verso il Centro europa, per cui occorre valorizzare i suoi collegamenti con gli enti e gli istituti che si occupano di quest'area.

Il sottosegretario SERRI confessa l'imbarazzo nell'affrontare un problema già conosciuto sui banchi del Senato trovandosi oggi dal lato delle responsabilità di Governo. È certo da sostenere la via indicata per rivedere tutto il sistema, ma non si può sottacere che ci si trova di fronte ad una serie di obblighi pregressi per cui si registra un'estrema difficoltà ad apportare dei tagli senza un'adeguata preparazione. La soluzione per quest'anno non appare più mutabile e non sarebbe serio prendere un impegno in tal senso nel breve periodo, anche se il Governo dovrà in qualche modo tener conto dei pareri contrari dei due rami del Parlamento nello stilare il prossimo schema di contributi. Si potrà prima della legge finanziaria del 1998 tentare di riordinare la materia, riconducendo una parte di questi contributi al bilancio ordinario per riportare ad unità la gestione di parti sparpagliate. Un'osservazione a parte riguarda gli istituti di ricerca in materia di politica estera, essendo questi strumenti essenziali per il Ministero proprio per la pluralità di approcci e di analisi per cui non si deve troppo enfatizzare una tendenza all'accorpamento. Dovranno esser tolti dalla tabella gli accordi internazionali siglati dall'Italia e dovrà farsi un piano a parte per quegli enti che si occupano di attività scientifiche, culturali, antropologiche e storiche.

Il relatore CIONI, prendendo atto della correttezza e del realismo della posizione del Governo, esprime apprezzamento per l'impegno in vista del futuro riordino. Ma per quanto riguarda la documentazione e la relazione che il Ministero ha inviato con lo schema di decreto in esame, ne rileva frasi che lasciano aperta la via a dubbi sull'utilità dei contributi proposti che appaiono proprio erogati per mantenere uno stato di fatto e per non produrre nulla. Sottoscrivendo la proposta di creare un gruppo di lavoro *ad hoc* per elaborare uno schema di riordino, ribadisce alla Commissione la proposta di parere contrario ora illustrata.

Il presidente MIGONE propone quindi, alla luce delle opinioni emerse, che un gruppo di lavoro composto dai senatori Cioni, Jacchia e Vertone Grimaldi, sia incaricato di approfondire il riordino dei contributi agli enti internazionalistici, e che a tali lavori possano partecipare via via altri interessati.

La Commissione conviene.

Il presidente MIGONE pone quindi ai voti il mandato al relatore CIONI di esprimere un parere contrario nei termini proposti.

La Commissione concorda all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1953) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(1955) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(1956) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto)

Il relatore PIANETTA riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, analoghi ad altri accordi già esaminati dalla Commissione. Si tratta di norme quadro volte a favorire la cooperazione tra l'Italia e i paesi interessati in modo da permettere una promozione e protezione dei reciproci investimenti. Ciò darà agli operatori economici la certezza di garanzie giuridiche e di assenza di misure discriminatorie, prevedendo libero trasferimento dei guadagni e dei beni necessari, proteggendo le procedure relative alle controversie e garantendo i risarcimenti per perdite dovute a conflitti o a situazioni di emergenza. Per quanto riguarda in particolare l'Ucraina e la Bielorussia osserva che ciò faciliterà l'attività degli operatori italiani già presenti sul mercato agevolando al contempo l'inserimento di

questi paesi nel contesto europeo. Raccomanda pertanto una sollecita approvazione.

Il sottosegretario SERRI si associa alle considerazioni del relatore.

Il presidente MIGONE pone separatamente ai voti il mandato al relatore Pianetta a riferire favorevolmente all'Assemblea sui disegni di legge nn. 1953, 1955 e 1956.

La Commissione concorda all'unanimità.

La seduta termina alle ore 13,05.

ISTRUZIONE (7a)

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

85^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1658) Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche

(Discussione e approvazione)

Il relatore BRIENZA, illustrato brevemente il contenuto dei due articoli di cui consta il disegno di legge, fa presente che il Governo ha ritenuto necessaria la sua presentazione per offrire copertura giuridica ad una prassi instaurata da tempo: si riferisce alla corresponsione di acconti sui contributi e sulle sovvenzioni concessi attingendo al fondo speciale per le attività cinematografiche, di cui recentemente la Corte dei conti ha posto in dubbio l'ammissibilità ai sensi della legislazione vigente. Il testo in esame, pertanto, senza nulla innovare dal punto di vista sostanziale, si limita ad autorizzare espressamente la suddetta corresponsione. Per tali ragioni – conclude – ne raccomanda l'approvazione.

Dopo che il presidente BISCARDI ha dato conto dei prescritti pareri della 1^a e della 5^a Commissione – entrambi favorevoli – e ha preso atto della assenza di interventi in sede di discussione generale, interviene il sottosegretario LA VOLPE. Questi si associa alle parole del relatore, sottolineando la finalità del disegno di legge, di sostenere l'industria cinematografica assicurando certezza giuridica alla procedura di assegnazione dei contributi.

Si passa alle votazioni.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 1 e 2, indi – previo annuncio di voto favorevole del senatore BEVILACQUA a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale – il disegno di legge nel suo complesso.

(2247) Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1 di un disegno di legge di iniziativa governativa (Discussione e approvazione)

Il relatore CAMPUS ricorda che, a seguito dell'ammissione nelle scuole di specializzazione di medici in soprannumero rispetto alla dotazione di diritto, avvenuta nell'anno accademico 1995-1996, si rese necessario prevedere il riassorbimento del soprannumero stesso nell'anno accademico successivo, mediante il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 403. In sede di esame di tale provvedimento di urgenza, tanto la Commissione istruzione quanto la Commissione sanità, rilevando il grave danno che in tal modo si produceva sia nei confronti degli aspiranti all'accesso alle scuole di specializzazione nel 1996, sia nei confronti delle scuole stesse, sollecitarono il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti affinchè il riassorbimento di tale soprannumero fosse diluito nell'arco dei tre anni accademici dal 1997 al 2000. Il testo ora in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, dovrebbe perseguire tale obiettivo – se così va interpretato il richiamo all'articolo 2 del decreto legislativo n. 257 del 1991 – e in tal senso merita un giudizio positivo; se invece dovesse essere interpretato quale un semplice rinvio all'anno accademico 1997-1998 della detrazione di posti già gravante sul precedente anno accademico, il giudizio sarebbe diverso. Invita pertanto il Governo a chiarire quale sia l'interpretazione corretta.

Il sottosegretario GUERZONI, ricordata la vicenda che portò all'assegnazione di posti in soprannumero nelle scuole di specializzazione, fa presente che il Governo – in sede di conversione del citato decreto-legge – si era impegnato a riassorbire l'eccedenza nell'arco del triennio di programmazione 1997-2000. Ribadisce tale impegno, precisando che il Governo intende operare in termini tali da evitare riduzioni nel numero di borse assegnate per ciascuno dei tre anni accademici interessati.

Si apre il dibattito.

Il senatore OCCHIPINTI, nella sua qualità di relatore alla Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 314, ricorda che la Commissione aveva sostanzialmente concordato sull'esigenza di diluire nell'arco di un triennio il riassorbimento dei posti in soprannumero.

Il senatore MONTICONE apprezza le intenzioni del Governo, ma osserva che, a suo avviso, il testo in esame dice qualcosa di diverso, poichè si limita a posticipare il riassorbimento dei posti assegnati in soprannumero dall'anno accademico 1996-1997 all'anno accademico 1997-1998. Potrebbe quindi essere opportuna una modifica.

Il senatore DE ANNA, richiamando la propria esperienza, ricorda che i posti in soprannumero furono concessi per non penalizzare gli studenti più bravi e concorda sull'opportunità di riassorbirli nell'arco di un triennio. Invita poi ad affrontare il problema in una prospettiva europea e tenendo conto del notevole costo che la collettività deve affrontare per consentire a un medico di conseguire la specializzazione: occorre evitare lo spreco derivante dalla formazione di troppi medici specialisti che il Servizio sanitario nazionale non è in grado di assorbire e per questo invita ad un più stretto coordinamento fra Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della sanità.

Il senatore MASULLO rileva che la vicenda – ormai in corso da molti anni – comporta comunque un danno per quanti aspirano ad accedere alle scuole di specializzazione; pertanto la soluzione consistente nel diluire nel corso di tre anni accademici il riassorbimento del soprannumero rappresenta il male minore.

Il presidente BISCARDI – dichiarando concluso il dibattito – comunica di aver appreso che la Commissione bilancio avrebbe testè espresso parere contrario, senza peraltro fare riferimento all'insufficienza della copertura finanziaria; tale parere, pertanto, non preclude l'ulteriore *iter* del disegno di legge, anche se può essere opportuno un rinvio per comprendere le motivazioni del giudizio negativo.

Nella replica il relatore CAMPUS ribadisce che il riassorbimento del soprannumero va distribuito nel triennio, mentre il richiamo contenuto nel testo al solo anno accademico 1997-1998 giustifica le perplessità emerse. Quanto alla copertura finanziaria – prevista a carico del Fondo sanitario nazionale – osserva che tutte le quote del Fondo stesso sono vincolate e che pertanto il Governo dovrebbe precisare a quale di esse si attinge.

Replica quindi il sottosegretario GUERZONI, segnalando in primo luogo l'estrema urgenza dell'approvazione definitiva del testo in esame: il Governo, infatti, dovendosi conformare al citato decreto-legge n. 314, ha ridotto (con il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo 24 gennaio) di circa 900 posti le borse di studio per l'anno accademico 1996-1997. Occorre quindi consentire al più presto l'assegnazione dei posti recuperati. Al senatore Monticone fa quindi presente che il Governo, in sede di predisposizione del programma relativo al triennio accademico 1997-2000, intende cercare le risorse aggiuntive che gli consentano di evitare ogni contrazione di posti in tutto il triennio. Se invece il testo in esame venisse modificato nel senso di prevedere espressamente una riduzione di posti distribuita lungo tutto tale triennio, si darebbe luogo ad un vincolo legislativo che il

Governo non potrebbe superare. Dà atto al senatore De Anna dell'esistenza di una sfasatura fra numero di medici che conseguono la specializzazione e capacità di assorbimento del Servizio sanitario nazionale (anche se questo non rappresenta l'unico loro sbocco lavorativo); per risolvere il problema, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha insediato un gruppo di studio sui temi della programmazione degli accessi alle scuole e sulle garanzie di trasparenza. Fa infine presente che il problema discusso riguarda esclusivamente la copertura finanziaria delle borse di studio, poichè il tetto numerico programmato non viene comunque mai raggiunto.

Il relatore CAMPUS, alla luce delle precisazioni del Governo, prende atto che il testo in esame sembra semplicemente dilazionare di un anno un problema, destinato a riproporsi nei medesimi termini, pur prendendo atto dell'impegno del Governo a reperire maggiori finanziamenti.

Dopo che il sottosegretario GUERZONI – pur facendo presente che la programmazione del settore è atto che coinvolge anche la responsabilità del Ministero della sanità – ha ribadito l'impegno del Governo a reperire nuove risorse, il relatore CAMPUS illustra il seguente ordine del giorno:

«La Commissione istruzione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2247, recante disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti,

considerato che a gran parte delle scuole di specializzazione nell'anno accademico 1995-1996 è stato assegnato, per disposizione di legge, un numero di specializzandi in eccedenza rispetto ai posti programmati e che tale sovrannumero deve essere compensato negli anni accademici successivi,

impegna il Governo

ad effettuare tale recupero nell'ambito della programmazione globale per il triennio 1997-2000, sul numero totale delle borse e non a scapito delle singole scuole di specializzazione».

0/1/2247/7^a Il Relatore

Il relatore CAMPUS precisa che il riferimento al numero totale si attiene al fatto che a molte sedi sono stati assegnati posti in soprannumero non richiesti, poi sottratti quando invece erano necessari.

Il sottosegretario GUERZONI accoglie l'ordine del giorno, che successivamente viene posto ai voti, risultando approvato.

Con successive votazioni, previe dichiarazioni di astensione del senatore MONTICONE per ciascuna di esse, la Commissione approva i due articoli di cui consta il disegno di legge, nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico

(875) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 novembre scorso e rinviata nella seduta pomeridiana del 4 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE rammenta che, esaurita la fase della discussione generale dei disegni di legge in titolo e pervenuti i pareri delle Commissioni competenti su testi ed emendamenti, si può procedere all'esame degli articoli. La Commissione giustizia non ha peraltro ancora espresso il richiesto parere sugli emendamenti all'articolo 8.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI propone di adottare il disegno di legge n. 1031, di iniziativa del Governo, quale testo base per la discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

In sede di esame dell'articolo 1, il RELATORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1, il quale, previo parere favorevole del Governo, è approvato. Sono quindi approvati l'articolo 1 come emendato e – senza discussione – l'articolo 2 (al quale non erano stati presentati emendamenti).

Si passa all'articolo 3.

Il RELATORE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.5.

Il senatore MARRI illustra l'emendamento 3.3, volto a sottrarre all'obbligo del deposito legale, le edizioni non in commercio o edite in ristretto numero di copie.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 3.4, da leggersi in connessione con l'emendamento 4.4 (soppressivo dell'articolo 4 comma 2), ossia della disposizione che consente di adempiere l'obbligo di effettuare il deposito anche dopo la distribuzione). La sua esperienza quale membro della Commissione per la biblioteca del Senato, presieduta dal senatore Masullo, lo rafforza nell'intento di scongiurare ritardi talora inammissibili nell'adempimento dell'obbligo di deposito.

Senza discussione, con separate votazioni e previo parere favorevole del sottosegretario LA VOLPE, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.5 sono approvati.

Il presidente BISCARDI esprime perplessità in ordine all'emendamento 3.3, in considerazione della funzione propria del deposito legale, la quale va al di là dell'aspetto meramente economico ed è finalizzata all'acquisizione di documentazione che possa avere rilevanza sotto il profilo storico e culturale.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI rammenta le esigenze di spazio, talora drammatiche, delle biblioteche, che fatalmente impongono la necessità di una selezione del materiale da acquisire.

Il senatore MONTICONE rileva la difficoltà di compiere una selezione preventiva di una edizione solo sulla base del fatto che essa sia o meno fuori commercio ed annuncia pertanto voto contrario all'emendamento 3.3.

Dopo un ulteriore chiarimento del senatore MARRI e la formulazione di un parere favorevole da parte del RELATORE e del sottosegretario LA VOLPE, l'emendamento 3.3, posto ai voti, è approvato.

Il senatore LORENZI esprime recisa contrarietà all'emendamento 3.4 in quanto prefigurante un controllo centralizzato sulla cultura, che potrebbe persino assumere connotazione poliziesca. Qualora l'emendamento fosse approvato il disegno di legge vedrebbe distorte in modo grave – lesivo della libertà di stampa, di pensiero e anche del principio di libera intrapresa economica – le alte finalità di documentazione e conservazione culturale, che dovrebbero invece ispirarlo.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 3.4, in quanto a suo avviso vessatorio nei confronti degli editori, benchè non possa dirsi condivisibile l'allarmismo testè enunciato dal senatore Lorenzi.

Il sottosegretario LA VOLPE si associa al parere contrario espresso dal relatore.

Il senatore MARRI dichiara il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale all'emendamento 3.4, il quale mira semplicemente ad assicurare effettività ad un obbligo esistente.

Il senatore MASULLO esprime apprezzamento per l'iniziativa del senatore Bucciero e rileva l'infondatezza di timori circa l'esistenza di controlli polizieschi. Ricordata l'esperienza legislativa di altri Paesi di democrazia avanzata quale ad esempio la Francia, ritiene preferibile che la norma sussuma un equilibrato rapporto fiduciario nei confronti del cittadino, rispetto a un obbligo comunque sancito dall'articolo 4, comma

2, del disegno di legge, senza ricorrere a soluzioni imperative preventive quale quella prefigurata dall'emendamento 3.4.

La Commissione non approva l'emendamento 3.4. È invece approvato l'articolo 3, come emendato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 26 marzo, alle ore 16, non avrà luogo; conseguentemente la riunione del Comitato ristretto per la riforma degli esami di maturità, già prevista per le ore 15, potrà proseguire fino all'inizio della seduta dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1031

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «I documenti» inserire la seguente: «multipli».

1.1 IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-bis) cartoline illustrate;».

3.1 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) fotografie e ogni altro documento fotografico su qualsiasi supporto e realizzato con qualsiasi procedimento tecnico;»

3.2 IL Relatore

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente: «p) incisioni e registrazioni sonore;».

3.5 IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole da: «di pregio» fino a: «fuori commercio,».

3.3 Marri, Bevilacqua, Servello, Campus

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I documenti destinati al deposito legale non possono essere offerti in vendita o altrimenti distribuiti se privi dell'attestazione, ad opera del soggetto obbligato di cui all'articolo 4, dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di deposito ai sensi della presente legge».

3.4 Bucciero

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

79^a Seduta

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Maccanico ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Lauria e Vita.

La seduta inizia alle ore 15.20.

IN SEDE REFERENTE

(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo

(701) SEMENZATO ed altri – Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato il 20 marzo scorso.

Il senatore DE CORATO propone di accantonare l'esame degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 1021 per passare subito alla trattazione dell'emendamento 3.1000 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Dopo che il senatore BOSI ha ricordato di aver presentato un ordine del giorno riferito proprio all'articolo 3, il senatore CASTELLI dichiara di opporsi alla proposta di accantonamento del senatore De Corato, giudicandola non coerente con quanto affermato dallo stesso esponente del Gruppo di Alleanza Nazionale nell'ultima seduta della scorsa settimana. In verità, ancora una volta, si assiste ad una «sceneggiata» che dimostra come l'esame della riforma delle telecomunicazioni avvenga in realtà al di fuori dell'aula della Commissione.

Stante l'obiezione del senatore Castelli, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di accantonamento degli articoli 1 e 2, che risulta approvata dalla Commissione.

Il ministro MACCANICO illustra quindi l'emendamento 3.1000.

Il senatore CASTELLI rinuncia ad illustrare i subemendamenti del suo Gruppo, mentre i senatori BOSI, CÒ, FALOMI, SEMENZATO e FIRRARELLO danno conto dei subemendamenti all'emendamento 3.1000 presentati dai rispettivi Gruppi.

Il senatore BALDINI, nell'illustrare i subemendamenti del Gruppo di Forza Italia, fa presente che a suo avviso l'emendamento 3.1000 del Governo non rispetta il criterio della simmetria sul quale il Comitato ristretto aveva raggiunto una larga convergenza. Inoltre, delle due strade indicate dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 420 del 1994, cioè la riduzione pura e semplice del numero delle reti o il rispetto della simmetria nell'ambito di una equivalenza che tenga conto anche del satellite e del cavo, il Governo ha scelto chiaramente la prima senza giustificarne le ragioni.

Il senatore DE CORATO, pur riservandosi di intervenire sui singoli subemendamenti in sede di dichiarazione di voto, coglie l'occasione per integrare l'illustrazione precedentemente fatta da altri senatori del Polo e fa osservare che il principio della simmetria deve essere considerato come irrinunciabile. Quanto meno, per poter accettare l'emendamento del Governo, sarebbe necessario che almeno la metà delle famiglie italiane fossero dotate di antenne satellitari. Insiste infine per una particolare attenzione ai poteri della Commissione bicamerale di vigilanza.

Dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha dichiarato conclusa l'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 3.1000, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1021

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

(Norme transitorie)

- 1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.
- 2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate entro e non oltre il 30 aprile 1998 le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
- 3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2 prevede:
- a) per le emittenti radiotelevisive nazionali, una misura adeguata del capitale sociale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;
- b) per le emittenti radiotelevisive locali, i seguenti criteri direttivi:
- 1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;
- 2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi commerciali ed emittenti con obblighi di servizio sta-

biliti in apposite convenzioni stipulate dall'Autorità, sentiti gli enti locali interessati;

- 3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione nonchè la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;
- 4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere telegiornali differenziati in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza.
- 4. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6 e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e almeno il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:
- a) per le emittenti radiotelevisive locali che diffondono produzioni culturali, etniche, politiche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata anche se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute;
- b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari per la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.
- 5. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 6, esclusivamente via cavo o via satellite.
- 6. L'Autorità, in relazione all'effettivo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 5 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.
- 7. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in

via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento, ad esclusione di quelli che trasmettono in forma codificata. Fino alla costituzione dell'Autorità le disposizioni di cui al presente comma sono attuate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

- 8. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. A tale emittente non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 6.
- 9. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.
- 10. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge.
- 11. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.
- 12. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito"».

3.1000 IL GOVERNO

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.1000

Al comma 1, sopprimere le parole: «in chiaro».

3.1000/1 Castelli, Peruzzotti

Al comma 1, dopo le parole: «radiodiffusione sonora e televisiva», sopprimere le parole: «in chiaro».

3.1000/2 Bosi, Firrarello

Al comma 1, dopo le parole: «e televisiva», eliminare le seguenti parole: «in chiaro».

3.1000/3 Cò

Al comma 1, dopo le parole: «radiodiffusione sonora e televisiva», eliminare le parole: «in chiaro».

3.1000/4 Rognoni, Falomi

Al comma 1, dopo le parole: «e televisiva», aggiungere la seguente parola: «privata».

3.1000/5 Cò

Al comma 1, sopprimere le parole: «nazionale e».

3.1000/6 Castelli, Peruzzotti

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le parole: «13 agosto 1998».

3.1000/7 Baldini, Bosi, De Corato, Firrarello, Terracini, Lauro, Ragno, Bornacin, Meduri

Al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le seguenti: «31 luglio 1997».

Conseguentemente al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le seguenti: «31 luglio 1997».

3.1000/8

Castelli, Peruzzotti

Al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le seguenti: «30 giugno 1997».

Conseguentemente al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le seguenti: «30 giugno 1997».

3.1000/9

Castelli, Peruzzotti

Al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le seguenti: «31 maggio 1997».

Conseguentemente al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le seguenti: «31 maggio 1997».

3.1000/10

Castelli, Peruzzotti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dal 27 agosto 1997 ai soggetti legittimamente operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, titolari di emittenti con accesso condizionato, è consentita limitatamente a due reti la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale fino al 30 aprile 1998 a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. A partire dal termine di cui al comma 6 ai soggetti titolari di emittenti che operino esclusivamente con accesso condizionato è consentito la prosecuzione dell'esercizio su frequenze terrestri limitatamente ad una sola rete».

3.1000/11 Semenzato

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente periodo: «Entro il 13 agosto 1998 l'autorità redige il piano di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, sentiti i concessionari pubblico e privati anche tramite loro associazioni».

3.1000/12 Baldini, Bosi, De Corato, Firrarello, Terracini, Lauro, Ragno, Bornacin, Meduri

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

3.1000/13

Castelli, Peruzzotti

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

3.1000/14

Castelli, Peruzzotti

Al comma 2, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «31 luglio 1997».

3.1000/15

Castelli, Peruzzotti

Al comma 2, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «30 giugno 1997».

3.1000/16

Castelli, Peruzzotti

Al comma 2, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «31 maggio 1997».

3.1000/17

Castelli, Peruzzotti

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «assegnazione delle frequenze», sostituire dalle parole: «sono rilasciate» fino alle parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «vengono rilasciate».

3.1000/18 BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAU-RO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «concessioni» con la seguente: «autorizzazioni».

3.1000/19

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In caso di rinnovazione le reti assentite dovranno essere costituite dai sistemi di impianto in esercizio».

3.1000/20 BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAU-RO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «concessioni» con la seguente: «autorizzazioni».

3.1000/21

Castelli, Peruzzotti

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «europea» aggiungere le seguenti: «nonchè di uno Stato che preveda accordi bilaterali di broadcasting».

3.1000/22

Castelli, Peruzzotti

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «la concessione» con le seguenti: «l'autorizzazione».

3.1000/23

Castelli, Peruzzotti

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: «irrevocabile».

3.1000/24

Castelli. Peruzzotti

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «irrevocabile» con la seguente: «in primo grado».

3.1000/25

Castelli, Peruzzotti

Al comma 2, dopo le parole: «a misura di sicurezza o di prevenzione.» aggiungere le seguenti: «L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 del presente articolo e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998, e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999».

3.1000/26

BALDINI, DE CORATO

Al comma 2, dopo le parole: «a misura di sicurezza o di prevenzione.» aggiungere le seguenti: «L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 del presente articolo e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998, e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999».

3.1000/27

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Al comma 3, sostituire la parola: «concessioni» con la seguente: «autorizzazioni».

3.1000/28

Castelli, Peruzzotti

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «concessioni radiotelevisive il regolamento» inserire le seguenti: «, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private».

3.1000/29

BALDINI, DE CORATO

Al comma 3, lettera b), punto 2), sostituire dalle parole: «stabiliti» sino alla fine del periodo con le seguenti: «in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di servizio. Per quest'ultime emittenti vengono altresì previste agevolazioni fiscali».

3.1000/30

BALDINI, DE CORATO

Al comma 3, lettera b), punto 2), sostituire dalle parole: «stabiliti» sino alla fine del periodo con le seguenti: «in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di servizio. Per quest'ultime emittenti vengono altresì previste agevolazioni fiscali».

3.1000/31

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Al comma 3, lettera b), punto 2), sostituire le parole: «Autorità, sentiti gli enti locali interessati» con le seguenti: «con gli enti locali interessati».

3.1000/32

Al comma 3, lettera b), punto 3), dopo le parole: «di produzione e di trasmissione» inserire le seguenti: «gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di azienda, le dismissioni e le fusioni».

3.1000/33

BALDINI, DE CORATO

Al comma 3, lettera b), punto 3), dopo le parole: «di produzione e di trasmissione» inserire le seguenti: «gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di azienda, le dismissioni e le fusioni».

3.1000/34

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Al comma 3, lettera b), dopo il punto 4), inserire il seguente:

«5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità sponsorizzazioni e televendite».

3.1000/35

BALDINI, DE CORATO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) che l'autorità distingua, fra i soggetti richiedenti, le emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, dei piani di investimento coordinati con il progetto editoriale e una positiva esperienza pregressa».

3.1000/36 BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAU-RO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «concessioni» con la seguente: «autorizzazioni».

3.1000/37

Castelli, Peruzzotti

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «radiotelevise» con la seguente: «televisive».

3.1000/38

BALDINI, DE CORATO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici» fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'irradiazione del segnale con una copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione per le emittenti che rispondono ai requisiti di cui alla lettera c) del comma 3, con una copertura non inferiore al 60 per cento della popolazione per le altre emittenti o per quelle in fase di prima assegnazione».

3.1000/39 BALDINI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia» con le seguenti: «il 98 per cento della popolazione».

3.1000/40

Castelli, Peruzzotti

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «80» con la seguente: «98».

3.1000/41

Castelli, Peruzzotti

Al comma 4, dopo le parole: «i capoluoghi di provincia» inserire le seguenti: «Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia».

3.1000/42

BALDINI, DE CORATO

Al comma 4, sostituire le parole: «almeno un terzo dei programmi irradiabili» con le seguenti: «almeno un terzo degli impianti previsti dal piano».

3.1000/43 Falomi

Al comma 4, sostituire le parole: «almeno un terzo dei programmi irradiabili» con le seguenti: «almeno un terzo degli impianti previsti dal piano».

3.1000/44

Folloni, Firrarello, Bosi

Al comma 4, sostituire le seguenti: «e almeno il 70 per cento» con le seguenti: «e la maggioranza».

3.1000/45

BALDINI, DE CORATO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e almeno il 70» con le seguenti: «il 50 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e il 50».

3.1000/46

Castelli, Peruzzotti

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e almeno il 70» con le seguenti: «il 50 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e il 50».

3.1000/47

Castelli, Peruzzotti

Al comma 4, sostituire le parole: «almeno il 70 per cento dei programmi irradiabili» con le seguenti: «almeno il 70 per cento degli impianti previsti dal piano».

3.1000/48

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Al comma 4, sostituire le parole: «almeno il 70 per cento dei programmi irradiabili» con le seguenti: «almeno il 70 per cento degli impianti previsti dal piano».

3.1000/49 Falomi

Al comma 4, lettera a), sopprimere la parola: «non».

3.1000/50

Castelli, Peruzzotti

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «impegno a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione» con le seguenti: «impegno a non trasmettere pubblicità in qualsiasi forma».

3.1000/51

BALDINI, DE CORATO

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

3.1000/52

Castelli, Peruzzotti

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

3.1000/53

Castelli, Peruzzotti

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

3.1000/54

Castelli, Peruzzotti

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «5 per cento» aggiungere le seguenti: «dalle ore 7,00 alle ore 19,00, non più del 10 per cento dalle ore 19,00 alle ore 23,00 e non più del 20 per cento dalle ore 23,00 alle ore 7,00».

3.1000/55

Castelli, Peruzzotti

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «concessione» con la seguente: «autorizzazione».

3.1000/56

Castelli, Peruzzotti

Al comma 4, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «una riserva di frequenze per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto nell'articolo 2, comma 6, lettera d), deve essere prevista alla scadenza del termine di cui al comma 6».

3.1000/57 BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAU-RO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Al fine di migliorare l'utilizzo delle frequenze in etere, gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 31 luglio 1997, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo fino al 30 aprile 1998 e, successivamente, esclusivamente via cavo o via satellite».

3.1000/58

Al comma 5, dopo le parole: «Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale» aggiungere le seguenti: «, compresa la concessionaria del servizio pubblico,».

3.1000/59 BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAU-RO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 5, dopo la parola: «televisiva» aggiungere la seguente: «privata».

3.1000/60 Cò

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «13 agosto 1998».

3.1000/61 Baldini, Bosi, De Corato, Firrarello, Terracini, Lauro, Ragno, Bornacin, Meduri

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «31 luglio 1997».

3.1000/62 Castelli, Peruzzotti

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «30 giugno 1997».

3.1000/63 Castelli, Peruzzotti

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «31 maggio 1997».

3.1000/64 Castelli, Peruzzotti

Sopprimere il comma 6.

3.1000/65 Castelli, Peruzzotti

Al comma 6, dopo le parole: «L'Autorità, in relazione» sostituire le parole: «all'effettivo» con le seguenti: «al reale» e sostituire le parole: «dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo,» con le seguenti: «del satellite e del cavo, tenendo conto del grado effettivo di ricezione raggiunto sul territorio nazionale,».

3.1000/66 BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAU-RO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI Al comma 6, dopo le parole: «all'effettivo sviluppo dell'utenza» sostituire le parole: «dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo,» con le seguenti: «del satellite e del cavo, con un grado di ricezione non inferiore all'80 per cento delle famiglie dotate di televisore,».

3.1000/67 BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAU-RO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 6, dopo le parole: «programmi televisivi via satellite e via cavo» aggiungere le seguenti: «e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 1998».

3.1000/68 Semenzato

Al comma 6, dopo le parole: «o via cavo» aggiungere il seguente periodo: «Esclusivamente per le emittenti che trasmettono in forma codificata, è prevista la facoltà di proseguire la diffusione di un programma in ambito nazionale, con segnale criptato analogico, via etere. Il termine posto decorre dall'approvazione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze di cui al comma 2, del presente articolo. È inoltre consentita la possibilità di trasmettere un'ulteriore programma in ambito nazionale con segnale codificato in trasmissione simultanea anche via cavo e via satellite per un periodo di otto mesi dall'approvazione del predetto piano delle frequenze».

3.1000/69 Cò

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, qualora l'utenza dei programmi via satellite e via cavo rappresenti la maggioranza delle famiglie dotate di televisore».

3.1000/70 BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAU-RO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Sopprimere il comma 7.

3.1000/71

Castelli, Peruzzotti

Sopprimere il comma 7.

3.1000/72

BALDINI, DE CORATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di accelerare il processo di trasformazione tecnologica dal sistema analogico a quello digitale, l'Autorità, nell'ottica di un organico riassetto delle frequenze, incentiva tale processo con la sospensione del canone di concessione per dieci anni. In tale periodo transitorio le trasmissioni potranno essere effettuate con entrambi i sistemi. Fino alla costituzione dell'Autorità le disposizioni di cui al presente comma sono attuate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

3.1000/73

Castelli, Peruzzotti

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le frequenze destinate alla radiodiffusione sonora e televisiva che si rendano disponibili restano a disposizione dell'Autorità. Questa stabilisce con proprio regolamento i criteri di assegnazione ai soggetti concessionari che ne abbiano fatta richiesta. Nell'assegnazione di dette frequenze dovrà essere garantita priorità alle emittenti radiotelevisive in ambito locale per una quota non inferiore al 50 per cento».

3.1000/74

BALDINI, DE CORATO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «l'Autorità», aggiungere il seguente periodo: «, fermo restando quanto previsto dalla convenzione e dal contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in ordine agli impianti, alle reti e alle innovazioni tecnologiche,».

3.1000/75 Cò

Al comma 7, dopo la parola: «frequenze» aggiungere le seguenti: «che coprono la stessa zona anche se irradiate da punti diversi».

3.1000/76

Castelli, Peruzzotti

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «che a parere della stessa» fino alla fine del periodo con le seguenti: «che irradiano un programma già irradiato su altra frequenza dalla stessa localizzazione per la stessa area di servizio».

3.1000/77 BALDINI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 7, sostituire le parole: «che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti» con le seguenti: «che in via prioritaria sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria in quanto fanno informazione pubblica e ai soggetti».

3.1000/78

Castelli, Peruzzotti

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino» aggiungere le seguenti: «Per frequenze non indispensabili si intendono quelle irradiate dalle emittenti con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative».

3.1000/79

BALDINI, DE CORATO

Al comma 7, dopo le parole: «dell'area di servizio e del bacino», aggiungere il seguente periodo: «in quanto aventi la stessa ubicazione e le stesse caratteristiche tecniche operative subiscono una identica situazione interferenziale».

3.1000/80

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Al comma 7, sostituire il periodo: «L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenza ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento», con il seguente: «L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio ricevuto in concessione o autorizzazione».

3.1000/81

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Al comma 7, sostituire il periodo: «L'autorità assegna, anche in via provvisoria, tale frequenze ai destinatari di concessioni radiotelevisive in ambito nazionale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento» con il seguente: «L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tale frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio ricevuto in concessione o autorizzazione».

3.1000/82 Falomi

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «anche in via provvisoria, tali frequenze» con le seguenti: «in via prioritaria tali frequenze ai soggetti titolari di concessione comunitaria e in via provvisoria assegna le stesse».

3.1000/83

Castelli, Peruzzotti

Al comma 7, dopo le parole: «in ambito nazionale» inserire le seguenti: «e locale».

3.1000/84

BALDINI, DE CORATO

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: «inferiore».

3.1000/85

Castelli, Peruzzotti

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «pari».

3.1000/86

Castelli, Peruzzotti

Al comma 7, alla fine del secondo periodo, sopprimere le parole: «, ad esclusione di quelli che trasmettono in forma codificata».

3.1000/87

Bosi, Firrarello

Al comma 7, sopprimere le parole da: «fino alla costituzione dell'Autorità» fino alla fine del comma.

3.1000/88

BALDINI, DE CORATO

Al comma 7, ultimo periodo, dopo la parola: «Autorità», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti commissioni parlamentari».

3.1000/89

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i destinatari di concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora che non coprono il 50 per cento della popolazione, sono previsti incentivi e agevolazioni statali a fondo perduto pari al 50 per cento del costo di realizzazione degli investimenti, per il restante 50 per cento è previsto un tasso agevolato non superiore al 3 per cento annuo. La stessa disposizione si applica ai titolari di radio comunitarie con concessione locale».

3.1000/90

Castelli. Peruzzotti

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i titolari di radio comunitarie con concessione locale sono previsti incentivi e agevolazioni statali a fondo perduto pari al 50 per cento del costo di realizzazione degli investimenti, per il restante 50 per cento è previsto un tasso agevolato non superiore al 3 per cento annuo».

3.1000/91

Castelli, Peruzzotti

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i destinatari di concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora è previsto un grado di copertura di almeno il 50 per cento della popolazione».

3.1000/92

Castelli, Peruzzotti

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i destinatari da concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora che non coprono il 50 per cento della popolazione, sono previsti incentivi e agevolazioni statali a fondo perduto pari al 50 per cento del costo di realizzazione degli investimenti, per il restante 50 per cento è previsto un tasso agevolato non superiore al 3 per cento annuo».

3.1000/93

Castelli, Peruzzotti

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i destinatari di concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora è previsto un grado di copertura di almeno il 50 per cento della popolazione. Per i destinatari di concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora che non coprono il 50 per cento della popolazione, sono previsti incentivi e agevolazioni statali a fondo perduto pari al 50 per cento del costo di realizzazione degli investimenti, per il restante 50 per cento è previsto un tasso agevolato non superiore al 3 per cento annuo».

3.1000/94

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare alla Commissione di vigilanza RAI un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. A tale emittente non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. La Commissione di vigilanza RAI, valutato il piano di ristrutturazione, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 6».

3.1000/95 DE CORATO, BALDINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, BOSI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «dal 30 aprile 1998» con le parole: «a partire dal 13 agosto 1998»; indi sopprimere dalle parole: «entro la stessa data» fino alla fine del comma.

3.1000/96 BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAU-RO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le parole: «31 luglio 1997».

3.1000/97 Castelli, Peruzzotti

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le parole: «30 giugno 1997».

3.1000/98 Castelli, Peruzzotti

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le parole: «31 maggio 1997».

3.1000/99 Castelli, Peruzzotti

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «un piano» aggiungere le seguenti: «editoriale che preveda palinsesti culturali e politici ed un piano».

3.1000/100

Al comma 8, dopo le parole: «di trasformare una delle sue reti in una emittente» aggiungere le seguenti: «gestita da un autonomo soggetto di servizio pubblico, costituito con la partecipazione di vari soggetti pubblici e privati, che usufruisca di almeno metà del canone, e».

3.1000/101 Semenzato

Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

3.1000/102

Castelli, Peruzzotti

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, valutato il piano editoriale ed il piano di ristrutturazione, indica all'Autorità il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma».

3.1000/103

Castelli, Peruzzotti

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «L'Autorità, sentite le competenti commissioni parlamentari, valuta il piano di ristrutturazione ed indica nel termine di 60 giorni, il termine entro il quale deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma».

3.1000/104

Castelli, Peruzzotti

Al comma 8, ultimo periodo, sopprimere le parole: «contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 6».

3.1000/105

Castelli, Peruzzotti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In conformità alla privatizzazione parziale del capitale della società concessionaria del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 315, a seguito del referendum dell'11 giugno 1995, una parte delle quote della società concessionaria vengono collocate sul mercato. Entro il 31 luglio 1998, una delle emittenti della concessionaria stessa è articolata in più società a valenza territoriale di ampie dimensioni, le cui quote vengono collocate sul mercato».

3.1000/106

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo può essere affidato solo alle imprese europee che siano in grado di coprire il territorio confederale italiano per almeno il 95 per cento della sua popolazione. Le gare di appalto, per l'acquisizione del servizio, potranno essere svolte per periodi biennali, secondo norme di attuazione da stabilirsi in sede parlamentare con apposito disegno di legge. Le gare di appalto e le aggiudicazioni delle relative concessioni, potranno riferirsi alle singole reti, od anche al loro insieme, fatto salvo per le reti federali che comunque non potranno mai essere affidate al concessionario che detiene più di una rete confederale. Al fine di evitare posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, le imprese che detengono già il 25 per cento delle reti nazionali sono precluse a tali affidamenti».

3.1000/107

Castelli, Peruzzotti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Consiglio di amministrazione della Rai è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un presidente. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonchè tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società pubbliche o private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

3.1000/108

Castelli, Peruzzotti

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. I soggetti concessionari ed autorizzati che effettuino diffusione radiotelevisiva via satellite diretta ad utenza originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, sono tenuti a darne preventiva comunicazione all'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, indicando le caratteristiche tecnico-operative di detta diffusione».

3.1000/109

BALDINI, DE CORATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, dal 28 agosto 1997, trasmettere esclusivamente via cavo o via satellite i programmi irradiati da una delle reti. Limitatamente a due reti è consentita da parte degli stessi soggetti la prosecuzione dell'esercizio fino al 30 aprile 1998. La rete eccedente il limite di cui al presente comma può essere esercitata in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 5 e 6. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri».

3.1000/110 Falomi

Dopo il comma 11, sopprimere le parole: «in particolare».

3.1000/111 Castelli, Peruzzotti

Sopprimere il comma 12.

3.1000/112

Castelli, Peruzzotti

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli immobili, situati nei centri storici, composti da più unità abitative ovvero i gruppi di immobili costituiti in consorzi o condominio si avvalgono esclusivamente di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite. È consentita ai proprietari di gruppi immobiliari residenziali o commerciali la realizzazione di reti per la distribuzione nelle proprie unità immobiliari delle trasmissioni radiotelevisive via satellite ricevute mediante antenna collettiva».

3.1000/113 Semenzato

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. L'Autorità sottopone a revisione la vigente concessione, con annesse convenzioni, rilasciata alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per assicurarne la coerenza con i provvedimenti assentiti in virtù della presente legge».

3.1000/114 Baldini, Bosi, De Corato, Firrarello, Terracini, Lauro, Ragno, Bornacin, Meduri

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

- «12-bis. Vengono introdotti i seguenti provvedimenti urgenti per il settore:
- *a)* sono abrogati l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 ed il comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
- b) all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, dopo le parole «tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali» aggiungere le parole «e tra questi ultimi tra loro»:
- c) all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, dopo le parole «le acquisizioni», aggiungere le seguenti: «mediante conferimento ovvero cessione»;
- d) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza attraverso i propri ispettorati territoriali, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, le modifiche degli impianti delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva concessionarie, in ipotesi di trasferimento di sede dell'impresa o di uno o più degli impianti di diffusione o di collegamento della stessa, nonchè in ipotesi di esigenze di compatibilizzazione radioelettrica per risolvere situazioni interferenziali tra concessionari privati ovvero tra concessionari privati e servizi pubblici, nonchè ogni altra modifica attinente parametri radioelettrici degli impianti;
- e) qualora si rendesse necessario un periodo di sperimentazione delle modifiche tecniche richieste il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nello stesso termine di cui alla lettera d), può rilasciare, per un periodo di sessanta giorni, autorizzazioni finalizzate alla suddetta sperimentazione, in caso di esito favorevole della sperimentazione, al termine della stessa, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, attraverso gli ispettorati territoriali rilascia l'autorizzazione definitiva alla modifica richiesta;
- f) qualora non venga provveduto ai sensi della lettera d) o della lettera e) entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, la stessa si intenderà accolta;
- g) a seguito delle autorizzazioni definitive di cui alle lettere d) e e), conseguite anche ai sensi del comma 6, il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni provvederà alle necessarie modifiche degli allegati tecnici al decreto di concessione;
- *h*) le situazioni interferenziali tra concessionari privati e concessionari pubblici dovranno essere risolte attraverso una procedura di compatibilizzazione tra gli impianti interessati che permetta agli stessi di coesistere e di irradiare nelle aree già in precedenza servite;
- *i)* l'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 è soppresso. All'articolo 1, comma 3-*ter* del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre

- 1992, n. 482, il periodo compreso tra le parole «sono altresì consentiti» e le parole «obblighi di legge» viene soppresso;
- l) all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, viene aggiunto il seguente periodo: «a tal fine il soggetto che ha operato il trasferimento comunicherà all'ispettorato territoriale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni territorialmente competente l'attivazione dei nuovi impianti di collegamento entro 24 ore dell'attivazione degli stessi»;
- m) all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, viene aggiunto il seguente periodo: «Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990 n. 223 si applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonchè alle concessioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano l'applicazione. In assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione»;
- *n)* le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità;
- o) all'articolo 31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223 sostituire le parole «escluso il comma 10» con le seguenti: «esclusi i commi 9-bis e 10»;
- p) all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 sostituire le parole «dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10 e di cui» con le parole «dei divieti di cui all'articolo 8, commi 9-bis e 10 e di cui»;
- q) è abrogato l'articolo 37, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alla lettera a);
- r) in ipotesi di variazione dell'orario in cui si intende trasmettere in contemporanea da parte di soggetti già titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sufficiente darne comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- s) le domande di autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea si intendono accolte qualora non vengano respinte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla loro presentazione;
- t) le imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale possono ottenere l'autorizzazione a diffondere i propri programmi anche attraverso più messe in onda, ubicate in luoghi diversi;

- u) ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre;
- v) le concessionarie di emittenti radiotelevisive possono, durante la diffusione di programmi e sulle stesse frequenze assegnate in concessione, trasmettere messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza. Di conseguenza le stesse concessionarie possono effettuare trasmissioni televisive di tipo televisivo (teletex) nonchè emissioni di tipo videotel (videotex);
- z) per le utenze previste al secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981 n. 416 e per quelle relative ai telefoni cellulari, alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di diffusione, di trasmissione, di ripetizione, di collegamento, e di supporto comunque all'attività svolta dall'emittente l'ammissione alle riduzioni tariffarie con la conseguente compensazione sarà effettuata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri a conferma di quanto indicato nella domanda di provvidenze presentata dalla emittente radiofonica o televisiva con l'indicazione della intestazione dei contratti, il numero delle utenze e la localizzazione delle stesse, con la dimostrazione, nel caso di intestazione dei contratti a soggetti diversi dall'emittente degli oneri di spesa effettivamente a carico dell'emittente. La documentazione di spesa dovrà consistere in bollette o in fatture intestate all'emittente richiedente dalle quali risulti l'assolvimento degli obblighi di pagamento dell'IVA».

3.1000/115

BALDINI, DE CORATO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

- «13. Vengono introdotti i seguenti provvedimenti urgenti per il settore:
- a) è abrogato l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le associazioni nazionali di categoria delle imprese radiotelevisive, detta con proprio decreto i criteri cui le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 dela legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni, devono attenersi per dare attuazione alle disposizioni di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni;
- b) all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, dopo le parole «tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali» aggiungere le parole «e tra questi ultimi tra loro»;

- c) all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, dopo le parole «le acquisizioni», aggiungere le seguenti: «mediante conferimento ovvero cessione»;
- d) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza attraverso i propri ispettorati territoriali, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, le modifiche degli impianti delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva concessionarie, in ipotesi di trasferimento di sede dell'impresa o di uno o più degli impianti di diffusione o di collegamento della stessa, nonchè in ipotesi di esigenze di compatibilizzazione radioelettrica per risolvere situazioni interferenziali tra concessionari privati ovvero tra concessionari privati e servizi pubblici, nonchè ogni altra modifica attinente parametri radioelettrici degli impianti;
- e) qualora si rendesse necessario un periodo di sperimentazione delle modifiche tecniche richieste il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nello stesso termine di cui alla lettera d), può rilasciare, per un periodo di sessanta giorni, autorizzazioni finalizzate alla suddetta sperimentazione, in caso di esito favorevole della sperimentazione, al termine della stessa, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, attraverso gli ispettorati territoriali rilascia l'autorizzazione definitiva alla modifica richiesta;
- f) qualora non venga provveduto ai sensi della lettera d) o della lettera e) entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, la stessa si intenderà accolta;
- g) a seguito delle autorizzazioni definitive di cui alle lettere d) e e), conseguite anche ai sensi del comma 6, il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni provvederà alle necessarie modifiche degli allegati tecnici al decreto di concessione;
- h) le situazioni interferenziali tra concessionari privati e concessionari pubblici dovranno essere risolte attraverso una procedura di compatibilizzazione tra gli impianti interessati che permetta agli stessi di coesistere e di irradiare nelle aree già in precedenza servite;
- *i)* l'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 è soppresso. All'articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 10 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, il periodo compreso tra le parole «sono altresì consentiti» e le parole «obblighi di legge» viene soppresso;
- l) all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, viene aggiunto il seguente periodo: «a tal fine il soggetto che ha operato il trasferimento comunicherà all'ispettorato territoriale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni territorialmente competente l'attivazione dei nuovi impianti di collegamento entro 24 ore dell'attivazione degli stessi»;
- m) all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, viene aggiunto il seguente periodo: «Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990 n. 223 si applicano anche alle concessioni

- di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonchè alle concessioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano l'applicazione. In assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione»;
- *n)* le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità;
- *o)* all'articolo 31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223 sostituire le parole «escluso il comma 10» con le seguenti: «esclusi i commi 9-bis e 10»;
- *p)* all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 sostituire le parole «dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10 e di cui» con le parole «dei divieti di cui all'articolo 8, commi 9-*bis* e 10 e di cui»;
- q) è abrogato l'articolo 37, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alla lettera a);
- r) in ipotesi di variazione dell'orario in cui si intende trasmettere in contemporanea da parte di soggetti già titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sufficiente darne comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- s) le domande di autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea si intendono accolte qualora non vengano respinte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla loro presentazione;
- t) le imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale possono ottenere l'autorizzazione a diffondere i propri programmi anche attraverso più messe in onda, ubicate in luoghi diversi;
- u) ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre;
- v) le concessionarie di emittenti radiotelevisive possono, durante la diffusione di programmi e sulle stesse frequenze assegnate in concessione, trasmettere messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza. Di conseguenza le stesse concessionarie possono effettuare trasmissioni televisive di tipo televisivo (teletex) nonchè emissioni di tipo videotel (videotex);

z) per le utenze previste al secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981 n. 416 e per quelle relative ai telefoni cellulari, alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di diffusione, di trasmissione, di ripetizione, di collegamento, e di supporto comunque all'attività svolta dall'emittente l'ammissione alle riduzioni tariffarie con la conseguente compensazione sarà effettuata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri a conferma di quanto indicato nella domanda di provvidenze presentata dalla emittente radiofonica o televisiva con l'indicazione della intestazione dei contratti, il numero delle utenze e la localizzazione delle stesse, con la dimostrazione, nel caso di intestazione dei contratti a soggetti diversi dall'emittente degli oneri di spesa effettivamente a carico dell'emittente. La documentazione di spesa dovrà consistere in bollette o in fatture intestate all'emittente richiedente dalle quali risulti l'assolvimento degli obblighi di pagamento dell'IVA».

3.1000/116

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è aggiunto il seguente:

"Art. 43-bis.

- 1. L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti.
- 2. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
- 3. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente"».

3.1000/117 Falomi

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiv di cui all'articolo 1 della legge n. 650 del 1996, costituite in società cooperative a responsabilità limitata».

3.1000/118 Falomi

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. L'autorità accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelvisivi, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e delle successive modificazioni ed integrazioni, ed irroga, nell'ipotesi di inosservanza, le sanzioni perviste dall'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con le modalità e le procedure previste dai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo. Per i casi di particolare gravità sono irrogabili le sanzioni di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 31. Accerta la mancata osservanza delle norme recate dagli articoli 1, 2 e 6, comma 1, e dell'articolo 20, commi 1 e 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed irroga in tali casi le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 1, della medesima legge, con le medesime modalità e procedure».

3.1000/119 DE CORATO, BALDINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, BOSI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

73^a seduta

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2244) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta era iniziata la discussione generale. Dà quindi il benvenuto alla senatrice Mazzuca Poggiolini, che è entrata recentemente a far parte della Commissione.

Il senatore MINARDO sottolinea preliminarmente che la Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge di conversione del decreto in esame molto a ridosso della scadenza costituzionale, non consentendo al Senato di svolgere un esame realmente approfondito; peraltro, la preannunciata posizione della questione di fiducia da parte del Governo determina un'ulteriore compressione dell'esame parlamentare, a scapito di questo ramo del Parlamento. Nel rilevare come ancora una volta provvedimenti all'esame della Commissione intervengano sul quadro legislativo vigente in materia di quote latte, auspica che questa materia possa ricevere definitiva sistemazione sul piano legislativo attraverso la riforma della legge n. 468, in corso di discussione presso questa Com-

missione. Dichiara quindi di condividere l'articolo 1 inserito dall'altro ramo del Parlamento, relativo al trasferimento di rilevanti funzioni alle regioni, ricordando di avere avanzato analoga proposta in sede di esame del decreto-legge n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del 1997. Quanto agli altri contenuti normativi del provvedimento, dichiara che il suo Gruppo parlamentare condivide esclusivamente le disposizioni in materia di previdenza agricola e, nello stigmatizzare ancora una volta l'impossibilità di apportare modifiche migliorative alle restanti parti del provvedimento, preannuncia, per tali ragioni, il voto contrario.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore FUSILLO, in sede di replica, rileva preliminarmente che l'argomento delle quote latte ha finora sostanzialmente monopolizzato il dibattito, e non solo in Commissione, ma osserva che il decreto adottato dal Governo fornisce una risposta adeguata alle gravi emergenze che attraversa il settore lattiero-caseario. Nel precisare di avere volutamente dato un'impronta tecnica alla relazione preliminare sul decreto, osserva che non si può non condividere l'affermazione che il vero problema è costituito dall'incremento del quantitativo globale nazionale: al riguardo fa rilevare che, come ha in precedenza riferito alla Commissione il rappresentante del Governo, sono stati compiuti su tale terreno notevoli passi avanti sia attraverso la trasmissione della relativa richiesta da parte del Governo in sede U.E., sia attraverso il superamento dell'iniziale isolamento italiano e la costruzione di una prima rete di alleanze, presupposto indispensabile per un positivo riconoscimento delle legittime richieste avanzate dal Governo.

Il relatore Fusillo, rivolgendo quindi un appello alla Commissione, chiamata a dare concrete risposte su tale terreno, dichiara di condividere l'obiettivo, preannunciato dal presidente Scivoletto in qualità di relatore sui disegni di legge di riforma della legge n. 468, di pervenire in tempi ravvicinati alla approvazione della riforma. Al riguardo, dichiara che la rinegoziazione, per il settore lattiero-caseario, del tetto produttivo per l'Italia deve costituire non solo un obiettivo, ma una vera priorità per il Governo, che invita – ove ciò si dovesse rendere necessario – a mettere sul tavolo del negoziato, quale contropartita, altri settori che, in passato, hanno sicuramente ottenuto benefici ben maggiori rispetto all'oggettiva situazione in cui versa il settore lattiero-caseario, le cui problematiche costituiscono, a suo avviso, una priorità, non solo sul piano economico, ma anche sul terreno istituzionale. Preannuncia, inoltre, la presentazione di un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato.

in sede di esame dell'A.S. 2244 di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura; considerata la grave crisi del settore lattiero-caseario determinata sia dalla diffusione dell'encefalopatia spongiforme dei bovini, che dalle vicende relative al regime applicativo delle quote latte;

preso atto dell'esigenza di realizzare, così come previsto dal comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, come modificato, dall'altro ramo del Parlamento, la ristrutturazione della produzione lattiera attraverso la concessione, nelle aree a più alta vocazione produttiva, a favore dei produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi della legge n. 468 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano richiesto i benefici di cui ai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1, di un premio per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino nell'azienda;

considerato che è presto prossima la scadenza del termine del 31 marzo 1997, di cui al comma 14 del citato articolo 1 per la richiesta dell'incentivo in esame;

sottolineata l'opportunità, dati i ristretti tempi a disposizione dei produttori, di consentire comunque la più ampia e piena applicazione di tale importante misura;

impegna il Governo:

a interpretare, sul piano amministrativo, il termine del 31 marzo 1997, per la presentazione della domanda alla regione o alla provincia autonoma ed all'AIMA, come termine non perentorio, consentendo anche la successiva presentazione della documentazione da allegare alla domanda, al fine di permettere le più ampie modalità di partecipazione dei produttori al piano medesimo».

0/2/2244/9 Fusillo

Il sottosegretario BORRONI, intervenendo in sede di replica, dichiara che il Governo, nel dibattito svoltosi in entrambi i rami del Parlamento, si è sforzato di comprendere le obiezioni, di carattere normativo e politico, mosse al decreto in esame, facendo peraltro rilevare che al decreto, adottato per intervenire sull'emergenza, non possono essere sicuramente chieste risposte di diverso tenore. Peraltro, fa osservare che è possibile dedurre la favorevole accoglienza dimostrata dal mondo produttivo nei confronti della decretazione d'urgenza in esame, proprio dalla circostanza che sono state avanzate richieste per consentire una forma di dilazione in ordine alla prevista data di presentazione per le domande per gli aiuti e gli incentivi. Nel convenire che i problemi di fondo del settore devono trovare soluzioni normative nell'ambito dei disegni di legge di riforma della legge n. 468, all'esame della Commissione, fa infine rilevare che la preannunciata scelta sulla apposizione della questione di fiducia corrisponde all'esigenza, di cui il Governo intende farsi carico, di garantire la conversione in legge del decreto, ricordando che il Governo, nella formulazione del maxi-emendamento alla Camera dei deputati, ha non solo tenuto conto delle modifiche accolte dalla Commissione, ma altresì di alcuni degli emendamenti che erano stati predisposti per l'esame davanti all'Assemblea.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno, informando la Commissione che sono stati altresì presentati numerosi emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Al riguardo fa rilevare che, ove la Commissione, come è suo auspicio, intenda concludere i propri lavori con il conferimento del mandato al relatore, tenuto conto dei ristretti tempi di esame, è opportuno che il dibattito si concentri sull'esame degli ordini del giorno: invita, pertanto, i presentatori degli emendamenti a ritirarli, tenuto conto del presumibile andamento del dibattito in Aula.

Il senatore BETTAMIO dà per illustrato un ordine del giorno, del seguente tenore:

«Il Senato,

considerato il rilevante ruolo svolto dal comparto agricolo nell'economia del Paese, di cui rappresenta il 27 per cento del PIL con circa due milioni di lavoratori occupati,

considerato, altresì, lo stretto legame che tradizionalmente intercorre tra l'agricoltura, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e dell'ambiente, la cultura della «ruralità» nel tessuto sociale del Paese;

vista l'elevata incidenza del costo del lavoro e la struttura degli oneri sociali, che compromettono la competitività del prodotto italiano al quale è, per contro, necessario assicurare condizioni ottimali che consentano alle aziende agro-alimentari di fronteggiare con successo la progressiva globalizzazione della produzione e della distribuzione e l'evoluzione della politica agricola comunitaria;

ritenuta la difficoltà in cui si dibattono le imprese, anche in seguito agli interventi di contenimento della spesa pubblica ed alla contrazione dell'intervento comunitario;

impegna il Governo:

ad adottare organici interventi in materia previdenziale, che tengano conto delle specificità del settore e prevedano, in particolare:

l'adozione di aliquote dei contributi agricoli unificati in linea con quelle effettivamente operanti nell'Unione europea;

la piena e tempestiva attuazione da parte dell'INPS e dell'INAIL dell'articolo 9-sexies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, attraverso la realizzazione di strutture centrali e periferiche in materia di previdenza agricola;

l'inclusione nei preannunciati provvedimenti finanziari di norme che consentano la regolarizzazione delle posizioni contributive ed assicurative, mediante una lunga rateizzazione del debito contributivo che tenga conto della crisi in cui versano da anni le aziende operanti nel settore».

0/1/2244/9

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, GERMANÀ

Il senatore PREDA, dopo avervi aggiunto la propria firma, dà per illustrato un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2244 di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura,

premesso che il problema delle quote latte presenta profili del tutto peculiari nella zona di produzione del formaggio parmigiano-reggiano;

che, infatti, le quote assegnate ai produttori di tale zona – specie a seguito del «taglio» che ha di recente investito le «quote B» – risultano affatto inadeguate per la produzione di parmigiano-reggiano nella quantità stabilita (con decreto del Ministro delle risorse agricole) e, comunque, insufficienti a soddisfare la domanda del mercato;

che, per ovviare all'inconveniente, occorre tenere conto delle specifiche esigenze prospettate nella negoziazione per rideterminare la nostra quota nazionale in sede di Unione europea;

che un impegno, nel senso prospettato, risulta assunto dal Governo (rispondendo all'interrogazione n. 3-00717, nella seduta della Commissione agricoltura del 6 marzo 1997), laddove «anticipa che in ogni caso il Governo italiano non mancherà di proporre ai competenti organismi dell'Unione europea la possibilità di escludere dal regime delle quote almeno le produzioni lattiero-casearie a denominazione d'origine protetta»;

che delle stesse esigenze specifiche prospettate, tuttavia, occorre tener conto anche in sede di riforma radicale della legge-quadro nella soggetta materia (legge n. 468 del 1992), inserendovi disposizioni idonee allo scopo, quali ad esempio la previsione di criteri prioritari di compensazione – per i produttori che conferiscano ai caseifici latte destinato alla trasformazione in formaggi monotipici - oppure, in alternativa, dell'assegnazione di quote della riserva nazionale alla produzione di formaggi medesimi;

impegna il Governo:

a tenere conto delle esigenze specifiche e dei profili peculiari prospettati – che il problema delle quote-latte presenta nelle zone di produzione del formaggio parmigiano-reggiano – sia nella negoziazione per rideterminare la quota nazionale assegnata all'Italia in sede di Unione europea, che nella prospettiva di riforma radicale della legge-quadro in materia (legge n. 468 del 1992)».

0/3/2244/9 DE LUCA Michele

Il PRESIDENTE chiede al senatore Bettamio di inserire, nell'ultimo capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, dopo le parole: «mediante una lunga rateizzazione del debito contributivo» le parole: «senza oneri per interessi» sostituendo le parole: «che tenga conto» con le altre: «al fine di tenere conto», preannunciando, in tal caso, di voler aggiungere la propria firma all'ordine del giorno medesimo.

Dopo che il senatore BETTAMIO ha dichiarato di accogliere la modifica proposta dal Presidente, il PRESIDENTE aggiunge la propria firma a tale ordine del giorno.

Dopo che il senatore MINARDO ha dichiarato di aggiungere la propria firma agli ordini del giorno n. 1 e n. 2, il senatore BEDIN, preannunciando di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno n. 3, chiede al senatore De Luca di inserire, nel dispositivo, dopo le parole: «del formaggio parmigiano-reggiano» le parole: «e degli altri formaggi monotipici».

Il senatore CARCARINO, nel preannunciare voto favorevole a tutti e tre gli ordini del giorno, propone al senatore Bettamio di sostituire, nell'ultimo capoverso della premessa, le parole: «si dibattono» con le altre: «versano».

Il senatore BETTAMIO conviene su tale modifica e il senatore DE LUCA dichiara di accogliere la modifica proposta dal senatore Bedin.

Il PRESIDENTE dichiara di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno n. 2.

Il senatore SARACCO dichiara di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno n. 3, e il senatore PIATTI dichiara di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno n. 2.

Il senatore BETTAMIO dichiara di sottoscrivere gli ordini del giorno n. 2 e n. 3.

Il relatore FUSILLO si esprime in senso favorevole sugli ordini del giorno n. 1 e n. 3.

Il sottosegretario BORRONI dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1; quanto all'ordine del giorno n. 2, propone al relatore Fusillo di sostituire, nel dispositivo, le parole: «non perentorio, consentendo anche» con le altre: «che non precluda la»; infine, si esprime in senso favorevole sull'ordine del giorno n. 3, purchè compatibile con la normativa comunitaria.

Il RELATORE dichiara di accogliere la riformulazione dell'ordine del giorno n. 2, proposta dal rappresentante del Governo.

Si passa quindi alla votazione degli ordini del giorno.

La Commissione accoglie, a maggioranza, l'ordine del giorno n. 1 (nel testo modificato); accoglie altresì, a maggioranza, l'ordine del giorno n. 2 (nel testo modificato) e quindi accoglie, a maggioranza, l'ordine del giorno n. 3 (nel testo modificato), ai fini della loro trasmissione all'Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore BETTAMIO, accogliendo l'invito del Presidente, dichiara di ritirare gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore BIANCO dichiara di ritirare tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, tenuto conto che la preannunciata posizione, da parte dell'Esecutivo, della questione di fiducia, renderebbe di fatto inutile tale fase procedurale in Commissione.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, mandato al relatore, a riferire positivamente sul provvedimento in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e sugli ordini del giorno accolti, autorizzandolo a chiedere l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento, a riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2244

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 1. (Interventi in favore del settore lattiero caseario e disposizioni previdenziali). 1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario è prevista la concessione di un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, da erogarsi da parte dell'AIMA.
- 2. I premi di cui al comma 1 sono destinati alle aziende titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e sono concessi fino all'importo complessivo di lire 177 miliardi. Detto importo è ripartito tra le regioni e le province autonome in proporzione ai quantitativi di riferimento ad esse attribuiti, quali risultano dalla somma dei quantitativi assegnati, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 ai singoli produttori che operano nelle medesime regioni e province autonome. Le regioni e le province autonome hanno facoltà di integrare con risorse proprie, l'importo complessivo ad esse attribuito in base a detto riparto.
- 3. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda e all'AIMA entro il 30 aprile 1997. L'AIMA, previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, eroga i premi entro il 30 giugno 1997.
- 4. L'ammontare dei singoli premi è determinato dalle regioni e dalle province autonome in funzione del numero di capi detenuto dai singoli produttori, al momento della presentazione della domanda.
- 5. All'onere derivante dall'erogazione dei premi di cui al comma 1, per l'importo indicato al comma 2, si provvede mediante riduzione di 127 miliardi dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 53 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 74 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e mediante riduzione di lire 50 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di

previsione del tesoro, per l'anno 1997. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 6. Le aziende agricole di cui al comma 1 che non accedono ai contributi di cui al medesimo comma 1 e che non sono state compensate dal piano di compensazione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, possono richiedere un contributo di importo non superiore al superprelievo da esse dovuto per la campagna di commercializzazione 1995-1996.
- 7. All'onere relativo derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in complessivi 370 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 325 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento per il 1997, relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA.
- 8. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo determinato ed indeterminato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997 sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
- 9. All'onere relativo ai contributi cui al comma 8, valutati in complessivi 29 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 19 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento per il 1997, relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 10 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento per il 1997, relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

1.1 Antolini, Bianco

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

«1. I produttori che non sono stati compensati dal piano di compensazione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito determinatasi in conseguenza sia della encefalopatia spongiforme

bovina, sia dell'applicazione del superprelievo relativo alla campagna di commercializzazione 1995-1996.

- 2. L'ammontare del premio di cui al comma 1 non può risultare superiore all'entità del superprelievo dovuto per la campagna di commercializzazione 1995-96 dai produttori di cui al medesimo comma 1. La domanda per la concessione di tale premio deve essere presentata all'AIMA entro il 30 aprile 1996. La stessa AIMA eroga i premi di cui al presente articolo entro il 31 luglio 1997.
- 3. All'onere relativo ai premi di cui al comma 1, valutati in complessivi 370 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 53 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 150 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e, quanto a lire 167 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento per il 1997, relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Conseguentemente sopprimere i commi da 22 a 27.

1.7 Antolini, Bianco

Al comma 1, sopprimere le parole: «danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonchè per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina» con le seguenti: «a seguito della tardiva applicazione del regime delle quote latte in Italia, con particolare riferimento alla campagna 1995-96 e seguenti».

1.24 Antolini, Bianco

Al comma 1, sopprimere le parole: «danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina nonchè per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina» con le seguenti: «a seguito della tardiva applicazione del regime delle quote latte in Italia, con particolare riferimento alla campagna 1995-96».

1.23 Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «nonchè per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico» con le seguenti: «i cui titolari non siano stati compensati dal piano di compensazione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642».

1.4 Antolini, Bianco

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I finanziamenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra le regioni e le province autonome in proporzione ai quantitativi di riferimento ad esse attribuiti, quali risultano dalla somma dei quantitativi assegnati, ai sensi del predetto regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 ai singoli produttori che operano nelle medesime regioni e province autonome».

1.13 Antolini, Bianco

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il calcolo della perdita di reddito è effettuato dalle regioni e dalle province autonome, in base al numero di capi presenti sul loro territorio, quali risultano dalle fonti statistiche ufficiali più recenti».

1.8 Antolini, Bianco

Al comma 4, sostituire le parole: «1° luglio» con le seguenti: «30 settembre».

1.25 Antolini, Bianco

Sostituire con i commi da 9 a 54 con i seguenti:

- «9. Il Ministero del tesoro, entro il 31 marzo 1997, provvede a rimborsare i produttori di latte che hanno versato il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede al pagamento della quota residua del prelievo supplementare dovuto dagli acquirenti, quali risultano dagli appositi bollettini redatti dall'AIMA.
- 10. All'onere relativo al pagamento di cui al comma 9, determinato in complessivi 370 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 325 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministe-

ro del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento per il 1997, relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

- 11. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo determinato ed indeterminato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997 sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
- 12. All'onere relativo ai contributi cui al comma 11, valutati in complessivi 29 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 19 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento per il 1997, relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 10 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento per il 1997, relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 13. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

1.2 Antolini, Bianco

Al comma 9, sostituire le parole: «di cui al comma 1, ubicate nelle aree a più alta vocazione produttiva che non abbiano richiesto il finanziamento di cui al medesimo articolo» con le seguenti: «i cui produttori non sono stati compensati dal piano di compensazione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e che non abbiano richiesto il finanziamento di cui al comma 1».

1.5 Antolini, Bianco

Al comma 9, sopprimere le parole: «a causa della encefalopatia spongiforme bovina».

1.26 Antolini, Bianco

Al comma 9, sopprimere il seguente periodo: «L'ammontare del premio è determinato anche in relazione al numero delle domande ammesse».

1.6 Antolini, Bianco

Al comma 9, sopprimere il seguente periodo: «L'ammontare del premio è determinato anche in relazione al numero delle domande ammesse».

1.35 Bettamio, Bucci, Germanà, D'Alì

Al comma 9, sostituire il seguente periodo: «L'ammontare del premio è determinato anche in relazione al numero delle domande ammesse.» con l'altro: «I finanziamenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra le regioni e le province autonome in proporzione ai quantitativi di riferimento ad esse attribuiti, quali risultano dalla somma dei quantitativi assegnati, ai sensi del predetto regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 ai singoli produttori che operano nelle medesime regioni e province autonome. L'ammontare dei singoli premi è determinato dalle regioni e dalle province autonome, in funzione del numero di capi detenuto dai singoli produttori, al momento della presentazione della domanda».

1.14 Antolini, Bianco

Al comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e, comunque, nella misura minima di lire 200.000 a capo e fino ad un massimo di 100 capi».

1.27 Antolini, Bianco

Al comma 10, sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «31 maggio».

1.34 Antolini, Bianco

Al comma 11, sostituire le parole: «1° luglio» con le seguenti: «30 settembre»

1.28 Antolini, Bianco

Sostituire i commi da 13 a 20 con i seguenti:

«13. Ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera, può essere accordato ai produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che presentino domanda alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA entro il 31 marzo 1997 e che non richie-

dano i benefici delle misure di cui ai commi 1 e 9, un premio per l'abbandono totale e definitivo della produzione lattiera. Tale premio, in misura di lire 800 mila a capo e di lire 400 per Kg. di quota posseduta, sarà erogato da parte dell'AIMA, previa verifica e autorizzazione delle regioni e delle province autonome.

- 14. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie del premio di cui al comma 13, confluiscono nella riserva nazionale e, a partire dal 1º aprile 1997, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome in proporzione ai quantitativi di riferimento ad esse attribuiti, quali risultano dalla somma dei quantitativi assegnati, ai sensi del predetto regolamento (CEE) n. 3950/92 ai singoli produttori che operano nelle medesime regioni e province autonome.
- 15. Le regioni e le province autonome, nei limiti dei quantitativi loro assegnati ai sensi del comma 14, provvedono a distribuire detti quantitativi, attraverso attribuzioni gratuite rivolte ai giovani produttori di età inferiore ai 40 anni che ne fanno domanda e che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già titolari di una quota non inferiore a 80.000 Kg. e non superiore a 500.000 Kg. e che sono in grado di dimostrare di avere svolto attività produttiva nella campagna 1996-97 e che, in ogni caso, non hanno nè ceduto, nè affittato quote a loro assegnate nel corso delle campagne 1994-95 e 1995-96 e 1996-97.
- 16. L'attribuzione di cui al comma 15 non può riguardare quantitativi superiori al 20 per cento della quota già detenuta dai produttori interessati dagli interventi. I beneficiari perdono la facoltà di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine della campagna 1999-2000.
- 17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 13, determinato in complessivi 80 miliardi, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 35 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578 e conseguente iscrizione nel bilancio di previsione dell'AIMA per il 1997. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».

1.15 Antolini, Bianco

Al comma 13, sostituire le parole: «nelle aree a più alta vocazione produttiva, può essere accordato, ai produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni» con le seguenti: «ai produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 che non

sono stati compensati dal piano di compensazione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e».

1.9 Antolini, Bianco

Al comma 13, sostituire la cifra: «800 mila» con la seguente: «tre milioni».

1.36 Bettamio, Bucci, Germanà, D'Alì

Al comma 14, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 1997» con le seguenti: «entro il 30 aprile 1997».

1.37 Bettamio, Bucci, Germanà, D'Alì

Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

1.10 Antolini, Bianco

Al comma 17, sostituire: «500.000 Kg.» con il seguente: «1.000.000 Kg.»; conseguentemente al comma 18, sostituire le parole: «al 20 per cento della quota già detenuta dai produttori interessati dagli interventi» con le seguenti: «in misura non superiore al 30 per cento della quota medesima e comunque con un massimo di 150.000 Kg».

1.30 Antolini, Bianco

Al comma 17, dopo le parole: «comma 15» inserire le seguenti: «e dei quantitativi di riferimento per le vendite dirette e per le consegne risultanti dalla riserva nazionale in data 1° aprile 1997».

Conseguentemente, sopprimere il comma 19.

1.29 Antolini, Bianco

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A partire dalla campagna di commercializzazione 1996-97 e sino alla completa attuazione di quanto disposto al comma 17, nonchè al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, sono sospese le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468 e, ai fini del versamento del prelievo supplementare, sono estese a tutti i produttori le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 10 della medesima legge n. 468 del 1992».

1.33 Antolini, Bianco

Sostituire i commi 17 e 18 con i seguenti:

«17. Nei limiti dei quantitativi complessivi di cui al comma 15, sono gratuitamente attribuiti, a domanda da presentare alle regioni e province autonome ed all'AIMA entro il 31 marzo 1997, quantitativi di riferimento supplementari dalla riserva nazionale ai giovani produttori di età inferiore ai 40 anni, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di una quota non inferiore a 80.000 kg. e non superiore a 500.000 kg. e che sono in grado di dimostrare di avere svolto attività produttiva nella campagna 1996-97 e che, in ogni caso, non hanno nè ceduto, nè affittato quote a loro assegnate nel corso delle campagne 1994-95, 1995-96 e 1996-97.

18. L'attribuzione di cui al comma 17 non può riguardare quantitativi superiori al 20 per cento della quota già detenuta dai produttori interessati dagli interventi. I beneficiari perdono la facoltà di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine della campagna 1999-2000».

1.11 Antolini, Bianco

Al comma 18, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le quote attribuite ai sensi del comma 17 e del presente comma non possono essere vendute o affittate fino al termine della campagna di commercializzazione 1999-2000».

1.32 Antolini, Bianco

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

«21-bis. Il Ministero del Tesoro, entro il 31 marzo 1997, provvede a rimborsare i produttori di latte che hanno versato il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede al pagamento della quota residua del prelievo supplementare dovuto dagli acquirenti, quali risultano dagli appositi bollettini redatti dall'AIMA, nonchè dei relativi oneri, anche procedurali. All'onere relativo al pagamento di cui al presente comma, si provvede attraverso:

- *a)* riduzione di lire 182.684.313.450 dell'importo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;
- b) riduzione di lire 316.072.040.450 dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

21-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La somma residua, risultante dalla differenza tra i pagamenti di cui al comma 1 e gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, è utilizzata per finanziare i programmi di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642».

1.3 Antolini, Bianco

Sopprimere i commi 24 e 25.

1.16 Antolini, Bianco

Al comma 28, sostituire le parole: «la sussistenza di eventuali irregolarità nella gestione delle quote da parte di soggetti pubblici e privati» con le seguenti: «le cause della mancata attuazione del regime delle quote latte da parte dell'Italia e le relative responsabilità da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'AIMA e dell'UNALAT».

1.12 Antolini, Bianco

Al comma 28, sostituire le parole: «anche in relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti.», con le seguenti: «nonchè di accertare le responsabilità del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'AI-MA e dell'UNALAT, in merito alla mancata applicazione del regime delle quote latte da parte dell'Italia, e di verificare la legittimità del superprelievo applicato alle produzioni relative alla campagna 1995-96».

1.18 Antolini, Bianco

Sostituire i commi 34 e 35, con i seguenti:

- «34. Il Ministero del Tesoro, entro il 31 marzo 1997, provvede a rimborsare i produttori di latte che hanno versato il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede al pagamento della quota residua del prelievo supplementare dovuto dagli acquirenti, quali risultano dagli appositi bollettini redatti dall'AIMA, nonchè dei relativi oneri, anche procedurali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede attraverso:
- *a)* riduzione di lire 182.684.313.450 dell'importo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

b) riduzione di lire 316.072.040.450 dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

35. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La somma residua, risultante dalla differenza tra i pagamenti di cui al comma 7 e gli importi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 7-*bis*, è utilizzata per finanziare i programmi di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642».

1.17 Antolini, Bianco

Al comma 34, sostituire le parole da: «con l'obbligo» fino alla fine del comma con le seguenti: «; il versamento della somma residua è effettuato entro trenta giorni dalla presentazione alle competenti Commissioni parlamentari della relazione della Commissione governativa di cui al comma 31, previo parere favorevole di entrambe le Commissioni. In caso di parere motivato contrario al versamento, le Commissioni, su proposta dei presidenti, indicheranno i soggetti sostitutivi obbligati al versamento, le modalità dello stesso e le modalità di restituzione delle somme ai produttori se non dovute. Il Governo emana congruenti norme attuative di tale indicazione. I versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, quelli eccedenti il 25 per cento o frutto di documentati errori di imputazione al prelievo supplementare, sono restituiti attraverso gli acquirenti ai produttori entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dei produttori agli acquirenti».

1.31 Antolini, Bianco

Al comma 34, sopprimere le seguenti parole: «e comunque entro il 10 maggio 1997».

1.38 Bettamio, Bucci, Germanà, D'Alì

Sostituire il comma 43, con il seguente:

«43. Al fine di garantire che lo svolgimento delle prestazioni del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) avvenga nel pieno rispetto delle norme comunitarie sulla libera concorrenza, la proroga della convenzione 28 novembre 1991, approvata con decreto ministeriale n. 26863 del 29 novembre 1991 è subordinata al parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, che sono chiamate ad esprimersi entro il 31 marzo 1997».

Sopprimere il comma 45.

1.20 Antolini, Bianco

Sopprimere i commi da 50 a 54.

1.21 Antolini, Bianco

Sostituire i commi da 50 a 54 con i seguenti:

- «50. Il Ministero del Tesoro, entro il 31 marzo 1997, provvede a rimborsare i produttori di latte che hanno versato il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede al pagamento, in due rate, la prima entro il 30 giugno del 1997, la seconda entro il 31 gennaio 1998, della quota residua del prelievo supplementare dovuto dagli acquirenti, quali risultano dagli appositi bollettini redatti dall'AIMA.
- 51. All'onere relativo al pagamento di cui al comma 50, determinato in complessivi 370 miliardi di lire, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 325 miliardi, l'accantonamento per il 1997 e, per lire 45 miliardi, l'accantonamento per il 1998, relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 52. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo determinato ed indeterminato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997 sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
- 53. All'onere relativo ai contributi cui al comma 52, valutati in complessivi 29 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 19 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento per il 1997, relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 10 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento per il 1997, relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 54. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

1.22 Antolini, Bianco

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

«54-bis. Il Governo provvede ad adottare interventi legislativi in materia previdenziale che tengano conto delle specificità del settore e prevedamo in particolare l'inclusione nei preannunciati provvedimenti finanziari di norme che consentano la regolarizzazione delle posizioni contributive ed assicurative, mediante una lunga rateizzazione del debito contributivo che tenga conto della crisi in cui versano da anni le aziende operanti nel settore».

1.39

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

«54-bis. Il Governo provvede ad adottare interventi legislativi in materia previdenziale che tengano conto delle specificità del settore e prevedano in particolare la piena e tempestiva attuazione da parte dell'INPS e dell'INAIL dell'articolo 9-sexies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n.608, attraverso la realizzazione di strutture centrali e periferiche in materia di previdenza agricola».

1.40

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

«54-bis. Il Governo provvede ad adottare interventi legislativi in materia previdenziale che tengano conto delle specificità del settore e prevedano in particolare l'adozione di aliquote dei contributi agricoli unificati in linea con quelle effettivamente operanti nell'Unione Europea».

1.41

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

67^a Seduta

Presidenza del Presidente CAPONI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento BOGI e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Fiera di Verona (n. 27)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole) (L014 078, C10^a, 0009^o)

Riferisce alla Commissione il relatore MACONI, ricordando innanzitutto come l'articolo 6 dello statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 298 del 1960, stabilisca le modalità per la nomina del presidente. La designazione del dottor Enzo Bolcato merita il parere favorevole della Commissione, non solo in ragione del suo *curriculum* – sul quale si sofferma – ma anche per il fatto che si tratterebbe della riconferma in una carica da lui già ricoperta a decorrere dal 1993.

In sede di discussione, interviene il senatore DE CAROLIS, rilevando l'opportunità che anche per il futuro le nomine dei presidenti delle fiere più importanti restino di competenza di Governo e Parlamento, al di là dei trasferimenti di funzioni alle regioni realizzati con la cosiddetta «legge Bassanini».

Si passa quindi alla votazione, a cui partecipano i senatori ASCIUTTI, CAPONI, CAZZARO, DE CAROLIS, DEMASI, FIORIL-LO, LAGO, LARIZZA, MACONI, MICELE, NAVA, NIEDDU, PAP-PALARDO, TURINI, WILDE e ZILIO.

La proposta di parere favorevole risulta accolta con 11 voti favorevoli. 3 schede bianche e 2 astenuti.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/674/CEE relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione (n. 70)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52: esame e rinvio)

(R144 003, C10^a, 0003°)

Il relatore GAMBINI ricorda preliminarmente la procedura di infrazione recentemente aperta nei confronti dal Governo italiano e sfociata nel novembre scorso nella causa innanzi alla Corte di giustizia della Comunità; di qui la particolare urgenza dell'adozione del provvedimento in titolo. Occorre tuttavia rilevare che lo schema di decreto legislativo, sottoposto alla deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 1996, è stato trasmesso alle Camere solo il 24 febbraio 1997, il giorno precedente, cioè, a quello della scadenza del termine utile per l'esercizio della delega secondo una interpretazione della proroga del termine di cui all'articolo 6 della legge n. 52 del 1996 che non ritenga estensibile l'ulteriore proroga automatica di 90 giorni di cui al comma 4, articolo 1 della medesima legge. Al riguardo vi è stato uno scambio di corrispondenza tra il Presidente della Commissione e il Presidente del Senato, il quale ha da ultimo invitato la Commissione a procedere comunque all'emissione del parere, ascoltando in tale sede le valutazioni del Governo; il presidente Caponi si è assicurato la presenza del ministro Bogi che interverrà a fine seduta per fornire alcuni chiarimenti.

Passando quindi al merito del provvedimento, rileva innanzitutto come nel realizzare il recepimento delle direttive comunitarie nella legislazione interna si pongano numerose volte necessità di adattamenti che tengono conto delle peculiarità dei singoli paesi: è un caso, ad esempio, che si può porre con riguardo alll'esistenza nell'ordinamento italiano di un istituto quale il trattamento di fine rapporto, che non trova corrispondenza negli altri paesi europei. Effettuata tale premessa, passa ad una analisi del testo, che presenta connotati di particolare complessità e tecnicità e che si sostanzia in 85 articoli raggruppati in cinque titoli, contenenti rispettivamente disposizioni generali; disposizioni relative al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato; modifiche ed integrazioni alla legislazione sull'esercizio dell'attività assicurativa; nonchè disposizioni transitorie e finali. Lo schema di provvedimento, che è frutto di un ampio confronto con gli operatori di settore e con l'ISVAP realizzato dal Governo, presenta tuttora due aspetti controversi. Innanzitutto le norme contenute nell'articolo 32 e seguenti, relativamente alla riserva premi: al riguardo vi è da rilevare che, sulla base della legislazione vigente, è possibile scomputare non solo le provvigioni per l'acquisizione, ma anche quelle per l'incasso e le altre spese di acquisizione. La norma introduce quindi una novità non solo in tema di determinazione dell'entità della riserva, ma porta con se anche la necessità di effettuare una distinzione di voci contabili, al fine di enucleare le spese scomputabili da

quelle che non lo sarebbero più. Il secondo aspetto degno di attenzione è riferibile all'articolo 11, con il quale si prevede che le imprese di assicurazione approvino il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con la conseguente equiparazione di dette imprese alle altre società di capitali. Vi è da considerare che il comma 3 del medesimo articolo prevede che il termine possa essere prorogato sino al 30 giugno – termine attualmente vigente in via generale – quando particolari esigenze lo richiedano e secondo una procedura particolare. Il termine del 30 giugno è invece fissato in via generale dal comma 4 per le imprese di riassicurazione con possibile proroga al 30 settembre. Al riguardo vi è da valutare innanzitutto se la modifica della legislazione vigente che così si realizza non esorbiti dalla delega conferita dal Parlamento al Governo - considerato anche che la direttiva in via di recepimento non contiene alcuna disposizione relativa ai termini di approvazione dei bilanci – e sono poi da considerare gli aspetti di eventuale penalizzazione delle imprese di assicurazione che ne potrebbero derivare. A quest'ultimo proposito, sembra al relatore che la norma vada valutata sotto il profilo della trasparenza e di una opportuna uniformazione delle regole per le società quotate, considerato anche che circa il 17 per cento della capitalizzazione di borsa è legato al settore assicurativo. L'esigenza di uniformità delle regole diventa tanto più stringente, ove si consideri che le imprese di assicurazione rientrano, insieme ad altri soggetti, fra quelli abilitati a gestire i fondi pensione. Conclusivamente, quindi, gli pare di poter esprimere un giudizio di massima favorevole, a questo riguardo, sul testo presentato dal Governo, sottolineando però l'esigenza che la proroga di due mesi, già prevista quando particolari esigenze lo richiedano, sia resa di più facile attivazione per le imprese che svolgano prevalentemente attività di riassicurazione, in ragione dei tempi necessariamente più lunghi di contabilizzazione delle poste di bilancio di tali imprese.

Il presidente CAPONI dà il benvenuto al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che chiarirà la posizione del Governo in merito alla questione relativa alla scadenza del termine della delega, di cui ha brevemente dato conto il relatore.

Ha quindi la parola il ministro BOGI, il quale informa che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato al Presidente del Senato una lettera di risposta alla sollecitazione da lui pervenutagli, tendente a chiarire la posizione del Governo circa la scadenza dell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE. In detta lettera di cui – per consentire una conoscenza dettagliata da parte dei membri della Commissione e avendone preliminarmente informato il Presidente del Senato medesimo – consegna copia, si afferma di ritenere applicabile al caso in esame l'ulteriore proroga di 90 giorni di cui al comma 4, dell'articolo 1 della legge n. 52 del 1996.

Il presidente CAPONI assicura che la lettera consegnata dal ministro Bogi verrà messa a disposizione di tutti i senatori e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

101^a Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DI GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 92/56/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi» (n. 69)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 1 e 40 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Esame e rinvio) (R144 003, C11^a, 0006^o)

Riferisce alla Commissione la senatrice PILONI, la quale osserva che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni recate dalla direttiva 92/56 del Consiglio dell'Unione europea che interviene a modificare talune delle prescrizioni dettate dalla precedente direttiva comunitaria 75/129 in materia di licenziamenti collettivi, a loro volta recepite nell'ordinamento italiano dalla legge n. 223 del 1991. Le nuove disposizioni tendono a valorizzare il momento della partecipazione delle rappresentanze sindacali alle scelte gestionali di riduzione del personale e a promuovere un più efficace interessamento delle stesse rappresentanze sindacali e dei datori di lavoro alle possibilità di riqualificazione e di riutilizzazione dei lavoratori eccedentari. La relatrice illustra poi sinteticamente i commi di cui si compone l'articolo unico dello schema, facendo presente che il comma 1 fa obbligo al datore di lavoro di comunicare, in caso di personale eccedentario, alle rappresentanze sindacali e agli uffici del lavoro, l'entità dell'organico abitualmente dipendente dall'impresa, nonchè il metodo di calcolo previsto per qualsiasi eventuale indennità di licenziamento diversa da quella derivante dalla legislazione o dalla contrattazione collettiva.

Il comma 2 stabilisce che nel corso dell'esame congiunto tra le rappresentanze sindacali e il datore di lavoro, previsto dall'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, siano prese in considerazione, ove il licenziamento non sia in alcun modo evitabile, le eventuali misure sociali previste in favore di una riqualificazione e riconversione dei lavoratori interessati. Con il comma 3 si intende infine garantire che gli obblighi di informazione gravanti sul datore di lavoro in caso di licenziamenti collettivi siano sempre rispettati, ancorchè la determinazione di procedere a riduzione di personale risalga ad altra impresa che abbia assunto il controllo di quella presieduta dal datore di lavoro: si vuole in tal modo responsabilizzare maggiormente l'imprenditore, nell'ipotesi in cui il licenziamento collettivo dipenda da una strategia di gruppo che ha la sua sede decisionale al di fuori della azienda.

La relatrice Piloni rende poi noto di avere ricevuto per iscritto alcune osservazioni critiche da parte della Confindustria, che mette a disposizione di tutti i commissari e che sintetizza in questa sede per esprimere su di esse le sue valutazioni. In particolare la Confindustria osserva che le due disposizioni contenute nel primo comma non troverebbero riscontro nei criteri stabiliti dal Parlamento con la norma di delega: al riguardo ella rileva che le disposizioni stesse sono espressamente disciplinate nella direttiva europea e che quindi il recepimento è da considerarsi del tutto corretto. Non ritiene fondate neanche le perplessità manifestate dagli imprenditori sul comma 2, perplessità che nascerebbero dal fatto che, arrivando il sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 223 fino alla reintegrazione dei lavoratori licenziati sul posto di lavoro nel caso non vengano rispettate le procedure previste, e aggiungendo la disposizione in esame una nuova procedura, ciò imporrebbe una revisione del regime sanzionatorio. Giudica invece accoglibile l'osservazione formulata in merito al comma 3 relativamente all'esigenza di precisare cosa debba intendersi legislativamente per controllo di impresa e per gruppo.

La relatrice propone altresì di accogliere le osservazioni formulate dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee che, in relazione agli obblighi di informazione del datore di lavoro nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori e dei lavoratori, raccomanda di inserire nel decreto legislativo un riferimento esplicito alla partecipazione dei lavoratori, e che auspica che il dispositivo normativo adotti una formulazione tale per cui la procedura per attuare i licenziamenti collettivi, che impone anche di esaminare le possibilità di evitare o di ridurre i licenziamenti, non si riduca ad un mero adempimento burocratico.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo in materia di previdenza agricola (n. 65)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C11a, 0009°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo 1997.

Il relatore GRUOSSO rileva che il dibattito svoltosi in Commissione ha introdotto interessanti elementi di valutazione, ad alcuni dei quali ha già risposto il sottosegretario Pizzinato la settimana scorsa, e ha fatto emergere una comune valutazione circa l'esigenza di realizzare una seria riforma del sistema previdenziale agricolo il cui grave squilibrio finanziario non è più a lungo sopportabile. Appaiono pertanto non più rinviabili misure in grado di ripristinare un giusto equilibrio tra gettito contributivo e spesa per prestazioni previdenziali, avendo però consapevolezza che il settore agricolo non è afflitto soltanto da normative improntate a finalità assistenzialistiche, ma anche e soprattutto da un consistente calo demografico determinato da uno storico esodo dalle campagne. Le misure recate dallo schema di decreto legislativo in esame, volte ad adeguare il gettito contributivo, sono perciò sicuramente da condividere, ma senza scelte di incentivi che possano favorire la crescita di un tessuto di piccole e medie imprese in grado di assicurare stabilità ed occupazione, difficilmente si potrà realizzare un riordino, sia pur graduale, ma strutturale dell'attuale situazione deficitaria. Senza infatti modificare il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati del settore agricolo, che è attualmente di uno a tre, non si potrà realizzare un equilibrio stabile. È considerando questi aspetti, e soprattutto lo stato di disagio in cui vivono gli operatori interessati, che si impone un approccio graduale sia per l'adeguamento del salario convenzionale, che per la individuazione delle nuove fasce di reddito in base alle quali stabilire il gettito contributivo.

Quanto alla questione sollevata nel corso dell'ultima seduta dai senatori Tapparo, Battafarano e Bonatesta, relativa alle imprese agricole che operano nelle aree classificate a declino industriale ai sensi della legge n. 236 del 1993, il relatore osserva che il sottosegretario Pizzinato ha già dato una risposta indiretta, che forse coglie parzialmente il problema, quando ha sostenuto che queste aziende, pur rimanendo escluse dai benefici specifici previsti per le aree agricole svantaggiate dalla legge n. 984 del 1977, sarebbero comunque beneficiarie di agevolazioni di altra natura, dal momento che il sistema complessivo delle agevolazioni copre oltre il 75 per cento delle aziende agricole.

Il relatore illustra quindi il seguente schema di parere:

«La 11ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso

che non sono più rinviabili misure di riforma del sistema previdenziale agricolo finalizzate a sanare, sia pur gradualmente, il grave squilibrio tra gettito contributivo e spesa per prestazioni previdenziali;

che tale squilibrio è conseguenza non soltanto della stratificazione nel tempo di normative di tipo assistenzialistico, ma anche di un consistente calo della popolazione occupata in agricoltura per effetto di un accentuato esodo dalle campagne; che il condivisibile obiettivo di un aumento del gettito contributivo, perseguito anche con le misure contenute nello schema di decreto legislativo in titolo, richiede scelte e incentivi idonei a favorire la crescita di un tessuto di piccole e medie imprese, in grado di assicurare l'occupazione nel settore;

che l'obiettiva condizione di disagio che caratterizza attualmente gli operatori agricoli richiede un approccio graduale sia per quel che riguarda l'adeguamento del salario medio convenzionale, sia per la determinazione delle fasce di reddito annuo da valere ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione delle pensioni;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in vista della riclassificazione delle zone svantaggiate, di cui all'articolo 2, si dovrebbe valutare l'esigenza di definire norme che assicurino un raccordo stabile tra aree svantaggiate e misure di agevolazione previdenziale, considerando che le attività agricole si svolgono anche nei parchi e nelle aree protette;

l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 24, della legge n. 335 del 1995 deve essere completato nel termine del 30 aprile 1997 previsto dalla legge n. 417 del 1996, in particolare per quel che riguarda la previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, nonchè –corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione – l'armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini del conseguimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;

è necessario definire criteri normativi idonei a determinare la separazione tra interventi di natura previdenziale, di assistenza ai lavoratori e di sostegno indiretto alla produzione agricola, evitando che quest'ultimo tipo di misure sia finanziato attraverso le risorse destinate alla previdenza;

deve essere possibile ricorrere alla fiscalità generale per fare fronte allo squilibrio finanziario del fondo previdenziale agricolo, nel contempo portando a termine il processo di armonizzazione con l'assicurazione generale obbligatoria;

sarebbe infine opportuno valutare la possibilità di mantenere a lire 700.000 la soglia della prima fascia di reddito, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

Il senatore BONATESTA, esprimendo il proprio rammarico, osserva che il relatore non ha ritenuto di accogliere una delle osservazioni da lui formulate nel corso dell'ultima seduta, relativamente ai criteri di individuazione delle zone agricole arretrate o in difficoltà, ritenendosi evidentemente soddisfatto della risposta del Sottosegretario.

Il sottosegretario PIZZINATO, osserva di aver dato delle risposte e delle indicazioni relativamente a quanto compete al Ministero del lavoro e rileva che la Commissione è, naturalmente, sovrana nella decisione che dovrà assumere per quanto riguarda il parere sullo schema di decreto.

Il senatore PELELLA afferma che le indicazioni formulate dal relatore Gruosso hanno tenuto nel debito conto la discussione svoltasi, evidenziando i problemi sottostanti allo squilibrio finanziario della previdenza agricola, le caratteristiche strutturali del settore, la necessità di intervenire per eliminare o ridurre la sua arretratezza, l'esigenza di separare nettamente interventi di tipo assistenziale da quelli più prettamente previdenziali, la necessità, infine, di procedere alla armonizzazione del regime previdenziale agricolo rispetto a quello generale, con la gradualità richiesta dalle difficoltà e dalla arretratezza del settore. Ritiene pertanto che lo schema di parere da lui illustrato possa essere senz'altro approvato.

Posto ai voti, lo schema di parere presentato dal relatore, viene approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 17) MAGLIOCCHETTI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (R162 000, C11^a, 0002°)

(Doc. XXII, n. 18) MULAS ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (R162 000, C11^a, 0001^o)

(Doc. XXII, n. 29) MANFROI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (R162 000, C11^a, 0003°)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei documenti in titolo, sospeso nella seduta del 20 marzo 1997.

Il senatore MANFROI si dichiara d'accordo con la proposta formulata dal relatore Gruosso nella seduta del 18 marzo, concordando sulla opportunità di procedere con uno strumento più agile dell'inchiesta, e cioè con un'indagine parlamentare.

Il Presidente SMURAGLIA rinvia il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta, facendo presente che, in attesa di decidere sul modo più opportuno di procedere, è possibile fin d'ora raccogliere informazioni di massima su eventuali indagini avviate in materia dalla Corte dei Conti o dalla Autorità giudiziaria.

(104) DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(156) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmenti sfavoriti

(1070) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(1164) MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili

(2177) SERENA: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

(Esame del disegno di legge n. 2177, congiunzione ai disegni di legge nn. 104, 156, 1070 e1164 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 104, 156, 1070 e 1164)

Il relatore BATTAFARANO illustra brevemente l'articolo unico del disegno di legge n. 2177 volto a modificare il primo comma dell'articolo 11 della legge n. 482 del 1968: affrontando la stessa materia, seppur in modo di gran lunga meno organico delle altre proposte, è opportuno che l'esame del disegno di legge venga congiunto con quello dei disegni di legge nn. 104, 156, 1070 e 1164.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Riprende poi l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 24 settembre 1996.

Il relatore BATTAFARANO illustra il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto dopo aver svolto un'amplissima consultazione che ha coinvolto associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e datoriali, operatori pubblici, consultazione rivelatasi molto utile e che ha fatto emergere opinioni diverse, a volte contrapposte. Il Comitato ha puntato su un impianto legislativo innovativo e coerente e ha dunque scelto di non affrontare la materia dei soggetti socialmente sfavoriti, di cui si occupa il disegno di legge n. 156, oltre al disegno di legge n. 1779, materia che potrà essere più convenientemente trattata in sede separata. Il testo unificato riguarda quindi soltanto il collocamento obbligatorio dei disabili, con una norma transitoria per orfani e vedove, e ha tenuto ovviamente conto dei criteri tuttora in vigore per il riconoscimento dell'invalidità civile, in attesa che il Ministro del lavoro eserciti la delega conferitagli al riguardo dalla legge n. 335 del 1995. Il Comitato ha altresì ritenuto di escludere dal testo unificato interventi di carattere previdenziale, già disciplinati dalla legge di riforma del sistema previdenziale o che lo saranno dagli emanandi decreti legislativi.

Il relatore illustra analiticamente i cinque titoli e i ventitrè articoli del testo, mettendo in particolare rilievo quanto stabilito dall'articolo 2 in materia di obbligo di assunzione: le aziende da 15 a 35 addetti dovranno essere tenute ad assumere un disabile, mentre oltre i 35 addetti, si applicherebbe la percentuale del 7 per cento; la percentuale fissata dalla legge n. 482 del 1968 ora in vigore è del 12 per cento e si applica

alle imprese con un numero di addetti superiore a 34. In realtà tale percentuale non è mai stata raggiunta e si è attestata di fatto intorno al 7 per cento, valore che è stato assunto dal Comitato come parametro realistico di riferimento, nel mentre si è preferito abbassare la soglia minima a 15 addetti, aumentando in tal modo la platea delle aziende coinvolte. L'articolo 5 fissa le modalità delle assunzioni obbligatorie: a parte il ricorso alle convenzioni di cui al successivo articolo 9, è prevista la richiesta numerica per il 40 per cento delle assunzioni, mentre è sempre nominativa per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e per gli enti da essi promossi. Nella convenzione si possono prevedere la chiamata nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, lo svolgimento di periodi di prova più lunghi del previsto. Per i disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, è previsto lo strumento della convenzione di integrazione lavorativa. L'articolo 10 definisce le agevolazioni per le assunzioni dei disabili: si prevedono la fiscalizzazione degli oneri sociali, in misura più alta per i disabili più gravi, e il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro o per la rimozione di barriere architettoniche.

Il relatore fa presente poi che il titolo II riguarda i servizi del collocamento obbligatorio e sottolinea che le funzioni della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 13 e del Comitato tecnico di cui all'articolo 14 svolgono funzioni diverse, avendo la prima funzioni di indirizzo, di controllo e di consultazione, e il secondo essendo formato esclusivamente di esperti chiamati a redigere la scheda di cui all'articolo 6, attestante le capacità lavorative, le abilità, le inclinazioni, nonchè la natura e il grado della minorazione. L'articolo 15 istituisce il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, alimentato tra l'altro dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 16 e dai contributi versati dai datori di lavoro; il Fondo non deve essere utilizzato per le attività formative, che vanno finanziate tramite altri strumenti normativi, in particolare dal Fondo sociale europeo, ma per tutti quegli interventi volti alla integrazione lavorativa dei disabili. Tra le disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 18, il relatore segnala infine il terzo comma che, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e delle vedove di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio mantiene in vigore le disposizioni della legge n. 482 del 1968, segnatamente la percentuale del 3 per cento riservata a queste categorie specifiche.

Il senatore Michele DE LUCA, nell'apprezzare il lavoro svolto dal Relatore e dal Comitato ristretto, osserva che la legge n. 59 del 15 marzo 1997 dispone, tra le altre, una delega al Governo per realizzare il decentramento e la regionalizzazione di funzioni amministrative concernenti il collocamento; poichè il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto prevede una struttura organizzativa specifica per il collocamento obbligatorio, è opportuno porsi il problema del coordinamento con la disciplina generale che sarà adottata dal Governo con un decreto legislativo. A tale riguardo sarebbe altresì opportuno che nella speciale Com-

missione consultiva prevista dall'articolo 5 della legge citata, e chiamata ad esprimere un parere sugli schemi di decreti legislativi adottati dal Governo in forza della cosiddetta «legge Bassanini», sia presente un congruo numero di senatori appartenenti alla Commissione lavoro.

Il senatore Roberto NAPOLI si associa alle osservazioni testè formulate dal senatore De Luca e ricorda che la posizione nettamente contraria espressa dal Polo in Assemblea sulle deleghe legislative chieste dal Governo, che hanno ormai raggiunto il considerevole numero di 98, era motivata dal più che fondato timore di un progressivo esproprio dei poteri parlamentari a favore di altre sedi e soggetti anomali.

Il senatore DUVA, condividendo il merito delle osservazioni del senatore De Luca, suggerisce di raccomandare all'attenzione del Presidente del Senato l'esigenza che nella Commissione consultiva sia adeguatamente rappresentata la Commissione lavoro.

Il senatore PELELLA sottolinea la necessità di procedere, per quanto riguarda la struttura organizzativa del collocamento obbligatorio, con grande cautela e tenendo conto delle impostazioni che saranno adottate dal Governo in materia di decentramento amministrativo, in modo da evitare soluzioni contrastanti.

Il presidente SMURAGLIA raccoglie la raccomandazione unanimemente formulata ed assicura che se ne farà interprete presso il Presidente del Senato affinchè i Gruppi chiamati a designare i componenti della Commissione consultiva tengano nel debito conto l'esigenza di merito sottolineata. Comunica altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato illustrato dal relatore è fissato per il giorno 10 aprile 1997, alle ore 18.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARERI

Il senatore DUVA fa presente che la seduta della sottocommissione parere, convocata per oggi alle ore 14, per l'esame del disegno di legge n. 2244, di conversione del decreto-legge n. 11, recante misure urgenti per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura, non si è svolta per mancanza del numero legale.

La seduta termina alle ore 16,25.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 104, 156, 1070 E 1164

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

TITOLO I. DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1.

(Collocamento dei disabili)

- 1. La presente legge si applica:
- a) a persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in base alle disposizioni vigenti;
- c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.
- 2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento del linguaggio.
- 3. Restano ferme le disposizioni in vigore riguardanti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle mansioni di centralinista telefonico o massaggiatore o massofisioterapista. Per l'assunzione obbligatoria dei

sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958 n. 308.

- 4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il predetto atto di indirizzo e coordinamento indica le integrazioni dei componenti della commissione medesima, al fine di una valutazione, oltre che delle residue capacità lavorative e delle abilità, anche degli strumenti e delle prestazioni da porre in essere ai fini del sostegno dell'autonomia della persona e delle sue possibilità di inserimento lavorativo.
- 5. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Art. 2.

(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

- 1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da quindici a trentacinque lavoratori sono tenuti ad avere alle loro dipendenze almeno un lavoratore appartenente alle categorie di cui all'articolo 1.
- 2. I datori di lavoro pubblici e privati, che occupano più di trentacinque lavoratori sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 7 per cento di lavoratori di cui all'articolo 1.
- 3. Per i partiti politici e le organizzazioni sindacali la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
- 4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
- 5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e, nel caso in cui si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall' articolo 8 comma 1 della stessa legge.
- 6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686 e successive modificazioni, nonchè della legge 29 marzo 1985, n. 113.

Art. 3.

(Criteri di computo della quota di riserva)

- 1. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonchè i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
- 2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
- 3. I lavoratori disabili occupati a domicilio, anche con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atto a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
- 4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non possono essere computati, dall'azienda presso la quale si è verificato l'infortunio o prodotta la malattia, nella quota di riserva di cui all'articolo 2. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel casi in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati dalla direzione provinciale del lavoro presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 6.
- 5. Nel caso si renda necessario ai fini dell'inserimento mirato una adeguata riqualificazione professionale, le relative attività potranno essere svolte presso la stessa azienda che effettua l'assunzione, con onere a carico delle regioni, oppure essere affidate dalle regioni stesse, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, e ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento dell'attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizio-

nale di cui al primo comma dell'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 10 dello stesso decreto, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248 e per il fondo addestramento professionale di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministero del tesoro.

Art. 4.

(Esclusioni, esoneri parziali e contributi compensativi)

- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili istituita ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, sono individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.
- 2. I datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 15 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta nella misura prevista dall'articolo 5, comma 3.
- 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili istituita ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, è disciplinata la procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonchè i criteri e le modalità per la loro concessione.
- 4. Al di fuori dei casi disciplinati all'articolo 16, per i periodi di tempo durante i quali non risulta coperta la quota di riserva di cui all'articolo 2, i datori di lavoro di cui al comma 2 sono tenuti a versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 15, in ragione di ciascun lavoratore non occupato e in proporzione alle giornate di mancata occupazione un contributo compensativo nella misura di lire 600.000 rapportata a mese. Il versamento del contributo non esonera comunque il datore di lavoro dall'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2.
- 5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa dal 5 per cento al 24 per cento annuo. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

- 6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo ed all'articolo 5, comma 3, sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 2.
- 7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui al presente articolo e all'articolo 5, comma 3, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
- 8. I datori di lavoro pubblici e privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dei datori di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate.

TITOLO II AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 5.

(Modalità delle assunzioni obbligatorie)

- 1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 2 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento alla direzione provinciale del lavoro ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 9. La richiesta è numerica per il 40 per cento delle assunzioni ed è sempre nominativa per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e per gli enti da essi promossi.
- 2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 36, comma 1, lettere a) e c), 41 e 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle relative norme di attuazione. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
- 3. Per ogni giorno lavorativo di attesa dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 16, le imprese private e gli enti pubblici economici sono tenuti a versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili previsto dall'articolo 15 la somma di L. 25.000, per ciascun lavoratore non occupato.

Art. 6.

(Elenchi e graduatorie)

- 1. I cittadini di cui all'articolo 1, che risultano disoccupati e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell' apposito elenco tenuto dalla direzione provinciale del lavoro; per ogni persona, il Comitato tecnico di cui all'articolo 14 annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonchè la natura e il grado della minorazione. La direzione provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari regionali di cui all'articolo 11, provvede al collocamento delle persone di cui al comma 1 alle dipendenze dei datori di lavoro. La predetta direzione, in collaborazione con i servizi preposti alla formazione professionale, con i servizi socio-sanitari regionali di cui all'articolo 11 e con le agenzie per l'impiego promuove, attua ovvero concorre alla promozione e all'attuazione di ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonchè con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
- 2. Presso ogni direzione provinciale del lavoro è istituito un elenco, con relativa graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 3.
- 3. Le Commissioni regionali per l'impiego fissano criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 tenendo conto anche del grado di invalidità e della residua capacità lavorativa degli interessati.
- 4. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

Art. 7.

(Richieste di avviamento)

- 1. I datori di lavoro devono presentare alla direzione provinciale del lavoro la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. La richiesta ha validità per dodici mesi.
- 2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, le direzioni provinciali del lavoro avviano lavoratori di qualsiasi qualifica secondo l'ordine di graduatoria.

- 3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio ai competenti uffici dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
- 4. I disabili psichici vengono avviati di norma su richiesta nominativa ovvero su proposta e progetto dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 11, mediante le convenzioni di cui all'articolo 9. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 10.
- 5. La Commissione regionale per l'impiego può determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
- 6. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 2, nonchè i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con proprio decreto la periodicità dell'invio dei prospetti ed individua gli uffici competenti a riceverli e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie.
- 7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può far richiesta di collocamento mirato alla Commissione regionale per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 9, comma 4.
- 8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi dei commi precedenti, l'ispettore del lavoro, presidente del Comitato tecnico di cui all'articolo 14, redige un verbale che trasmette alla direzione provinciale del lavoro ed all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di loro competenza.

Art. 8.

(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

- 1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
- 2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
- 3. Nel caso di variazioni dell'organizzazione del lavoro o di aggravamento delle condizioni di salute, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le

condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Il rapporto di lavoro si risolve nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, non risultino disponibili all'interno dell'azienda mansioni che il disabile possa svolgere. Gli accertamenti sono effettuati dalla unità sanitaria locale competente per il luogo in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro e dei servizi socio sanitari regionali di cui all'articolo 11. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.

- 4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato mortivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente è inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 2.
- 5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, alla competente direzione provinciale del lavoro, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
- 6. La direzione provinciale del lavoro, sentita la Commissione provinciale per il collocamento dei disabili, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

TITOLO III CONVENZIONI E INCENTIVI

Art. 9.

(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

- 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, la Commissione regionale per l'impiego e la direzione provinciale del lavoro, sentiti il Comitato tecnico di cui all'articolo 14 e i servizi socio-sanitari regionali di cui all'articolo 11, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. La direzione provinciale del lavoro dà comunicazione alla Commissione regionale per l'impiego della stipula della convenzione.
- 2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro e gli altri soggetti indicati al comma 1

si impegnano ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purchè l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione di cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Può essere convenuto l'esonero dal pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 3, per le giornate che vengono dedicate allo svolgimento di tirocini.

- 3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
- 4. La direzione provinciale del lavoro può stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, previa approvazione della Commissione regionale per l'impiego.
- 5. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
- a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- b) prevedere le forme di sostegno e di consulenza da parte delle strutture socio-sanitarie regionali di cui all'articolo 11 o dei centri di orientamento professionale, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile:
- c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Art. 10.

(Agevolazioni per le assunzioni)

- 1. I datori di lavoro, ai sensi della presente legge, usufruiscono dei seguenti benefici:
- a) la fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 60 per cento per i primi cinque anni dopo l'assunzione e del 30 per cento per la durata successiva del rapporto di lavoro, per ogni lavoratore disabile assunto che in base alla presente legge abbia una invalidità superiore al 79 per cento;
- b) la fiscalizzazione, per tutta la durata del rapporto di lavoro, degli oneri sociali nella misura del 30 per cento per ogni lavoratore disabile che abbia una invalidità superiore al 59 per cento;
- c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitino in qualsiasi

modo l'integrazione lavorativa del disabile. Il rimborso, erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 15, è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione.

- 2. Il datore di lavoro che attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, assicura ai soggetti di cui all'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino al massimo di ventiquattro mesi, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. Gli oneri da ciò derivanti sono a carico dello Stato.
- 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono estese anche ai datori di lavoro che occupano meno di quindici dipendenti e che intendono procedere all'assunzione di un disabile.

TITOLO IV SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 11.

(Servizi regionali per l'inserimento lavorativo dei disabili)

1. Le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a provvedere ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari, definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, le attività di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato, nonchè gli strumenti atti a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili.

Art. 12.

(Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili)

- 1. Presso la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, è istituita una Sottocommissione centrale composta:
- *a)* dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;
- b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

- c) da sei rappresentanti delle associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 1.
- 2. La sottocommissione centrale dura in carica tre anni ed esprime pareri al Ministro del lavoro e della previdenza sociale su questioni di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale e in merito ai criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo conto anche delle capacità residue dei lavoratori interessati. La sottocommissione raccoglie ed elabora dati e informazioni scientifiche sulle esperienze regionali relative al collocamento mirato.

Art. 13.

(Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio)

- 1. Presso ciascuna direzione provinciale del lavoro è istituita una Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, di seguito denominata Commissione, composta da:
- *a)* il direttore della direzione provinciale del lavoro, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) tre rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali territoriali e imprenditoriali, aderenti alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- c) sei rappresentanti delle associazioni giuridicamente riconosciute dei soggetti di cui all'articolo 1, più rappresentative sul piano provinciale.
- 2. Per ogni membro effettivo di cui alle lettere b) e c) è nominato un supplente.
- 3. La Commissione è nominata con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro, e dura in carica tre anni.
- 4. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi oppure su richiesta di un terzo dei componenti ed ha il compito di:
- a) formulare proposte sulla formazione dell'elenco e della graduatoria per il collocamento obbligatorio;
- b) vigilare sulla regolarità delle denunce di cui all'articolo 7, comma 6, sulla tenuta degli elenchi di cui all'articolo 6, comma 2, e sulla regolare attuazione del collocamento obbligatorio;
- c) raccogliere ogni semestre, tramite gli uffici periferici del collocamento i dati relativi all'applicazione della presente legge e trasmetterli alla direzione regionale del lavoro e all'osservatorio regionale del mercato del lavoro;

- d) esprimere parere sulle richieste di esonero dalle assunzioni;
- e) esprimere parere sulla irrogazione delle sanzioni.
- 5. Con legge regionale possono essere definite ulteriori competenze della Commissione in relazione a specifiche esigenze, nonchè le modalità di raccordo e di coordinamento di quest'ultima con i servizi regionali e locali all'impiego ed in particolare con i servizi socio-sanitari di cui all'articolo 11.

Art. 14.

(Comitato tecnico)

- 1. In ogni provincia, con provvedimento del direttore della direzione provinciale del lavoro, è istituito un Comitato tecnico per l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui alla presente legge, di seguito denominato Comitato.
 - 2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
- a) un ispettore del lavoro, nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro, che lo presiede;
 - b) un medico del lavoro;
 - c) un assistente sociale;
 - d) un esperto in formazione professionale;
 - e) un esperto in riabilitazione.
- 3. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) del comma 2 sono designati dal Presidente della giunta regionale. Il Comitato può avvalersi di altri esperti qualora ne ravvisi l'opportunità. Per ogni membro di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 è nominato un supplente.
 - 4. Il Comitato dura in carica tre anni e ha il compito di:
- a) valutare, annotandole in un'apposita scheda, la capacità lavorativa dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, in relazione ai risultati dell'accertamento delle commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 ed alle effettive attitudini ed abilità del soggetto, indicando le misure necessarie per il suo inserimento lavorativo, tenuto conto delle indicazioni dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 11;
- b) esprimere, anche di propria iniziativa, alla direzione provinciale del lavoro e alla Commissione regionale per l'impiego pareri sulle questioni di carattere tecnico e organizzativo attinenti alle strutture preposte al collocamento.

Art. 15.

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le regioni istituiscono il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Fondo, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

- 2. Le modalità di funzionamento del Fondo e gli organi amministrativi sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavori e dei disabili.
- 3. Al predetto fondo sono destinati gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonchè il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
 - 4. Il fondo eroga:
- a) contributi alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 ed agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
 - b) contributi previsti all'articolo 10, comma 1, lettera c);
- c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

Art. 16.

(Sanzioni)

- 1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardata denuncia, maggiorata di lire 100.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
- 2. Alle imprese private e agli enti pubblici economici, che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio ne rifiutino l'inserimento in azienda, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del salario contrattuale dovuto ai lavoratori per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
- 3. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dall'ispettorato provinciale del lavoro e sono destinate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 15.
- 4. Le richieste di avviamento al lavoro e il rilascio di nullaosta per lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ordinario devono contenere l'indicazione della data dell'ultima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 6. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al comma 1, è fatto divieto agli organi preposti al collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, di rilasciare il nulla-osta per assunzioni ordinarie in difetto di tale indicazione.

- 5. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti norme sul pubblico impiego.
- 6. Per ogni giornata di lavoro durante la quale risulti non coperta, per qualsiasi motivo, l'aliquota stabilita ai sensi della presente legge per il collocamento obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto al versamento al Fondo regionale occupazione disabili di cui all'articolo 15, di una sanzione pari alla retribuzione giornaliera spettante all'operaio di terzo livello della categoria di lavoratori metalmeccanici privati, moltiplicato per il numero dei lavoratori invalidi che risultano non occupati nella medesima giornata. La predetta somma è versata entro la data di presentazione della denuncia annuale di cui all'articolo 7, comma 6, e copia della ricevuta del relativo versamento è allegata alla denuncia.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

- 1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
- 2. Limitatamente ai posti riservati ai sensi della presente legge, i disabili possono partecipare ai concorsi pubblici fino al compimento dell'età indicata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25.
- 3. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all' articolo 2, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
- 4. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

- 2. Fino alla individuazione, con legge regionale, dei servizi abilitati a partecipare alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 9, la concessione dei benefici previsti all'articolo 10 è operata dalla Commissione regionale per l'impiego.
- 3. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e delle vedove di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate per tali categorie dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 19.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Esse adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono i principi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Art. 22.

(Abrogazioni)

- 1. Sono abrogati:
 - a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
 - b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

- c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
- *e)* l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;
 - f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

IGIENE E SANITÀ (12a)

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

75^a Seduta

Presidenza del Presidente CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità VISERTA COSTANTINI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/43/CEE in materia di igiene dei prodotti alimentari (n. 66)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 1 e 32 della legge 6 febbraio 1996, n. 52: favorevole con osservazione) (R144 003, C12^a, 0004^o)

Riferisce alla Commissione il senatore PAPINI.

Il decreto legislativo in titolo dà attuazione, in virtù della delega stabilita dall'articolo 32 della legge n. 52 del 1996, alla direttiva CEE n. 43 del 1993 in materia di igiene dei prodotti alimentari.

L'aspetto più significativo di questa normativa è rappresentato dall'articolo 3, nel quale si introduce un obbligo di autocontrollo a carico dei soggetti, pubblici e privati, che, con o senza fini di lucro, esercitino l'industria alimentare, i quali devono garantire che in tutte le fasi della lavorazione, vendita o somministrazione di prodotti alimentari siano rispettate le norme di carattere igienico.

In particolare, il responsabile dell'industria alimentare deve individuare ogni fase della propria attività che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti attraverso un percorso, descritto dal comma 2 del suddetto articolo 3, che comprende l'analisi dei potenziali rischi per gli alimenti, l'individuazione delle fasi del loro trattamento in cui possono verificarsi dei rischi, l'adozione delle conseguenti misure da adottare riguardo ai punti critici individuati, l'individuazione ed applicazione di procedure di controllo e sorveglianza di punti critici e, infine, il riesame periodico dell'analisi dei rischi e delle procedure di controllo.

Per la pratica effettuazione di tali procedure di autocontrollo, i soggetti interessati potranno elaborare manuali di corretta prassi igienica per ogni specifico settore dell'industria alimentare, la cui conformità alle norme nazionali e comunitarie dovrà essere valutata dal Ministero della sanità.

I rappresentanti di categoria degli industriali operanti nel settore alimentare hanno espresso forti preoccupazioni su due punti dello schema di decreto legislativo. In primo luogo essi hanno osservato che i termini concessi alle industrie alimentari per adeguarsi alle disposizioni del decreto – che sono di sei mesi tranne per coloro che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche per i quali sono disponibili diciotto mesi – appaiono eccessivamente ridotti, sicchè sarebbe opportuno elevarli a dodici mesi. In secondo luogo i rappresentanti degli industriali alimentari ritengono eccessivamente punitivo il sistema sanzionatorio in quanto non sarebbe conforme allo spirito della nuova normativa, di collaborazione tra imprese e gli organi deputati al controllo, per cui sarebbe a loro parere preferibile che, in caso di inosservanza dell'articolo 3, l'autorità di controllo desse alle imprese inadempienti un termine per mettersi in regola, alla scadenza del quale potrebbero poi essere applicate le sanzioni.

Il relatore Papini osserva che, a suo parere, tali richieste di verifica dello schema di decreto sono alternative, dal momento che se viene concesso un termine congruo alle industrie perchè possano mettersi in regola con gli obblighi dell'autocontrollo, non può poi essere loro consentito di sottrarsi all'obbligo stesso senza incorrere in una conseguente sanzione amministrativa. Del resto le sanzioni amministrative previste all'articolo 8 dello schema di decreto fanno tutte riferimento a fattispecie puntuali di inosservanza dell'articolo 3, mentre per i casi in cui vi sia una generica inadeguatezza della procedura di autocontrollo è previsto che l'autorità incaricata del controllo imponga al responsabile dell'industria di eliminare le carenze riscontrate, salva sanzione in caso di ulteriore inadempienza.

Il relatore ritiene quindi di poter proporre alla Commissione un parere favorevole, osservando però l'opportunità di raddoppiare il termine di sei mesi previsto dal comma 1 dell'articolo 9.

Egli chiede inoltre chiarimenti al Governo in ordine alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 7 che elimina lo zinco tra le sostanze che, a norma dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 – introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 – sono vietate nella fabbricazione di materiali o oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e acqua destinata al consumo umano.

Si apre la discussione.

La senatrice DANIELE GALDI, nel concordare con la proposta del relatore, osserva come troppo spesso il Parlamento si trovi ad esprimere parere su schemi di decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie che recano termini di attuazione considerati troppo limitati dai destinatari.

Sarebbe bene quindi che il Governo, nell'elaborazione di tali schemi di decreti valutasse con più attuazione la congruità dei termini stessi.

Concorda il senatore TOMASSINI il quale rileva che il Parlamento non possiede gli strumenti per una oggettiva valutazione della congruità dei termini, cosicchè tanto sull'idoneità del termine di sei mesi quanto su quella del maggior termine di dodici mesi proposto dal relatore, la Commissione non può esprimersi con reale cognizione di causa.

Il senatore MONTELEONE ritiene che la stessa procedura di espressione dei pareri delle Commissione competenti in ordine agli schemi di decreti legislativi dovrebbe essere profondamente ridiscussa, dal momento che sarebbe necessario attribuire un valore più cogente ai pareri stessi, dei quali il più delle volte il Governo non tiene alcun conto.

Il senatore Roberto NAPOLI osserva che l'intervento delle Commissioni parlamentari competenti nella fase di emanazione dei decreti legislativi che recepiscono direttive comunitarie è per forza di cose tardivo, dal momento che il Governo italiano dovrebbe essere maggiormente attento, nella fase di elaborazione delle direttive stesse, a tutelare gli interessi nazionali e a garantire che le normative comunitarie siano tali da potersi armonizzare facilmente con quelle già vigenti. Egli si augura quindi che in questa occasione il Governo abbia valutato accuratamente l'impatto della direttiva comunitaria sulla disciplina vigente in Italia.

Il senatore MARTELLI, pur comprendendo le perplessità del senatore Roberto Napoli, ritiene che sia in ogni caso prioritario garantire che l'adeguamento dell'Italia alle normative comunitarie avvenga in tempi certi e ridotti.

È noto infatti come l'Italia continui ad essere lo Stato che registra il maggior ritardo nel recepimento delle norme comunitarie, il che contrasta singolarmente con un'asserita volontà di adesione all'Unione europea, sotto il pretesto della quale il Governo si appresta a varare una manovra finanziaria particolarmente onerosa per le imprese.

Il senatore MANARA rileva che i problemi sollevati dal senatore Roberto Napoli debbano essere inquadrati in una problematica più ampia, in quanto bisogna ormai chiedersi quanto vi sia di attuale nella visione dell'Europa come comunità di Stati nazionali.

Il problema della sostenibilità delle normative comunitarie da parte del sistema giuridico e socio-economico italiano, che in realtà è stato spesso «salvato» grazie al ritardo nell'attuazione delle normative comunitarie, dovrebbe essere affrontato prendendo finalmente coscienza dell'esistenza in Italia di due realtà produttive e sociali profondamente

diverse. La mancata presa di coscienza di tale diversità comporta un sostanziale stato di subalternità dell'Italia in Europa rispetto alle decisioni assunte in sede comunitaria essenzialmente sulla base degli interessi franco-tedeschi.

La senatrice BERNASCONI ritiene che gli interventi svolti dai senatori Roberto Napoli, Martelli e Manara, che pure contengono spunti di estremo interesse, andrebbero ricondotti ad una sede di discussione più opportuna.

Ella fa presente, infatti, che lo schema di decreto legislativo sul quale la Commissione è chiamata a pronunciarsi è stato adottato sulla base di una delega votata dal Parlamento in sede di approvazione della legge comunitaria, nella quale si sono stabiliti i criteri per il recepimento della direttiva comunitaria n. 43 del 1993. La discussione della legge comunitaria era quindi la sede più opportuna per discutere in Parlamento, fra l'altro con poteri di decisione e di emendamento, le modalità di partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e di recepimento nell'ordinamento di questa specifica direttiva. In questa fase, invece, la Commissione è unicamente chiamata a esprimere un parere circa la congruità nel merito e la conformità alla delega delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo.

In quest'ottica ella si dichiara pienamente favorevole alla proposta di parere formulata dal relatore.

Il presidente CARELLA, nel condividere le affermazioni della senatrice Bernasconi, osserva, con riferimento alle osservazioni del senatore Roberto Napoli, che dalla lettura dello schema di decreto in esame appare evidente l'attenzione del Governo al coordinamento con la normativa vigente.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti formulata dal relatore in ordine al comma 2 dell'articolo 7, egli osserva che la formulazione dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982 introdotto dal decreto legislativo n. 108 del 1992, era sicuramente errata, dal momento che lo zinco non rappresenta in alcun modo una sostanza nociva. Probabilmente, quindi, il divieto di impiegare zinco nella fabbricazione di prodotti destinati ad entrare in contatto con alimenti o acqua potabile era determinata da un erroneo riferimento a quel processo di zincatura nella cui realizzazione si utilizza una lega contenente piombo.

Dopo una breve replica del relatore che ribadisce la sua proposta di parere favorevole con osservazioni, e del sottosegretario Viserta Costantini – il quale, dopo aver fornito al senatore Roberto Napoli alcune delucidazioni sulle procedure di partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, si dichiara favorevole all'osservazione proposta dal relatore – la Commissione dà mandato all'unanimità al senatore Papini di formulare un parere nei termini emersi nel corso del dibattito.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/99/CEE relativa a misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (n. 67)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 1 e 33 della legge 6 febbraio 1996, n. 52: favorevole) (R144 003, C12^a, 0003^o)

Riferisce alla Commissione il senatore PAPINI il quale fa presente che il decreto legislativo in titolo dà attuazione alla direttiva comunitaria n. 99 del 1993 in materia di personale e laboratori abilitati ad esercitare il controllo ufficiale sui prodotti alimentari.

Pur ritenendo che talune parti del provvedimento sarebbero potute essere formulate in maniera più chiara, egli invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto, che introduce una serie di obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in particolare per quanto riguarda la dotazione di personale specializzato per i controlli sui prodotti alimentari, fissa parametri di qualità per i laboratori abilitati a svolgere tale funzione di controllo ufficiale e, infine, reca disposizioni dirette a favorire la mutua assistenza amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato al senatore Papini di formulare un parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(847) VALLETTA ed altri. – Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo 1997.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era terminata la fase di discussione generale ed era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il senatore MONTELEONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1, integralmente sostitutivo dell'articolo 1.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 1.2, facendo presente come questo sia inteso, unitamente all'emendamento 2.2, a riformulare l'impianto del disegno di legge in esame, in modo di ricondurlo all'interno delle normative generali in tema di prevenzione.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti, aventi identico contenuto. L'emendamento 1.1., di identico contenuto all'emendamento 1.2, posto ai voti, è accolto.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 2.2, integralmente sostitutivo dell'articolo 2, con il quale si finalizza la maggior parte del finanziamento previsto dal disegno di legge in titolo ad attività di prevenzione alla cecità gestite dalle regioni, anche in convenzione con centri specializzati e in particolare con la sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

Al comma 4, inoltre, si stabilisce che siano le regioni a fornire al Ministero della sanità gli elementi informativi necessari per la valorizzazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della cecità e dell'educazione e riabilitazione visiva.

Il relatore MONTELEONE illustra l'emendamento 2.1, anch'esso integralmente sostitutivo dell'articolo 2.

L'emendamento si propone le stesse finalità di quello testè illustrato dalla senatrice Daniele Galdi, tuttavia si propone di riservare alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità una maggior quota di finanziamento, nonchè di riconoscerne un ruolo primario quale referente del controllo esercitato dal Ministero della sanità, e ciò in considerazione di un giusto riconoscimento ai pluridecennali meriti della sezione stessa e dell'Unione italiana ciechi.

Egli preannuncia pertanto parere contrario all'emendamento presentato dalla senatrice Daniele Galdi.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI condivide le motivazioni che sono alla base dei due emendamenti e si rimette alla Commissione.

L'emendamento 2.2, integralmente sostitutivo dell'articolo 2, posto ai voti, è quindi accolto. Risulta, pertanto, precluso l'emendamento 2.1.

Il relatore MONTELEONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1, sul quale il Governo esprime parere favorevole.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto.

La Commissione accoglie quindi la nuova formulazione dell'artico-lo 3.

Concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti il presidente CARELLA ricorda che è stata a suo tempo presentata dal relatore una richiesta di trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI si esprime favorevolmente alla richiesta di trasferimento. La Commissione concorda.

La richiesta di trasferimento alla sede deliberante si intende quindi accolta, salvo verifica del parere favorevole dei Gruppi non rappresentati in seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 847

Art. 1.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva (CERVI) è destinato, a decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni».

1.1 IL RELATORE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis.

- 1. Alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva (CERVI) è destinato, a decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni».
- 1.2 Daniele Galdi, Di Orio, Mignone

Art. 2.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è destinato, quanto a lire 4.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle iniziative di cui al citato articolo 1, da attuarsi anche mediante convenzione con centri spe-

cializzati, ed in particolare con la Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità.

- 2. La restante disponibilità di lire 2.000 milioni è assegnata alla Sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità, per le attività istituzionali.
- 3. L'attività della Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità è sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità.
- 4. La Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità riferirà, entro il 31 marzo di ciascun anno, sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sulla utilizzazione data al contributo di cui al comma 2, dell'articolo 2».

2.1 IL RELATORE

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis.

- 1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è destinato, quanto a lire 5.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle iniziative di cui al citato articolo 1, da attuarsi mediante convenzione con centri specializzati, per la creazione di nuovi centri dove questi non esistano, e il potenziamento di quelli già esistenti, in particolare con la Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità.
- 2. La restante disponibilità di lire 1.000 milioni è assegnata alla Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità, per le attività istituzionali.
- 3. L'attività della Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Sanità.
- 4. Le regioni entro il 30 giugno di ogni anno forniranno al Ministero della sanità gli elementi informativi necessari per la puntuale valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della cecità e nell'educazione e riabilitazione visiva».

2.2 Daniele Galdi, Di Orio, Mignone

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998» con le altre: «ai fini del bilancio pluriennale 1997, 1998 e 1999» e le parole: «per l'anno 1996» con le altre: «per l'anno 1997».

3.1 Il Relatore

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

88a Seduta

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CAPALDI evidenzia la necessità di superare le sterili contrapposizioni tra Ministero dell'ambiente e Ministero dei lavori pubblici, affinchè la pianificazione delle opere pubbliche sia all'altezza delle esigenze di tutela dell'ambiente enunciate dalla normativa comunitaria. La programmazione degli interventi sul territorio non può più essere caratterizzata da piani che si intralciano a vicenda, in quanto la gestione unitaria della strumentazione ambientale è indispensabile all'accelerazione delle procedure amministrative esistenti: la stessa procedura di valutazione di impatto ambientale non sarà vissuta dagli operatori come una vessazione defatigante, solo se saranno abbattuti i costi causati dall'incertezza cronologica della decisione finale.

Il testo approvato dal Senato nelle scorse legislature riflette una cultura politica piuttosto datata, e non solo per le nuove posizioni espresse a livello comunitario: la strumentazione prescelta presuppone, per essere resa efficace, una diversa strutturazione delle decisioni ministeriali funzionali al provvedimento conclusivo; è necessaria anche una certezza maggiore della qualità degli elaborati tecnici, nonchè una *tutorship* sulla definizione del progetto. I rallentamenti riscontratisi finora nell'attuazione del programma triennale dell'ANAS dimostrano inoltre la necessità di soffermarsi unitariamente sulla pianificazione di settore; l'urgenza sollecitata dal Ministro per l'approvazione dei disegni di legge in titolo è giustificata, ma non può far premio sull'esigenza di approfondire la questione in un Comitato ristretto che affronti tematiche le quali, in caso contrario, riemergerebbero comunque nel dibattito all'altro ramo del Parlamento (dove non a caso si sono arenati i testi licenziati dal Senato nelle scorse legislature).

Il senatore BORTOLOTTO afferma che i disegni di legge in esame rispondono complessivamente all'esigenza di limitare o evitare gli effetti sull'ambiente connessi con la realizzazione di molte opere pubbliche, fornendo gli strumenti per un serio esame costi/benefici. Tali provvedimenti richiedono però senz'altro una rivisitazione che tenga conto da un lato dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, dall'altro dell'approvazione recente di una nuova direttiva comunitaria in materia che, tra l'altro, amplia il numero dei progetti da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale. Nel dichiarare di condividere alcuni punti rilevanti dell'intervento del senatore Capaldi, essendo convinto dell'opportunità di un maggiore raccordo tra i vari livelli di pianificazione, esprime tuttavia l'avviso che non sia rinviabile l'approvazione di una seria disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale, intesa come esame di strumenti pianificatori oltre che di singoli progetti. In particolare, nell'ambito della normativa attualmente vigente, non è condivisibile l'affidamento della decisione di sottoporre taluni progetti alla procedura della regione che nella maggioranza dei casi è l'organo che deve anche realizzare l'opera pubblica.

Il senatore SPECCHIA, nel prendere atto con favore delle sollecitazioni del Governo per la materia oggetto dei disegni di legge in esame, dichiara l'interesse della sua parte politica all'approvazione di una disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale, attraverso un'opportuna integrazione dei testi già presentati alla luce della recente evoluzione della normativa comunitaria. Nel prendere atto positivamente delle dichiarazioni rese dal ministro Ronchi nel corso della scorsa seduta in merito all'esigenza di tener conto di altre direttive comunitarie aventi attinenza con la materia dell'impatto ambientale, prospetta l'opportunità di effettuare talune audizioni, che consentano di poter varare un provvedimento organico, così come dichiara l'accordo del proprio Gruppo in merito alla costituzione di un Comitato ristretto. Auspicando di poter giungere all'approvazione di procedure serie che non comportino però eccessive incombenze per i destinatari, conclude affermando che il Parlamento, avendo già maturato a partire dalla scorsa legislatura un'approfondita conoscenza della materia, dovrebbe dettare disposizioni di dettaglio o

comunque intervenire incisivamente nel merito, evitando di limitarsi a conferire di fatto una delega al Governo.

Il presidente GIOVANELLI invita a considerare, nell'esame dei testi dei disegni di legge in titolo, l'esigenza di razionalizzazione delle procedure già sottolineata dall'intervento del senatore Capaldi: i principi comunitari non possono certo essere messi in discussione, ma occorre una riconsiderazione del testo in nome della necessità di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche. Il meccanismo incentrato sulla commissione per la valutazione di impatto ambientale rappresenta, nel testo licenziato dal Senato, uno strumento aggiuntivo che introduce un ulteriore riferimento amministrativo in una materia già abbastanza gravata di vincoli e di autorità competenti: alla luce della semplificazione propiziata dall'approvazione definitiva dell'A.S. n. 1124, occorre evitare la sovrabbondanza procedurale ed il vincolismo indiscriminato (di cui è illuminante esempio l'assoggettamento del 46 per cento del territorio nazionale a pareri vincolanti delle sovrintendenze ai beni culturali ed ambientali) che alla fin fine sono all'origine delle gestioni commissariali; con queste ultime, infatti, l'esigenza di efficacia dell'azione amministrativa prevale sul «corto circuito» delle competenze incrociate, con conseguente elusione di tutta la legislazione di tutela ambientale.

Il testo approvato nella scorsa legislatura dal Senato risentiva di una certa indeterminatezza, testimoniata dal rinvio a decine di ulteriori atti normativi secondari: una sua riconsiderazione passa per l'audizione informale di rappresentanti quanto meno delle amministrazioni interessate (tra di esse considerando in primo luogo i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, ma anche quello dei beni culturali ed ambientali). Eppure, l'esigenza di celerità dell'iter non può andare a discapito della qualità del risultato legislativo, in quanto si versa in una materia nella quale già a livello di Governo si è aperto un dibattito, correlato con l'accelerazione delle opere pubbliche: la sede più propria per affrontare la questione è il Parlamento (al di là di un'eventuale delega al Governo a recepire limitati profili modificati da recenti direttive comunitarie) ed al suo interno le Commissioni ambiente delle due Camere (in proposito auspica una severa valutazione della Presidenza della 1ª Commissione permanente sulla proponibilità degli emendamenti proposti dal senatore Lubrano di Ricco sull'A.S. 1780, sede impropria per dettare una normativa legislativa sostanziale della valutazione di impatto ambientale).

Chiede la parola, sull'intervento del Presidente, il sottosegretario MATTIOLI, che concorda con l'esigenza di celerità sottesa alla proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto: il Dicastero dei lavori pubblici è interessato a non stravolgere il testo in esame, ma propugna la costituzione di una sede di valutazione preventiva delle proposte di opere pubbliche avanzate dalle amministrazioni di spesa. La commissione per la valutazione di impatto ambientale – pur ricadendo sotto la responsabilità complessiva del Ministero dell'ambiente ed avvalendosi dell'ANPA – dovrebbe contenere rappresentanze fisse di tali amministrazioni, aprendosi anche al concorso del privato laddove questi pre-

scelga tale sede preventiva di negoziazione del progetto, in luogo della procedura ordinaria di sottoposizione alle autorità amministrative di un progetto già formulato.

Una tale sinergia consentirebbe di esaminare congiuntamente l'interesse dei cittadini alla costruzione di un'opera pubblica (dalla quale ricavare un servizio utile per la collettività) e l'interesse alla tutela dell'ambiente: si supererebbe così la dialettica dello scontro tra soggetti proponenti di opere pubbliche ed amministrazioni titolari del potere di vincolo e di divieto. Il ruolo del Ministero dei beni culturali ed ambientali potrebbe rientrare in tale ottica, associandosi alla concertazione preventiva: quest'ultima sarebbe così anche utile ad evitare le schermaglie tra amministrazioni alle quali, talvolta, si riduce l'esercizio di poteri di divieto non connessi con la valutazione contestuale della migliore praticabilità dell'opera pubblica.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le riforme costituzionali

COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

Presidenza del Presidente Giuliano URBANI

La seduta inizia alle ore 10. (R050 001, B75^a, 0001°)

Il Comitato prosegue la discussione sui temi relativi all'ordinamento giudiziario.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) osserva, in primo luogo, che i temi in discussione sono assai complessi ed il dibattito finora si è sviluppato senza schematismi.

La magistratura ha svolto un ruolo di supplenza in modo straordinario, specie durante i periodi del terrorismo e di tangentopoli.

È noto che le democrazie sono meccanismi delicati che non sopportano a lungo le supplenze perchè queste implicano modificazioni profonde degli istituti democratici. Quello che è avvenuto in questi anni ha comportato una trasformazione profonda della stessa magistratura, in particolare del ruolo svolto dalle procure. Non è certo, infatti, compito dei procuratori della Repubblica farsi interpreti delle esigenze dei cittadini, o intendere il proprio ruolo come una «missione» con tutte le implicazioni etiche che ogni missione comporta. Si è voluto in questi anni da parte di alcuni procuratori «realizzare» la giustizia (che è un compito nobile, importante ma arduo e comunque non di pertinenza dei procuratori) e si è immaginato che l'alterità dei valori perseguiti sovente affrancasse loro stessi dal rigoroso rispetto delle leggi (perchè anche le procedure implicano il rispetto delle leggi ed i mezzi con cui si è pervenuti a certi risultati non possono essere indifferenti). Osserva che questa critica tocca solo poche procure e aggiunge con grande onestà che gli uomini

di certe procure rischiano ogni giorno la vita in alcune zone in cui imperversano alcuni poteri mafiosi. Cionondimeno laddove emergono distorsioni siffatte di un certo ruolo, laddove si manifesta più l'attenzione al consenso che il rispetto del codice si realizza una sorta di democrazia giudiziaria che non ha nulla a che vedere con la democrazia vera e propria, anzi ne è il suo contrario.

Tra l'altro la confusione di ruoli tra magistratura requirente e giudicante che, attraverso i meccanismi infernali dei *media*, si è instaurata nel Paese, ha finito per amplificare a dismisura la prima funzione che – non va dimenticato – è una funzione di parte a svantaggio della seconda che è, o dovrebbe essere, la vera risorsa di una democrazia compiuta.

Si soffermerà nel suo intervento sulle questioni della obbligatorietà dell'azione penale e della figura del pubblico ministero, auspicando da parte di tutti chiarezza di intenti perchè altrimenti non si riuscirà a formulare concrete ipotesi di riforma.

Il precetto costituzionale di cui all'articolo 112 contiene una formulazione breve, concisa e lapidaria che all'apparenza non sembra destare problemi di interpretazione: viceversa, nel corso degli anni è stata oggetto di numerose dispute interpretative. L'obbligatorietà dell'azione penale dovrebbe infatti comportare l'esclusione di qualsiasi discrezionalità in ordine all'opportunità o meno del promuovimento dell'azione; tuttavia, l'esercizio di tale azione è oggetto proprio di discrezionalità.

È noto che la discrezionalità è il luogo della politica, il luogo del consenso e non può essere attribuita a chi, con tutto il rispetto del ruolo, è riuscito a vincere un concorso. Invece spesso l'enorme massa di reati e la lentezza dei procedimenti ha permesso al pubblico ministero di ritagliarsi uno spazio di discrezionalità che è andato via via aumentando con l'aumentare delle inchieste per cui avviene nei fatti che molti processi vengono prescritti e nessuno sa perchè, altre indagini accelerate altre rallentate e nessuno sa perchè. Di fatto un uso esorbitante della discrezionalità che rende certi poteri avulsi dalla responsabilità. Questo non può continuare.

A suo giudizio, pertanto, si sono determinate nel corso degli anni situazioni anomale e distorsioni che vanno eliminate, con la previsione anche di specifici contrappesi. È favorevole quindi alla separazione delle funzioni tra magistratura requirente e magistratura giudicante, come previsto in quasi tutti i paesi occidentali.

Anche se di questa separazione non ne fa un dogma, perchè confessa di non avere certezze in proposito, anzi, per certi aspetti, preferirebbe che il pubblico ministero non nascesse accusatore fin dall'università, per cui finisse per non applicare mai gli effetti dell'articolo 358 del codice di procedura penale.

Cita poi in dettaglio alcune considerazioni svolte da Paolo Borsellino.

Auspicherebbe però che si potesse attuare una sorta di riequilibrio all'interno della magistratura, cominciando con il riequilibrare la figura del pubblico ministero con quella del GIP e con quella della difesa.

La figura del GIP, che dovrebbe avere funzioni di garanzie tra accusa e difesa, è di fatto depotenziata per molti motivi che il legislatore non ha saputo prevedere.

Non bisogna dimenticare che il GIP proprio nell'essere costretto a lavorare su atti formati da altri ha una sua implicita condizione di inferiorità rispetto al pubblico ministero. Una inferiorità che si accentua quando non possiede gli strumenti legislativi ed operativi per verificare a fondo le richieste dell'accusa.

Vuole che pubblico ministero e il giudice penale non scambino il proprio ruolo nella stessa sede penale e che decisioni in tema di libertà personali venissero concentrate presso un organo come la corte d'appello, un organo estraneo all'impatto con le tensioni emotive del primo grado.

Si verifica troppo spesso che giovani uditori vengano mandati allo sbaraglio; sarebbe quindi utile prevedere un periodo di apprendistato ed incentivi economici. Un apprendistato lungo è necessario non solo per stabilire il grado di dottrina e di scienza raggiunto dall'aspirante ma anche il carattere; sarebbe anche utile prevedere testi psico-attitudinali e corsi più rigorosi come in Germania. Giudicare un proprio simile, togliergli la libertà è un'operazione difficile e dolorosa, ma necessaria: l'essenziale è non dimenticare che ci si muove in un'area dove alcuni beni sono irrisarcibili.

Ritiene poi non più rinviabile una riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale) richiama i componenti del Comitato ad assumere posizioni chiare e determinate sui temi assai delicati che sono all'esame.

Nel merito, ritiene che il punto centrale riguardi l'attribuzione in via definitiva delle funzioni giudicanti e requirenti e ricorda la forte opposizione espressa dai pubblici ministeri contro l'eventuale ipotesi di separazione delle funzioni. Così facendo non si attenta alla autonomia e alla indipendenza del pubblico ministero, poichè non si disciplina la sua sottoposizione al potere esecutivo. A suo giudizio, quindi, si dovrebbe prevedere un unico concorso, ed un successivo tirocinio, inteso a garantire la specializzazione del pubblico ministero, l'assoluta imparzialità del giudice (che – come sosteneva Calamandrei – deve non soltanto essere, ma anche «apparire» terzo) e il diritto di difesa di tutti i cittadini. In tal modo si realizzerebbe una giustizia per tutti – mentre oggi la giustizia è solo per i «ricchi» – e una concreta parità tra accusa e difesa. Ritiene poi che l'attuale confusione tra ruolo del giudice e ruolo del pubblico ministero danneggi complessivamente l'immagine della giustizia. L'ipotesi da lui prospettata consente invece di individuare una netta demarcazione tra le funzioni del giudice e quelle del pubblico ministero.

È favorevole, a nome del suo gruppo, alla previsione della obbligatorietà dell'azione penale e ricorda che nel disegno di legge di cui è primo firmatario ha previsto che tale obbligatorietà deve essere applicata senza discriminazioni per categorie di reati. Nell'applicazione pratica, però, ciò non si realizza; invita, pertanto, a ripensare al disposto di cui all'articolo 112, ed allo stato non è in grado di offrire una soluzione concreta, nè però condivide la soluzione proposta dal deputato Parenti. È certo che l'ipotesi di un'attribuzione definitiva delle funzioni consentirebbe al pubblico ministero di essere maggiormente responsabile dell'esercizio dell'azione penale e di non politicizzare tale azione. Ritiene, quindi, conseguenziale una modifica sostanziale del Consiglio superiore della magistratura che potrebbe rimanere unico, ma distinto in tre sezioni: una per i magistrati di cassazione; una per i giudici di merito; ed una infine per i pubblici ministeri.

Giuliano URBANI, *Presidente*, osserva che dal dibattito finora svoltosi sono emerse tre distinte questioni che riguardano: l'obbligatorietà dell'azione penale, la separazione delle funzioni tra giudice e pubblico ministero, la parità tra accusa e difesa.

Ritiene, in primo luogo, opportuno considerare che i cittadini interpretano l'obbligatorietà dell'azione penale nel senso che tutti i reati devono essere perseguiti; pertanto, nell'affrontare la questione, bisogna avere una visione globale delle aspettative dei cittadini.

La questione della separazione delle carriere può rischiare di dar luogo a numerose dispute; bisogna, pertanto, capire nel concreto come possa essere garantita realmente la terzietà del giudice.

Infine, è opportuno considerare a fondo quali strumenti il cittadino ha a disposizione per difendersi concretamente anche nella fase delle indagini preliminari.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), accogliendo l'invito del Presidente a non fare guerre di religione, rileva che il dibattito risente ovviamente dei modelli culturali elaborati nel corso degli anni. La vera questione è quella del rapporto tra la giustizia ed il cittadino; in proposito, occorre rilevare che la giustizia è amministrata in nome – e non già in conto – del popolo, in quanto quest'ultimo elabora, attraverso i suoi rappresentanti, una legislazione alla quale i giudici sono soggetti.

La formulazione proposta dal relatore – secondo la quale non solo i giudici, ma tutti i magistrati sono soggetti soltanto alla legge – è a suo giudizio assai pericoloso. Infatti, con il pretesto di essere soggetti soltanto alla legge, i pubblici ministeri sono diventati un potere diffuso. Ciascun sostituto ha potuto così stabilire in completa autonomia come e nei confronti di chi esercitare l'azione penale. Non a caso, invece, si parla di ufficio del pubblico ministero, e non anche di ufficio del giudice. Pertanto il principio secondo cui i giudici – e solo i giudici – sono soggetti unicamente alla legge deve essere ancora salvaguardato, distinguendo chiaramente le due funzioni, che si sono invece sovrapposte fino a diventare di fatto una sola.

Definire il pubblico ministero una «parte imparziale» è in realtà una contraddizione in termini. La funzione del pubblico ministero è una funzione di difesa sociale, tipica del potere esecutivo. Il pubblico ministero esercita cioè la pretesa punitiva dello Stato, disponendo a tal fine della polizia giudiziaria: e questo non soltanto con il vigente codice di

procedura penale, ma anche ai sensi di quello abrogato. In quanto dispone della polizia giudiziaria, il pubblico ministero – occorre ribadirlo – non è organo della giurisidizione, ma dell'esecutivo. Peraltro il fatto che egli non sia stato abituato a dirigerla ha creato notevoli problemi, fino a determinare la vera e propria paralisi della polizia giudiziaria stessa.

Il problema determinatosi in questi anni è che la funzione di difesa sociale propria del pubblico ministero ha finito per trasferirsi anche in capo al giudice, il quale si è quindi sentito investito del medesimo compito. Nell'abbraccio mortale con il pubblico ministero, il giudice ha perso, in effetti, l'identità della propria funzione.

Deve esservi pertanto un tipo di formazione che dia a ciascuno le sue proprie – e diverse – categorie mentali. Nè vale asserire che l'assuefazione alle funzioni svolte può determinare nel pubblico ministero un eccesso di propensioni accusatorie. Al contrario, è assai pericoloso che chi si sia formato una mentalità da accusatore possa poi trasferirsi nella magistratura giudicante; del pari, chi ha una mentalità da giudice finisce per essere un pubblico ministero dimezzato. La società moderna esige in effetti competenza e professionalità, dalle quali deriva equilibrio nell'esercizio delle funzioni. Si assiste oggi allo spettacolo dei pubblici ministeri che fanno i «pellegrini» nelle carceri alla ricerca di qualcuno che abbia qualcosa da dire: è questa una prova di totale ed assoluta mancanza di professionalità.

Dalla chiara separazione deriverà altresì un bilanciamento dei poteri. Aver fatto della magistratura un potere autonomo è stato in effetti foriero – come presagiva Calamandrei – di conseguenze assai negative: si è dato vita, infatti, ad un potere autoreferente che può senza responsabilità stabilire di non applicare la legge ovvero di darne una interpretazione che di fatto crea la legge (il che non è ammissibile in un sistema che non è di *common law*). Lo stesso Togliatti riteneva democraticamente non accettabile fare della magistratura un potere del tutto autonomo.

La magistratura si è strutturata negli anni in correnti che sono veri e propri partiti, e che hanno dato un'impronta marcatamente politica al CSM (si pensi, per tacer d'altro, alla indecorosa lottizzazione dei capi degli uffici). Non vale al riguardo invocare il numero dei procedimenti disciplinari: in effetti, se non si appartiene ad alcuna corrente, non si è protetti. Ci sono invece magistrati intoccabili, nei cui confronti il CSM sostiene, quand'anche abbiano falsificato le prove in un processo, di non poter interferire nell'attività giurisdizionale.

Il CSM è oggi un organismo politico chiuso, avulso da ogni trasparenza, che non esercita un controllo democratico e nel quale i componenti laici non contano assolutamente nulla. Esso dà nei fatti, un indirizzo politico all'esercizio dell'azione penale. Atteso che il ministro di grazia e giustizia non conta allo stato nulla, bisogna quindi creare, attraverso una chiara imputazione di responsabilità, le condizioni perchè il potere non diventi arbitrio. Occorre cioè costruire un sistema di regole che, salvaguardando l'indipendenza, crei anche la responsabilità inscindibilmente connessa all'esercizio del potere.

Oggi nei tribunali si celebrano processi alla storia; e l'azione penale è adoperata per perseguire avversari politici o economici. Il risultato è che i cittadini hanno paura di ogni forma di contatto con la giustizia, il che dimostra la loro profonda sfiducia in questa istituzione.

A loro volta, gli uffici del pubblico ministero appaiono essere in preda all'anarchia, in quanto i relativi capi debbono stare attenti ad evitare le sollevazioni dei loro sostituti.

Occorre pertanto che la legge sull'ordinamento giudiziario provveda in proposito, conformando in maniera adeguata gli uffici del pubblico ministero. Occorre inoltre costituzionalizzare il rapporto tra il pubblico ministero e la polizia giudiziaria. Ed occorre soprattutto ridare potere – e connessa responsabilità – al ministro di grazia e giustizia, ricordando che l'azione disciplinare deve rispondere a criteri di doverosità, e non già di opportunità politica come attualmente accade.

Quanto all'azione penale, appare evidentemente al di fuori di ogni possibilità umana, in una società complessa come quella attuale, realizzarne la obbligatorietà assoluta e totale, che significherebbe il suo contemporaneo promuovimento nei confronti di tutte le notizie di reato. È quindi necessario disciplinarne l'obbligatorietà in maniera tale che il suo esercizio risulti trasparente e responsabile. Tale responsabilità non può ovviamente esser fatta valere se non dal Parlamento. Tanto più oggi, alla luce dell'auspicio che si riesca a realizzare una compiuta alternanza nell'esercizio del potere politico, il ministro di grazia e giustizia deve quindi poter costituire il punto di raccordo della politica criminale nel nostro paese, assumendosi le relative responsabilità politiche. Alla luce della ricordata impossibilità di realizzare una obbligatorietà assoluta e totale, l'esercizio dell'azione penale deve in altri termini rispondere a principi di interesse pubblico, che non vanno ovviamente intesi come sinonimo di arbitrio, bensì come quelli che debbono necessariamente guidare l'azione dei pubblici poteri.

Oggi, al contrario, nessuno risponde delle direttive date in materia di difesa della società. Vi è uno scollamento totale, nel quale la magistratura costituisce – come detto – un potere autoreferente e il sindacato ispettivo parlamentare risulta del tutto inutile, in quanto il governo, privo di poteri, è incapace di dare risposte. Si deve pertanto riportare tutto in un circuito di controllo democratico, governato da principi di trasparenza e di responsabilità.

Una particolare riflessione occorre inoltre compiere in ordine all'esigenza di garantire anche ai pubblici ministeri l'inamovibilità. Si deve sempre tener presente, al riguardo, che il pubblico ministero rappresenta lo Stato, per cui non risulta ammissibile che non vi siano strumenti per convincere i suoi magistrati ad accettare alcune sedi disagiate. Forse tali sedi dovrebbero esser chiuse, se non c'è nessuno che intende coprirle? Pertanto, pur con tutte le garanzie del caso, occorre far venire meno l'inamovibilità assoluta dei pubblici ministeri: la potestà dello Stato deve in effetti potersi esercitare dovunque vi sia necessità di difesa sociale. Il giudice, al contrario, deve essere del tutto inamovibile, in quanto precostituito per legge.

Queste, e non altre, sono le basi minime cui non può rinunciare uno Stato che sappia proteggere se stesso ed i propri cittadini e voglia nel contempo assicurare le garanzie di questi ultimi, nell'ambito di un sistema caratterizzato dalla responsabilità e dalla trasparenza.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) dissente, in primo luogo, dalle analisi sul rapporto tra giustizia e politica svolte sia dal deputato Parenti che dal senatore Loiero. Ribadisce che il sistema attuale secondo cui l'applicazione della legge è attribuita ad un ordine autonomo ed indipendente rappresenta una conquista cui non si deve in nessun modo rinunciare.

Se, in un dato momento, l'applicazione della legge penale assume un rilievo eccessivo, ciò può dipendere da due fattori: o da un eccesso di legislazione penale – che sta al Parlamento ridurre – o da un eccesso di illegalità – ed è quanto accaduto in Italia in questi anni – cui può contribuire l'inadeguata opera di prevenzione delle leggi e della pubblica amministrazione. In ogni caso è improprio imputare tale situazione alla magistratura che ha la funzione ed il dovere di applicare la legge in assoluta indipendenza.

È stato detto che negli ultimi anni si è registrato uno squilibrio delle parti nel processo. Ciò è vero, ed è dipeso, come è noto, da interventi della Corte costituzionale e del legislatore che hanno profondamente alterato il disegno del codice di procedura penale. Ma la strada per porre rimedio a tale situazione è quella della legislazione ordinaria, senza mettere in discussione i principi fondamentali fissati dalla Costituzione.

Tra questi principi vi è quello della indipendenza, che deve riguardare non solo i giudici ma anche il pubblico ministero. È in ragione di tale indipendenza che – a fronte della diffusa illegalità manifestatasi in questi anni nel nostro Paese – è stata possibile l'opera meritoria della magistratura anche nei confronti di detentori del potere politico ed economico, come impone il principio di uguaglianza.

Concorda pertanto con la proposta del relatore di sostituire nel secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione la parola «giudici» con quella «magistrati» per rendere chiaro il principio – peraltro già ricavabile dal sistema costituzionale – che anche i pubblici ministeri, non solo i giudici, sono soggetti soltanto alla legge.

Non condivide l'interpretazione del ruolo del pubblico ministero proposta dal deputato Parenti. Ricondurre il pubblico ministero nell'orbita del potere esecutivo contraddirebbe il principio di indipendenza e costituirebbe un grave arretramento. Non è vero che l'esercizio dell'azione penale, essendo in funzione di difesa sociale rimandi al potere esecutivo: l'azione penale, infatti, deve rispondere esclusivamente all'unico criterio della applicazione della legge, e non a quel complesso di criteri di ordine politico cui ispira la sua attività il potere esecutivo.

L'indipendenza del pubblico ministero ha numerose implicazioni. Si riferisce in particolare alla garanzia della inamovibilità. Osserva al riguardo, che l'esigenza di presenza su tutto il territorio concerne non solo i pubblici ministeri ma anche i giudici; ma ad essa si può dare risposta con legge ordinaria, prevedendo degli incentivi per la scelta delle sedi più disagiate, senza incidere sulla garanzia della inamovibilità.

Quanto alla obbligatorietà della azione penale, essa si collega direttamente al principio di eguaglianza. Non è vero che, oggi, la obbligatorietà sia sostituita, nella pratica, dalla assoluta discrezionalità, come in alcuni interventi si è detto. È vero, invece, che l'eccessività di legislazione penale, da un lato, e le disfunzioni del sistema-giustizia, dall'altro, impediscono, di fatto, il perseguimento in tempi accettabili di tutti i reati. La questione va affrontata, in sede di legislazione ordinaria, senza rinunciare al principio di cui all'articolo 112 della Costituzione. Alcune strade sono state indicate dal dibattito dottrinale nel rispetto del principio di uguaglianza sancito nella Costituzione: ampia depenalizzazione; estensione della procedibilità a querela per reati la cui offensività sociale sia ridotta; non procedibilità del fatto per irrilevanza dell'offesa penale. Dissente, invece, dall'ipotesi che sia il Parlamento ad indicare le categorie di reati da perseguire.

Sulla questione della separazione delle carriere, osserva che essa è stata posta dal deputato Parenti a partire da una concezione del pubblico ministero che non condivide. Ma anche a prescindere da ciò, ritiene che l'eventuale separazione delle carriere non avrebbe alcun rilievo in ordine alla esigenza di «terzietà» del giudice, mentre, al contrario, appiattendo fatalmente la figura del pubblico ministero sulla polizia giudiziaria e svincolandolo dalla cultura della giurisdizione, si risolverebbe in una minore garanzia per i cittadini. Inoltre, favorirebbe una «regressione» del pubblico ministero nell'orbita del potere esecutivo compromettendone l'indipendenza.

Ritiene invece possibile, ma con legge ordinaria, regolare il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti, ovviando così agli inconvenienti cui dà luogo l'attuale situazione. In tal senso, del resto, esistono già diversi disegni di legge all'attenzione del Parlamento.

Non condivide i giudizi negativi espressi sull'operato del Consiglio superiore della magistratura e ritiene che una valutazione seria al riguardo dovrebbe passare attraverso una analisi più attenta ed obbiettiva. Nè è favorevole all'ipotesi di modificare la composizione del Consiglio limitando la rappresentanza della componente togata. Va tenuto presente al riguardo che l'autonomia dell'ordine giudiziario – garantita dall'autogoverno – è espressione indefettibile del principio di indipendenza. Non vi sarebbe più autogoverno se venisse alterato l'attuale equilibrio tra componente togata e componente «laica». Ritiene poi contraddittorio, di fronte a critiche di eccesso di politicizzazione del Consiglio, proporre un allargamento, all'interno di esso, della rappresentanza politica espressa dal Parlamento.

Infine, considerato che tutte le proposte riaffermano il principio di indipendenza, auspica che non siano introdotte nella Costituzione modificazioni che non sarebbero coerenti con tale principio e darebbero luogo ad un grave arretramento del nostro sistema.

Giuliano URBANI, *Presidente*, posto che è favorevole a realizzare una riforma della giustizia che garantisca l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo, ritiene che le riforme costituzionali debbano avvenire attraverso un patto tra le forze politiche. Pertanto,

invita tutti, e in particolare il senatore Russo, a considerare che a giudizio di una parte numerosa del paese c'è necessità di una riforma della disciplina costituzionale della materia. Inoltre, sulla questione dell'eccesso di illegalità, fa presente che il professor Conso ha recentemente dichiarato che l'illegalità è rappresentata anche da una violazione sistematica delle norme processuali.

Il senatore Russo ha poi giustamente dichiarato che le Costituzioni devono essere parsimoniose nella individuazione dei principi: bisogna però consideare che si sta tentando di affermare principi di maggiore responsabilità democratica, legati alla realizzazione dell'alternanza politica nella gestione del potere, il che richiede uno sforzo di fiducia reciproca. Rinvia, infine, il seguito del dibattito alla seduta già convocata per domani mercoledì 26 marzo alle ore 15.

La seduta termina alle ore 13,15.

COMITATO FORMA DI STATO

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente Leopoldo ELIA

La seduta inizia alle ore 11,50. (R050, 001, B72^a, 0001°)

In apertura di seduta, il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, ricorda i contenuti dei testi da lui presentati nella settimana precedente circa i mutamenti territoriali e gli statuti regionali (allegati rispettivamente n. 14 e n. 15).

Si svolge quindi una discussione sui predetti testi.

Interviene il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il quale si sofferma in particolare sul punto 8 del testo del relatore sugli statuti regionali, chiedendo chiarimenti soprattutto per quanto concerne la ripartizione dei tributi erariali tra Stato e regione, affidata alla determinazione statutaria; soluzione a suo avviso a dir poco impossibile. Piuttosto ritiene opportuno ipotizzare un «punto al centro» costituzionalmente previsto, in cui Stato e regione assumono «co-decisioni» in materie come quella *de qua*, citando sul punto l'esperienza canadese. Ribadisce inoltre le proprie perplessità sulla proposta di costituzionalizzare la provincia, ricordando infine la contrarietà espressa dagli organi rappresentativi dei comuni circa l'affidamento agli statuti regionali di poteri ordinamentali relativi alle autonomie locali.

Il senatore Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) richiama l'attenzione sul punto 3 della proposta del relatore sugli statuti regionali: in particolare, vi è la forte innovazione della configurazione delle regioni come soggetti di politica internazionale. Inoltre, circa il punto 8, sottolinea l'esigenza di prevedere meccanismi (o una Camera delle regioni o forme di codecisione) per l'armonizzazione fiscale tra i soggetti con poteri impositivi. Quanto alla proposta del relatore sui mutamenti territoriali, si chiede se sia una soluzione ottimale stabilire il limite dimensionale minimo di almeno due milioni di abitanti per la costituzione di nuove regioni. Infine, sarebbe in generale opportuno prevedere forme di cooperazione tra

comuni e tra regioni, che poi possono considerarsi quasi «prodromiche» ad eventuali fusioni di tali soggetti istituzionali.

La senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale) invita innanzitutto ad una maggiore riflessione sulla radicale novità della previsione di una politica estera svolta dalle regioni.

Precisa di essersi espressa a favore dell'ipotesi di approvare con legge costituzionale gli statuti regionali; nonchè circa il mantenimento delle autonomie speciali, ma con riferimento alle fonti normative, senza invece che il riconoscimento delle specialità debba significare un ampliamento necessario di competenze a favore delle regioni a statuto speciale rispetto a quelle a statuto ordinario. Manifesta inoltre perplessità sul comma 4 dell'allegato n. 15, che potrebbe ingenerare equivoci circa l'autonomia costituzionale delle province di Trento e di Bolzano, quasi a configurarle come una sorta di ventunesima regione. Al riguardo, una soluzione da percorrere potrebbe essere quella contenuta nella proposta di legge costituzionale dei deputati Mattarella ed altri, nel senso di prevedere che «alla regione Trentino Alto Adige e alle province di Trento e di Bolzano, con norme costituzionali, sono assicurate particolari condizioni di autonomia connesse ad accordi internazionali».

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) – ricordate le perplessità già espresse circa l'emendamento degli onorevoli Bressa ed Elia, il cui eventuale accoglimento finirebbe per svilire l'autonomia che pur si vorrebbe attribuire alle regioni – si sofferma sul testo del relatore concernente le modifiche territoriali, facendo innanzitutto notare come di recente in tutte le esperienze costituzionali, soprattutto dei paesi del nord Europa, si sia avuto un radicale riordino territoriale dei comuni, invece del tutto assente in Italia, ribadendo al riguardo i contenuti della sua proposta. In ogni caso, preferibilmente occorre evitare il ricorso a soluzioni coattive, come quelle ipotizzate dalla Fondazione Agnelli o dallo stesso senatore Miglio. In generale, sarebbe opportuno stabilire un limite demografico minimo per tutte le regioni, altrimenti risultando iniqua la previsione di cui al comma 2 dell'allegato n. 14, che – fatte salve le regioni ora esistenti – impedisce l'istituzione di altre comunità territoriali con le medesime dimensioni.

Passando ad esaminare il testo del relatore sugli statuti regionali, fa presente innanzitutto che le regioni a statuto ordinario necessitano di una legge costituzionale ai fini di una pari dignità legislativa rispetto alle regioni a statuto speciale, che come noto hanno ora fondamento costituzionale. In ogni caso, le regioni dovrebbero essere lasciate libere di scegliere eventualmente di non esercitare alcune competenze loro attribuite.

Circa il punto 1, ritiene che in linea di principio debba essere specificato in Costituzione il carattere anche deliberativo del referendum da disciplinare negli statuti regionali, dichiarando inoltre di non condividere il riferimento alla legislazione elettorale delle autonomie locali e alle ineleggibilità ed incompatibilità. Circa il punto 2, manifesta una forte perplessità per il fatto che l'ANCI abbia di recente diffuso una proposta

concernente i rapporti con l'Unione europea, in riferimento all'attuale articolo 114 della Costituzione, in cui i comuni già nello stesso ordine espositivo sono collocati all'ultimo posto, con una evidente mortificazione del loro ruolo.

Quanto al punto 4, viene esaltato un forte «centralismo regionale» e viene del tutto conculcata l'autonomia degli enti locali, affidandone la definizione dell'ordinamento agli statuti regionali, con una formulazione addirittura peggiorativa rispetto all'attuale articolo 128 della Costituzione, finora un vero e proprio «baluardo» delle autonomie locali. Reputa poi del tutto fuorviante il riferimento ad «altre eventuali articolazioni territoriali della regione», che lascia addirittura aperta la possibilità di mantenere formule di decentramento amministrativo dello Stato e della stessa regione. Anche il punto 5 non appare condivisibile, affidando l'organizzazione costituzionale delle regioni alla definizione degli statuti regionali stessi, senza alcun principio preventivamente fissato in Costituzione. Formula inoltre una serie di rilievi circa i punti 7 e 8, in particolare sottolineando l'esigenza di una pari dignità costituzionale, anche da un punto di vista finanziario, tra comuni, province, regioni e Stato; nonchè circa i punti 9 e 10, soprattutto non ritenendo condivisibile non prevedere in Costituzione alcun principio generale circa lo scioglimento delle Assemblee legislative regionali.

Inoltre, si sofferma sul comma 4, dichiarando di non condividere l'intenzione di mantenere la distinzione tra regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario. Infine, dichiara la propria contrarietà ad affidare allo statuto della regione Lazio, anzichè alla stessa Costituzione, la definizione della posizione costituzionale della città di Roma, quale capitale della Repubblica.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) – circa alcune osservazioni del senatore Rotelli – ricorda che nessuna delle proposte presentate affida esplicitamente e direttamente la definizione della propria normativa elettorale ai comuni. Semmai precisa di aver optato per una ipotesi fondata sulla co-gestione tra regioni (statuto) e Stato (legge costituzionale) nella materia *de qua*, attualmente totalmente affidata alla potestà legislativa dello Stato con una soluzione rigidamente centralista che va superata. Vi è quindi una scelta di fondo: se si vuole o meno delineare una «comunità territoriale regionale» cui affidare funzioni legislative sulle autonomie locali (superando pertanto il monopolio dello Stato centrale), alle quali attribuire poi competenze amministrative generalizzate, nell'intento di equilibrare esigenze istituzionali differenti nell'ambito del processo di riorganizzazione federale della Repubblica.

Quanto ai mutamenti territoriali, occorre valutare pregiudizialmente se si intenda esprimere, già nel testo della proposta costituzionale, un indirizzo favorevole all'accorpamento dei comuni minori.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano) innanzitutto ritiene preferibile individuare strumenti opportuni, non certo coattivi, per superare l'attuale frammentizzazione eccessiva dei comuni,

proprio al fine di potenziarne ruolo e funzioni, soprattutto nell'ambito del processo di revisione della forma di Stato in chiave federalistica. A suo avviso non va demonizzata l'attribuzione alle regioni della potestà legislativa sull'ordinamento degli enti locali; soluzione che invece sembra preferibile rispetto al mantenimento della competenza statale. Parimenti, in materia di normativa elettorale degli enti locali, dichiara di condividere l'impostazione del relatore. Per quanto concerne le autonomie speciali, ritiene che sia in gran parte superata la stessa distinzione tra regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario. Tuttavia, richiama gli accordi internazionali alla base delle particolari autonomie delle province di Trento e di Bolzano della regione Trentino-Alto Adige, per cui a suo giudizio in questo particolare caso andrebbero in Costituzione specificate tali autonomie speciali.

Intervengono quindi i senatori Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il quale richiama l'attenzione sulle disomogeneità legate a differenti sistemi elettorali regionali, che potrebbero riverberarsi sulle modalità di elezione del Presidente della Repubblica, ed Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), che ricorda i contenuti dell'articolo 55 della sua proposta (disegno di legge S. n. 2030).

Leopoldo ELIA, *Presidente*, dopo aver ricordato i rilievi emersi, richiama l'esigenza di una riflessione su di una triplice opzione: vi sono oggetti di stretta competenza degli statuti regionali; altre materie che invece, ai fini di una disciplina uniforme, vanno collocate nell'insieme delle norme costituzionali; infine, va considerata in alcuni ambiti una soluzione intermedia, fondata su principi definiti in via generale (direttamente in Costituzione o in leggi statali rafforzate), con ulteriori specificazioni regionali, che sarebbero garantite però in tal modo dalle presupposte previsioni di ordine generale. Infine, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMITATO FORMA DI STATO

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente Leopoldo ELIA

La seduta inizia alle ore 16,30. (R050, 001, B72^a, 0001°)

Leopoldo ELIA, *Presidente*, avverte che il deputato Zeller ha trasmesso una proposta normativa riguardante gli statuti regionali (v. allegato n. 16), mentre il senatore Dondeynaz ha presentato una proposta di modifica al punto 4 (sulle autonomie speciali) del documento del relatore D'Onofrio concernente gli statuti regionali (v. allegato n. 17).

Interviene il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il quale si sofferma sulle proposte modificative, da lui presentate insieme con la senatrice Pasquali, riferite al documento del relatore D'Onofrio concernente le modifiche territoriali (v. allegato n. 18).

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, illustra quindi la proposta recante principi di federalismo fiscale (v. allegato n. 19).

Si svolge quindi una discussione sulla predetta proposta del relatore.

Dopo interventi dei deputati Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), che richiamano l'attenzione sull'esigenza di definire chiare modalità perequative, il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, precisa che la formulazione da lui proposta al comma 2 permette una doppia forma di perequazione nei confronti dei comuni: una in via ordinaria da parte della regione, l'altra da parte dello Stato per quanto concerne in particolare la tutela dei diritti fondamentali.

Il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) fa innanzitutto presente che le spese decise dai comuni non sono del tutto discrezionali, poichè ai comuni viene affidata una notevole mole di funzioni amministrative, che oggi sono svolte dagli organi periferici dello Stato. Fa altresì notare che per la definizione e l'esazione di alcune grandi imposte il livello di organizzazione efficiente è quello nazionale, per altre ancora è quello regionale. Pertanto, occorre considerare che gran parte delle imposte dovranno essere ancora organizzate a livello nazionale. Nell'ambito comunale possono ipotizzarsi tributi di tipo patrimoniale, come l'attuale ICI, oppure imposte sulle attività locali, mentre a livello regionale possono essere organizzate imposte di fabbricazione, o la nuova IREP.

In una prospettiva di tipo federalistico può ancora ipotizzarsi una raccolta a livello statale di tributi, soprattutto per esigenze di efficienza nella riscossione, in relazione ai quali vengono prefissati precisi parametri di attribuzione dei relativi gettiti agli enti sub-statali, per cui non si tratterebbe di finanza derivata attribuita in modo discrezionale.

Se i comuni saranno i terminali della gran parte delle funzioni amministrative, diverrà arduo distinguere tra attività proprie e discrezionali, da un lato, e funzioni regionali e statali svolte dai comuni dall'altro. La perequazione dovrà riguardare la possibilità, per i comuni e le regioni, di soddisfare nel modo più efficiente possibile l'espletamento delle funzioni che ad essi sono state attribuite, e che soddisfano quei diritti di cittadinanza che si vogliono garantire su tutto il territorio. Si tratta di standards minimi inderogabili: se gli enti locali vogliono elevare questi standards, o fornire altri servizi, lo debbono fare con risorse proprie.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) formula una serie di osservazioni sulla proposta del relatore. Innanzitutto, dubita dell'opportunità di costituzionalizzare nozioni indeterminate come il principio di «trasparenza», di cui al punto 1. Quanto al comma 2, si chiede come possa essere realizzabile l'ipotesi di attribuire tutti gli strumenti finanziari necessari per tutte le spese autonomamente decise dai vari livelli di governo.

Quanto al secondo periodo del punto 3, si chiede con quali strumenti i comuni dovrebbero partecipare alla determinazione dei criteri di perequazione finanziaria tra di loro. Dubita poi che lo Stato voglia addossarsi l'onere di finanziare politiche pubbliche nelle materie di competenza locale. Ritiene poi di difficile attuazione il contenuto del punto 4, che pare contrastare con lo stesso principio di autonomia. Infine, reputa pleonastico al punto 5 il riferimento nel testo della Costituzione alle «causali delle entrate e delle spese».

Il senatore Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) richiama i primi due capoversi dell'attuale articolo 119 Cost., a suo avviso condivisibili anche se attualmente da aggiornare sulla base del principio di sussidiarietà, mentre reputa tale norma costituzionale incompleta soprattutto per quanto concerne i percorsi da seguire per realizzare il principio di una reale autonomia finanziaria delle regioni.

Quanto al testo del relatore, si sofferma sul punto 2, facendo innanzitutto notare come sarebbe preferibile un'elencazione descrittiva dei livelli di governo, rispetto ad un riferimento generico, foriero di confusioni interpretative. Inoltre, si chiede se l'attribuzione degli strumenti di fi-

nanziamento debba avvenire o meno con legge-quadro, oppure con quali altre fonti. Dopo aver sottolineato l'opportunità di far riferimento al fabbisogno dei soggetti istituzionali legato alle competenze (preferibile rispetto al richiamo alle spese autonomamente decise), si sofferma sul punto 3, richiamando l'attenzione sulla necessità di definire i luoghi istituzionali delle decisioni di perequazione finanziaria. Circa la finalità del riequilibrio, che potrebbe addirittura stabilizzare il sottosviluppo a danno delle regioni più efficienti, sottolinea la delicatezza della definizione dei parametri di intervento, che possano evitare le paventate conseguenze negative, non essendo a suo avviso sufficiente un generico riferimento in Costituzione alle politiche di riequilibrio.

Infine, chiede al relatore di esplicitare le ragioni della mancata considerazione delle modalità di ripiano dell'attuale debito pubblico, invitandolo altresì ad ipotizzare una simulazione sul bilancio statale attuale degli effetti prodotti dalla redistribuzione delle funzioni sul territorio.

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) richiama preliminarmente l'attenzione sulle dimensioni raggiunte dal debito pubblico e sulle conseguenti decisioni circa le modalità del suo ripiano.

Vi sono due principi essenziali ai fini del federalismo fiscale: il principio della responsabilità degli enti locali e l'esigenza di garantire uniformi condizioni di vita sul territorio nazionale, i quali poi chiamano a loro volta in causa le modalità della ripartizione delle funzioni (anche impositive) e la definizione dei caratteri dell'intervento degli organi centrali. A tale riguardo ancora una volta risulta fondamentale la scelta sul tipo di federalismo (di tipo cooperativo o competitivo) che si vuole introdurre, con una precisa ripercussione sulla stessa perequazione e sui fondi speciali a specifica destinazione. Dopo aver accennato all'esigenza di prevedere una sede istituzionale per la definizione degli interventi perequativi, ribadisce la necessità di garanzie costituzionali circa il gettito tributario, la perequazione finanziaria e la definizione delle sfere di responsabilità (competenze esclusive e concorrenti in termini di spesa), in riferimento ai diversi livelli di governo.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), preliminarmente, lamenta il mancato richiamo, nella proposta presentata dal relatore, alla autonomia di spesa delle regioni; autonomia (esplicitamente prevista tra gli altri nel disegno di legge S. n. 2030, di sua iniziativa, e nel progetto di legge C. n. 3071, d'iniziativa dell'onorevole Mussi ed altri) da coordinare con le esigenze della finanza pubblica nazionale. Ritiene altresì criticabile, sempre nella proposta del relatore, la previsione di forme di dipendenza della finanza comunale e provinciale da quella regionale, dovendo, a suo avviso, comuni, province e regioni essere posti su un piano di parità, come ha già avuto modo di sottolineare nei suoi precedenti interventi.

Quanto alla perequazione, ritiene opportuno valutare la possibilità di integrare questo concetto con quello, noto alla letteratura meridionalistica, di sviluppo; rileva poi che, per evitare di produrre lesioni all'auto-

nomia dei vari livelli di governo, occorrerebbe prevedere un generale divieto per ogni forma di finanza di trasferimento, eccezion fatta per quelle destinate a finalità perequative.

Richiamando l'esperienza tedesca, ove i rapporti finanziari tra i *Laender* si realizzano senza l'intervento dello Stato federale, critica la proposta del relatore laddove prevede che lo Stato sia il soggetto che provvede alla perequazione tra le regioni; in proposito ritiene preferibile prevedere l'istituzione di organismi e procedure che realizzino forme di cooperazione tra le regioni senza l'intervento statale. Segnala poi come, a suo avviso, la perequazione non debba avvenire sulla base del gettito, ma sulla base del potenziale fiscale delle varie entità territoriali: ciò per evitare di premiare l'evasione fiscale e per promuovere l'efficienza della pubblica amministrazione.

Con riferimento all'ultimo periodo del comma 3 della proposta del relatore, si dichiara contrario all'uso della formula: «interesse nazionale», come anche a quella: «l'eguale effettivo godimento dei diritti», e ritiene la previsione di contributi speciali assegnati dallo Stato a comuni, province e regioni lesiva dell'autonomia degli enti territoriali.

Infine, rilevata la sostanziale inutilità dell'enunciato contenuto nel comma 5, ritiene, al suo posto, preferibile la previsione di efficaci forme di controllo sulla gestione dei bilanci delle regioni e degli enti locali.

Leopoldo ELIA, *Presidente*, fa innanzitutto notare come, sotto il profilo politico, le istanze della Lega-Nord spingano verso un'accelerazione della revisione federalistica della forma di Stato, mentre sotto il versante economico la mole raggiunta dal debito pubblico non può che comportare una certa prudenza, soprattutto per quanto concerne i meccanismi del cosiddetto federalismo fiscale. A quest'ultimo proposito di estrema delicatezza si presenta quindi soprattutto la disciplina della fase transitoria.

Per quanto concerne il modello competitivo o cooperativo di federalismo, a suo avviso comunque un certo grado di cooperazione deve realizzarsi proprio nell'ambito della ripartizione delle risorse, anche ai fini dell'individuazione di compiti da svolgere in comune tra i vari soggetti istituzionali.

Si chiede se non sia opportuno uno sforzo per coniugare il testo del relatore con alcuni dei suggerimenti emersi nel dibattito odierno, soprattutto onde delineare un modello intermedio tra l'estremo «cantonalismo» di tipo svizzero e il livello massimo di centralismo fiscale, rappresentato dall'esempio statunitense.

Interviene quindi il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il quale – dopo aver ribadito la necessità di far riferimento alla «capacità fiscale» delle regioni, onde sollecitarne l'efficienza organizzativa nella riscossione delle imposte – si sofferma sull'esigenza di definire al centro una adeguata sede istituzionale in cui definire gli interventi perequativi.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) ricorda che il riferimento alla nozione di «capacità fiscale» è stata individuata,

anche su suo impulso, durante i lavori del cosiddetto Comitato Speroni del 1994. Tuttavia, successivamente ha ritenuto tale nozione non del tutto convincente, ipotizzando ad esempio il riferimento al concetto, con una valenza economica più precisa, di «potenzialità fiscale» del soggetto istituzionale da considerare ai fini dell'intervento perequativo.

Il senatore Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) esprime l'avviso che il fabbisogno giustificativo degli interventi perequativi dovrà riguardare soprattutto i comuni, ai quali si attribuiscono molteplici funzioni, richiamando inoltre l'attenzione sul rischio di uno squilibrio tra funzioni affidate agli enti locali e l'esiguità delle risorse proprie loro attribuite. Infine, manifesta perplessità sull'ipotesi di mantenere in capo allo Stato la gran parte dell'organizzazione dei tributi, con il rischio di una deresponsabilizzazione degli enti sub-statali cui vengono affidate molteplici funzioni, soprattutto in caso dell'esclusiva previsione per tali enti di meccanismi finanziari quali la compartecipazione, le tariffe e le sovrattasse.

A quest'ultimo riguardo interviene il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il quale ritiene che occorra valutare attentamente quali tributi possano essere «decentrabili» quanto alla loro spettanza ed inoltre quali possano essere accertabili e riscuotibili a livello sub-statale senza perdite di gettito. Leopoldo ELIA, *Presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione sul cosiddetto federalismo fiscale, ritenendo che sul punto potranno anche svolgersi eventuali audizioni presso il Comitato, data la complessità delle tematiche da approfondire.

La seduta termina alle ore 19,05.

PROPOSTA NORMATIVA RIGUARDANTE GLI STATUTI REGIONALI

1. Ogni regione adotta uno statuto il quale, nel rispetto dei principi della Costituzione federale, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le norme generali relative all'assetto costituzionale della regione. Lo statuto è approvato con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale e sottoposto a *referendum*.

2. Lo statuto determina:

- a) l'organizzazione costituzionale della regione, con riferimento agli organi indefettibili quali il presidente, il governo regionale e l'Assemblea legislativa;
- b) i principi della funzione legislativa e dell'organizzazione amministrativa;
- c) le funzioni attribuite alla popolazione, con riferimento particolare ai referendum; i principi dei sistemi elettorali comunali e regionali; i principi concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei consiglieri comunali e dei deputati regionali;
- d) i principi dell'ordinamento dei comuni e di altre eventuali articolazioni territoriali della regione, con particolare riferimento alle aree montane ed alle aree metropolitane, sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà;
- *e)* i principi dell'istituzione di nuovi comuni, del mutamento dei confini territoriali e della denominazione dei comuni nel territorio regionale;
- f) lo scioglimento dei consigli comunali e dell'Assemblea legislativa regionale e le relative procedure;
- g) la disciplina del demanio e del patrimonio comunale e regionale;
- *h*) i principi di autonomia finanziaria dei comuni e della regione; la ripartizione dei tributi erariali tra federazione e regione;
- *i)* la disciplina dei poteri attuativi ed integrativi della potestà legislativa riservata dalla Costituzione alla federazione;
- *k)* il coordinamento dell'attività amministrativa comunale e regionale con l'attività federale nella regione;
- l) le forme e i modi della rappresentanza della regione presso l'Unione europea, della partecipazione della regione alla determinazione della posizione della Repubblica federale presso gli organi dell'Unione europea e della attuazione diretta degli atti normativi dell'Unione stessa nelle materie di competenza regionale, salva la responsabilità internazionale della federazione;
- *m)* le forme e i modi della attività estera della regione, in particolare della stipula di accordi internazionali nonchè della

attuazione di trattati internazionali nelle materie di competenza regionale;

3. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino, l'Alto Adige-Sudtirol e la Valle d'Aosta-Vallèe d'Aoste, disciplinano le loro particolari condizioni storiche, etniche, culturali e linguistiche nei propri statuti speciali.

Zeller

PROPOSTA DI MODIFICA AL PUNTO 4 DEL DOCUMENTO DEL RELATORE D'ONOFRIO CONCERNENTE GLI STATUTI REGIONALI

4. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Friuli-Venezia Giulia, alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano e alla Valle d'Aosta sono attribuite con legge costituzionale forme e condizioni particolari di autonomia.

Le modifiche degli statuti speciali sono adottate con legge costituzionale, su proposta di ciascuna regione o provincia autonoma e previa intesa della medesima regione e provincia autonoma sul testo approvato da entrambe le Camere nella prima lettura.

Gli statuti speciali definiscono altresì forme ed istituti di cooperazione da stabilire d'intesa tra Stato e regioni.

Le regioni a statuto speciale hanno inoltre competenza esclusiva in tutto l'ambito delle competenze ed attribuzioni spettanti alle regioni a statuto ordinario.

DONDEYNAZ

PROPOSTE DI MODIFICA AL TESTO DEL RELATORE D'ONOFRIO CONCERNENTE LE MODIFICHE TERRITORIALI

(viene di seguito riportato il testo originale della proposta del relatore D'Onofrio, con emendamenti in corsivo e successive osservazioni esplicative)

[1] Con legge costituzionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la denominazione delle regioni esistenti, senza che ne derivino separazioni di natura etnica.

Osservazioni: occorre evitare il pericolo che organizzazioni politiche localistiche si servano dell'articolo per creare delle regioni monoetniche, nelle quali le minoranze etniche verrebbero necessariamente messe in gravi difficoltà o costrette ad andarsene. La monoetnicità agevolerebbe anche la contrapposizione alle altre regioni.

[2] Con la medesima procedura si possono costituire nuove regioni, purchè con popolazione di almeno due milioni di abitanti *e purchè*, *il territorio di una regione non superi un quinto del territorio nazionale*.

Osservazioni: occorre evitare quelle macroregioni, già auspicate da Gianfranco Miglio, che, assumendo dimensioni credibili per costituire una unità statuale, accentuerebbero le tentanzioni secessionistiche già in atto.

[3] Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi comuni e nuove province, mutare i confini territoriali e la denominazione di comuni e province esistenti, fatti salvi i principi del bilinguismo per i territori dove esso è in vigore.

Osservazioni: occorre evitare, anche in questo caso, che le denominazioni e il mutamento dei confini finiscano per creare nuove difficoltà in ordine alla sopravvivenza delle minoranze italiane nello stesso territorio nazionale, tanto più se si accentuano i poteri statutari e normativi (sia pure a livello regolamentare) degli enti locali, poteri che potrebbero creare situazioni di privilegio e/o di vessazione nei confronti di parti della popolazione.

Servello, Pasquali

PROPOSTA DI PRINCIPI DI FEDERALISMO FISCALE

- 1. Sussidiarietà, solidarietà e trasparenza sono i principi costituzionali del federalismo fiscale della Repubblica.
- 2. A ciascun livello di governo, dal comune allo Stato, sono attribuiti strumenti di finanziamento propri, tributari e non, che, congiuntamente ai trasferimenti perequativi, consentono ai singoli enti di finanziare per intero le spese autonomamente decise.

L'autonomia finanziaria comprende la determinazione della base imponibile e delle aliquote dei tributi propri.

Il finanziamento delle attività regionali e locali si fonda sulla tendenziale separazione tra le basi imponibili attribuite alla regione e agli enti locali e quelle attribuite allo Stato.

I beni demaniali sono attribuiti al comune, salvi quelli attribuiti alla regione e allo Stato perchè strettamente necessari ad essi per l'esercizio delle funzioni amministrative essenziali per la tutela dei rispettivi interessi.

3. La regione provvede alla perequazione tra i comuni senza vincolo di destinazione.

I comuni partecipano alla determinazione dei criteri di perequazione finanziaria tra di essi e alla verifica della loro sussistenza.

Lo Stato provvede alla perequazione tra le regioni, senza vincolo di destinazione, per consentire lo sviluppo di regioni svantaggiate o di aree svantaggiate all'interno di singole regioni.

Le regioni partecipano alla determinazione dei criteri di perequazione finanziaria tra di esse e alla verifica della loro sussistenza.

Al fine di garantire a tutti l'eguale accesso a servizi pubblici essenziali o l'eguale effettivo godimento di diritti fondamentali o comunque per perseguire obiettivi di interesse nazionale, lo Stato può assegnare al comune, alla provincia o alla regione contributi speciali mediante cofinanziamento, o finalizzati alla realizzazione di specifiche politiche pubbliche nelle materie di competenza regionale e locale.

- 4. Con legge dello Stato sono stabiliti i limiti dell'indebitamento di comuni, province e regioni, fermo restando l'obbligo per essi di rispettare il principio dell'equilibrio finanziario di parte corrente.
- 5. Il bilancio del comune, della provincia e della regione viene reso noto ai rispettivi residenti in modo chiaro e leggibile, con particolare riferimento ai tempi, agli importi e alle causali delle entrate e delle spese.

Francesco D'Onofrio, relatore.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

33^a seduta

Presidenza del Presidente Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 16,15.

- (2124) Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali
- (462) FUMAGALLI CARULLI. Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta
- (500) UCCHIELLI. Norme a sostegno del Rossini Opera Festival
- (529) DE CORATO ed altri. Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni
- (1163) ELIA ed altri. Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini
- (1445) MONTAGNA e VEDOVATO. Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGGIORE illustra i disegni di legge in titolo, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

Il presidente DIANA rileva che il disegno di legge n. 2124, di iniziativa del Governo, prevede l'istituzione di una Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali presso il Ministero per i beni cultu-

rali, disciplinando i procedimenti per le celebrazioni culturali e per le edizioni nazionali e disponendo la necessaria provvista di mezzi finanziari. Il disegno normativo, in sostanza, oltre a provvedere sulle risorse, ha l'effetto di conferire forza di legge a quanto già realizzato in via amministrativa, come si evince dalla stessa relazione introduttiva.

Nondimeno, la legge n. 59 del 1997, approvata su iniziativa del Governo, contiene una delega legislativa per riordinare l'amministrazione statale, tra l'altro allo scopo di «razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti» nonchè di «organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni» (articolo 12, comma 1, lettere p) ed r)). La stessa legge n. 59 del 1997, inoltre, prevede una estesa delegificazione in materia di procedimenti amministrativi, a scopo di semplificazione (articolo 20).

La contraddizione potrebbe essere risolta, ad avviso del relatore, con una legge nella materia in esame che si limiti, oltre che a disporre la provvista di risorse, a prevedere la mera possibilità di istituire l'organo in questione (Consulta), con i principi di funzionamento e i criteri procedimentali: la realizzazione, invece, potrebbe essere conseguita in via amministrativa, nella misura e nelle forme compatibili con il riordino risultante dalla legge n. 59.

Dopo interventi di chiarimento da parte dei senatori BESOSTRI e ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere favorevole con una raccomandazione a verificare la compatibilità del disegno di legge n. 2124 con il riordino amministrativo previsto dalla legge n. 59 del 1997.

(2177) SERENA. – Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

(Parere alla 11^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

28^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

(682) BONFIETTI. – Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare: parere favorevole subordinato all'introduzione di emendamenti;

alla 7^a Commissione:

(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico: rinvio dell'emissione del parere su emendamenti.

DIFESA (4a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

18^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ucchielli, ha adottato la seguente deliberazione per il documento deferito:

alla Giunta per gli affari delle Comunità europee:

(Doc. LXXXVII, n. 2) – Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al secondo semestre 1996: parere di nulla osta. (R142 003, C23^a, 0003°)

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 MARZO 1997

53^a Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(2244) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE riferisce sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di quote-latte, trasmesso dalla Camera dei deputati. Il provvedimento contiene numerose disposizioni con rilevanti effetti finanziari. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 dispone la concessione di mutui quinquennali alle aziende del settore zootecnico da parte del Meliorconsorzio, prevedendo il concorso dello Stato nei finanziamenti. In proposito non risulta chiaro se l'onere per lo Stato sia limitato alla concessione del contributo in conto capitale di cui al comma 2 (la cui copertura finanziaria è fornita dal comma 8) o se vi siano altre forme di intervento connesse al funzionamento del Meliorconsorzio.

Si segnala quindi che il comma 36 prevede la realizzazione di un sistema informativo da parte del Ministero della sanità, in relazione al quale il comma 40 individua una modalità di copertura non corretta, in quanto fa riferimento al Fondo sanitario nazionale, che, come è noto, rappresenta un capitolo ordinario di bilancio.

Occorre segnalare inoltre il comma 45 dell'articolo 1, che prevede il mantenimento in bilancio di somme iscritte su numerosi capitoli (sia di parte corrente che in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, non impegnate entro il 1996.

Sono stati trasmessi altresì numerosi emendamenti, tra i quali quelli 1.1 e 1.7 contengono clausole di copertura finanziaria non corrette.

Gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.17 e 1.22 provocano oneri sulla cui quantificazione occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro.

Si segnalano infine gli emendamenti 1.14, 1.27, 1.34, 1.9, 1.36, 1.15, 1.37, 1.10, 1.33, 1.31, 1.38, 1.40 e 1.41, che provocano maggiori oneri non quantificati nè coperti.

Il sottosegretario MACCIOTTA chiarisce che il concorso dello Stato nei finanziamenti concessi dal Meliorconsorzio è limitato al contributo in conto capitale di cui al comma 2, a fronte del quale vi è idonea copertura finanziaria. Con riferimento al comma 36, osserva che la norma è finalizzata a sostituire l'attuale sistema di identificazione degli animali, il cui onere fa già capo al Fondo sanitario nazionale, per cui non si determinano oneri aggiuntivi. In relazione al comma 45, fa presente che si tratta di risorse finanziarie non impegnate, che si è ritenuto di conservare in bilancio in considerazione della grave crisi del settore agricolo. Dichiara infine di concordare con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, nonchè sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.1, 1.7, 1.2, 1.3, 1.17, 1.22, 1.14, 1.27, 1.34, 1.9, 1.36, 1.15, 1.37, 1.10, 1.33, 1.31, 1.38, 1.40 e 1.41, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(2132) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996

(Parere alle Commissioni riunite 6^a e 8^a: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore senatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla sul testo del disegno di legge concernente le procedure di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro.

Sono stati trasmessi successivamente numerosi emendamenti tra i quali si segnalano, per quanto di competenza, quelli da 1.55 di pag. 55 a 1.241 di pag. 241 e da 1.0.1 di pag. 258 a 1.0.186 di pag. 443, nonchè l'emendamento 1.0.208 di pag. 464/A del fascicolo trasmesso dalle

Commissioni riunite competenti sui quali occorrerebbe formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti da 1.55 di pag. 55 a 1.241 di pag. 241, da 1.0.1 di pag. 258 a 1.0.186 di pag. 443 e su quello 1.0.208 di pag. 464/A, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1780) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1996

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che sul testo del disegno di legge comunitaria 1995-1996 la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta dell'11 febbraio. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali si segnala quello 9.0.1, volto ad escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di posizioni previdenziali presso tale istituzione. Si segnalano poi gli emendamenti 10.0.2 e 10.0.3, che prevedono l'esenzione dal bollo per alcuni documenti personali. In proposito, occorrerebbe acquisire il parere delle Finanze sulla congruità della quantificazione delle minori entrate. Per quanto riguarda il 10.0.3, in ogni caso, la modalità di copertura utilizzata non appare corretta, in quanto fa riferimento alle entrate di cui all'articolo 29-ter della legge di conversione del provvedimento di fine anno (entrate derivanti dalle lotterie) che – essendo previste dalla legislazione vigente – non possono essere utilizzate per la copertura di nuovi oneri. Occorrerebbe infine acquisire il parere del Tesoro sui riflessi dell'emendamento 11.13 sul bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.1, in quanto la facoltà che esso attribuisce alle regioni è già prevista dalla legislazione vigente, con la conseguenza che esso comporterebbe una duplicazione di spese. Con riferimento all'emendamento 9.0.1, si rimette alla valutazione del Ministero delle finanze. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 10.0.2, 10.0.3 e 11.13.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.0.1 (limitatamente al secondo periodo del comma 3), 10.0.2, 10.0.3 e 11.13, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riferimento all'emendamento 9.0.1, altresì, la Sottocommissione formula parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, riservandosi di approfondire gli effetti prodotti dalla proposta modificativa in termini di minore gettito.

(2142) Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che il disegno di legge contiene disposizioni concernenti il trattamento economico di talune categorie della dirigenza pubblica attraverso l'utilizzazione di parte delle risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 1996. Per quanto di competenza, si segnala l'anomalia dello slittamento all'esercizio finanziario successivo delle somme iscritte al capitolo 6683: essa, però, può essere giustificata dal fatto che le modifiche normative introdotte nel sistema di contrattazione concernente il trattamento economico dei pubblici dipendenti consentono di estendere la norma della legge n. 468 del 1978 che prevedeva lo slittamento degli accantonamenti di fondo speciale destinati a tale finalità.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2247) Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1 di un disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere alla 7^a Commissione: contrario)

Il relatore MORANDO fa presente che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, è finalizzato a posticipare all'anno accademico 1997-1998 la riduzione del numero di borse di studio da assegnare in soprannumero alle scuole di formazione di medici specialisti. Tale rinvio comporta un incremento del numero dei posti per l'anno 1997 con conseguente onere finanziario la cui copertura è prevista sul Fondo sanitario nazionale a valere sulla quota vincolata, di cui occorrerebbe avere conferma della capienza.

È da ricordare che analogo provvedimento di rinvio era stato assunto nel corso del 1996, con una previsione di onere finanziario di 30 miliardi: sulla minore quantificazione contenuta nel disegno di legge in esame sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi conoscitivi.

Fa presente che la copertura non appare corretta dal punto di vista contabile, configurandosi il Fondo sanitario nazionale come capitolo ordinario di bilancio.

Il sottosegretario MACCIOTTA chiarisce che sulla quota vincolata del Fondo sanitario nazionale risulta esservi capienza per la copertura dell'onere associato al provvedimento. Osserva inoltre che la quantificazione dell'onere suddetto in lire 25 miliardi appare congrua.

Il relatore MORANDO segnala l'opportunità di promuovere intese con la Commissione bilancio della Camera al fine di dare piena attuazione alla norma che ha soppresso la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978.

Concorda il presidente COVIELLO, il quale assicura che si farà interprete di tale esigenza presso il Presidente della Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

La Sottocommissione esprime infine, su proposta del relatore, parere contrario sul disegno di legge in titolo.

(1967) Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore

(Parere su testo ed emendamenti alla 8ª Commissione: favorevole sul testo; in parte favorevole condizionato e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, rifinanzia le leggi di sostegno al settore cantieristico e armatoriale, coprendo i relativi oneri con appositi accantonamenti iscritti nel fondo speciale di parte capitale, sotto la rubrica del Ministero dei trasporti. Per quanto di competenza occorre segnalare il comma 1 dell'articolo 8, che riduce le quote di spettanza del Registro italiano navale e della Vasca navale. In proposito, poichè tale ultimo ente risulta compreso nel settore pubblico allargato ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 468 del 1978, occorrerebbe verificare se l'abbattimento delle entrate in questione possa lederne l'equilibrio finanziario.

Sono stati trasmessi altresì alcuni emendamenti, tra i quali si segnala quello 1.0.5, che attribuisce contributi ulteriori alle imprese di demolizione navale, senza coprire l'onere, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1997-2000. Segnala inoltre che il nulla osta sull'emendamento 3.0.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.2, che ne assicurano la necessaria copertura finanziaria.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente, con riferimento all'articolo 8, che l'Amministrazione proponente, la quale esercita la vigilanza sui due enti interessati, assicura che la norma garantisce l'equilibrio finanziario degli enti stessi. Dichiara inoltre di concordare con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge nonchè sugli emendamenti, ad eccezione che sull'emendamento 1.0.5, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 3.0.1

è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, all'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.2.

(641) DANIELE GALDI: Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali

(1059) BORNACIN: Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame congiunto e rinvio: richiesta al Governo di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di due disegni di legge di iniziativa parlamentare finalizzati alla soppressione del fondo previdenziale degli spedizionieri doganali. Dall'iniziativa conseguono oneri previdenziali a carico dell'INPS, al quale vengono attribuiti i trattamenti pensionistici attualmente facenti capo al Fondo. In proposito, occorre rilevare l'assenza di relazione tecnica, che impedisce di valutare la congruità della quantificazione dei suddetti oneri. Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento governativo 4.1, che riformula la clausola di copertura finanziaria, valutando l'onere in lire 40 miliardi per il 1998 e il 1999 e in lire 39 miliardi per il 2000. In ogni caso, trattandosi di oneri previdenziali, occorrerebbe, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge n.468 del 1978, una proiezione decennale degli oneri suddetti.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di non disporre di elementi per la valutazione della congruità della quantificazione e fa presente che, in ogni caso, la clausola di copertura finanziaria dovrebbe essere riformulata per tener conto di utilizzi già intervenuti degli accantonamenti di fondo globale a cui essa fa riferimento.

Il senatore MORANDO osserva che, trattandosi di oneri di natura previdenziale, appare indispensabile disporre di una relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere al Governo la relazione tecnica sui disegni di legge in titolo, nonchè sugli emendamenti relativi.

(1245, 399, 1649 e 1938-A) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione aveva formulato, sul testo trasmesso dalla Commissione giustizia, parere di nulla osta a condizione che fosse inserito nella delega un ulteriore criterio direttivo volto ad escludere che la ridistribuzione degli uffici giudiziari determinasse oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Tale condizione

è stata recepita alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, e pertanto, il parere sul testo ora all'esame dell'Assemblea può essere favorevole.

Quanto agli emendamenti trasmessi si segnala l'emendamento 1.1, che sostituisce l'intero articolo 1, non prevedendo la clausola di garanzia inserita nel testo della Commissione in adempimento della condizione già indicata.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di concordare con il relatore con riferimento al testo in titolo. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.9, 1.7, 1.15 e 1.16, dai quali potrebbero conseguire oneri per il bilancio statale.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo in titolo, nonchè sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.9, 1.7. 1.15 e 1.16, per i quali il parere è contrario.

La seduta termina alle ore 15,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 26 marzo 1997, ore 14,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- UCCHIELLI ed altri. Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA.
 Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- II. Esame dei disegni di legge:
- BEDIN ed altri. Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- BATTAGLIA. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- BERTONI ed altri. Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).

- RUSSO SPENA ed altri. Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

 Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto (2142).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 26 marzo 1997, ore 14,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Ministro del commercio con l'estero Fantozzi.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 26 marzo 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita (n. 72).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- CADDEO ed altri. Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddì tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:
- FLORINO e PEDRIZZI. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (Doc. XXII, n. 23).
- MARINI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (Doc. XXII, n. 25).
- ALBERTINI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (Doc. XXII, n. 26).
- D'ALÌ ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (Doc. XXII, n. 27).
- ANGIUS ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc.* XXII, n. 28).
- e del disegno di legge ad essi congiunto:
- PERUZZOTTI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 26 marzo 1997, ore 14,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).

- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- PASSIGLI. Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
- DE CORATO ed altri. Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
- e della petizione n. 112 attinente ai suddetti disegni di legge.
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore (1967).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 26 marzo 1997, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/674/CEE relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione (n. 70).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 26 marzo 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:
- MAGLIOCCHETTI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei

- diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (*Doc.* XXII, n. 17).
- MULAS ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (Doc. XXII, n. 18).
- MANFROI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc.* XXII, n. 29).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI. Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
- BORNACIN. Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI ed altri. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (104).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti (156).
- CAMO ed altri. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1070).
- MULAS ed altri. Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1164).
- SERENA. Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (2177).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (n. 75).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 92/56/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi» (n. 69).

 Schema di decreto legislativo in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 77).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 26 marzo 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica. Audizione di rappresentanti di associazioni dei familiari di pazienti psichiatrici.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CORTIANA ed altri. Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (1660).
- SERVELLO ed altri. Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping) (1714).
- CALVI ed altri. Norme per la lotta contro il doping (1797).
- DE ANNA ed altri. La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping (1945).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- VALLETTA ed altri. Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva (847).
- TOMASSINI. Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (864).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DI ORIO e DANIELE GALDI. Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicamenti (1329).

 MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 26 marzo 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 26 marzo 1997, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al secondo semestre 1996 (*Doc.* LXXXVII, N. 2).

In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge:
- CORTIANA ed altri. Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).

- LAVAGNINI ed altri. Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping) (1714).
- CALVI ed altri. Norme per la lotta contro il doping (1797).
- DE ANNA ed altri. La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping (1945).
- NAPOLI Roberto ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).
- FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE GIUSEPPE. Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995 (1956) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- MAGNALBÒ ed altri. Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse (1368).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIATTI ed altri. Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/674 relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione (70).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/98/CEE relativa alla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (68).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30